474

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	Pag.	3
Giunta delle elezioni	»	9
Commissioni riunite (XIV Camera e 14 ^a Senato)	»	10
Commissioni riunite (II e VI)	»	11
Commissioni riunite (VI e X)	»	12
Commissioni riunite (VIII e X)	»	13
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	>>	21
Giustizia (II)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	51
Finanze (VI)	»	60
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	71
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	112
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	133
ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMERCIO E TURISMO (X)	»	150

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	Pag.	162
Affari sociali (XII)	»	170
Agricoltura (XIII)	»	187
Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	215
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	216
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	219
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il- lecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati	»	220
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale		
E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	222
INDICE GENERALE	Pag.	224

3

6

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SOMMARIO

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione)

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Aniello FORMISANO.

La seduta comincia alle 9.05.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo.

(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca PINI, relatore, nell'illustrare i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, rileva preliminarmente la tendenza all'ipertrofia normativa in materia penale, come testimoniato ad esempio dal tema della prescrizione, oggetto sia di un provvedimento organico di riforma già approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato (A.S. 1844) sia di una specifica disposizione del provvedimento in esame riferita alla sospensione della prescrizione. Evidenzia in proposito che tale modo di procedere espone al rischio di norme legislative non coordinate o a quello di duplicazioni normative, come pure si verifica nel provvedimento in esame dove l'articolo 3 riproduce l'incremento della pena per il reato di corruzione già previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge n. 69 del 2015.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2798 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 30 articoli, reca un contenuto omogeneo volto ad introdurre un'articolata serie di interventi sul diritto penale sostanziale e processuale, nonché sull'ordinamento penitenziario;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

l'incremento della pena per il reato di corruzione previsto dall'articolo 3 risulta già disposto, nella medesima misura, dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*) della legge n. 69 del 2015;

l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), sostituisce il comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 in materia di confisca il quale, successivamente alla presentazione del provvedimento alla Camera, è stato oggetto di modifica ad opera dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 2015; occorre pertanto tenere conto delle modifiche intervenute nella norma al fine di valutare l'impatto sull'ordinamento della disposizione;

l'articolo 5 sostituisce l'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione del corso della prescrizione; in proposito si segnala che un disegno complessivo di riforma dell'istituto della prescrizione è oggetto di un apposito provvedimento già approvato dalla Camera e ora in corso di esame al Senato (A.S. 1844), che peraltro modifica, all'articolo 3, il medesimo articolo 159 del codice;

la disposizione dell'articolo 21, che integra il contenuto della relazione sul-l'amministrazione della giustizia, andrebbe riformulata in termini di *novella* dell'articolo 86 dell'ordinamento penitenziario di cui al Regio decreto n. 12 del 1941, in coerenza con l'indicazione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 2001, che indica di evitare modifiche indirette di atti legislativi vigenti;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

alcune disposizioni qualificate come princìpi e criteri direttivi di delega risultano di fatto costituire ulteriori oggetti di delega; ciò si riscontra in particolare, nell'ambito della delega per la riforma delle misure di sicurezza e in materia di procedibilità dei reati di cui all'articolo 6, al comma 1, lettere b) e c), e, nell'ambito della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario di cui all'articolo 26, al comma 1, lettere da b) ad i);

l'unico principio e criterio direttivo previsto, al comma 1 dell'articolo 7, per l'attuazione della delega in materia di casellario giudiziale sembra attribuire alla delega medesima un carattere "ricognitivo" o "compilativo", in forza del riferimento ad un adeguamento della disciplina « alle modifiche intervenute in materia penale » nonché ai principi della normativa nazionale e del diritto UE; ciò potrebbe risultare in contrasto con l'oggetto della delega descritto dal medesimo comma che, concernendo invece la "revisione della disciplina del casellario giudiziale", potrebbe avere carattere "innovativo"; occorre pertanto chiarire il carattere della delega, provvedendo, nel caso questa abbia carattere «innovativo», alla formulazione di più specifici e dettagliati principi e criteri direttivi;

con riferimento agli articoli 8 e 27, i quali recano deleghe al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie riferite, rispettivamente, alle deleghe di cui agli articoli 6 e 7 e alle deleghe di cui agli articoli 25 e 26, appare di dubbia praticabilità la previsione che tali deleghe siano esercitate nel medesimo termine delle "deleghe principali";

per numerose deleghe contenute nel provvedimento (articoli 6, 7, 24 e 26) si dispone che i termini per l'esercizio delle stesse possano essere prolungati qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, o successivamente, impiegando pertanto la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", la quale non permette di individuare il termine per l'esercizio della de-

lega in modo univoco; al riguardo, come già segnalato dal Comitato in numerosi precedenti (si veda da ultimo il parere reso nella seduta dell'11 giugno 2015 sul disegno di legge C. 3098), occorre prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, un termine univoco entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

l'articolo 28 dispone che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi nell'ambito dell'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 24 (riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario) debba avvenire « entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria », utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega; occorre pertanto prevedere un termine certo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, calcolato dalla data di entrata in vigore della legge;

il disegno di legge reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

sopprimere l'articolo 3, che riproduce una misura normativa già disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*) della legge n. 69 del 2015;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento alle deleghe di cui all'articolo 6 e 26, si specifichino quei princìpi e criteri direttivi che, di fatto, costituiscono ulteriori oggetti di delega, avendo cura di distinguere chiaramente oggetti e princìpi di delega; agli articoli 6, comma 2; 7, comma 2, e 24, comma 2, si sostituisca il terzo periodo, che consente il ricorso alla "tecnica dello scorrimento" del termine per l'esercizio della delega, con l'individuazione di un termine ultimo antecedente alla scadenza della delega per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo;

si provveda ad una riformulazione dell'articolo 7, comma 1, in modo da chiarire se la delega abbia carattere "ricognitivo" od "innovativo", provvedendo, nel caso questa abbia carattere "innovativo", all'individuazione di princìpi e criteri direttivi più specifici;

all'articolo 28, comma 1, si sostituiscano le parole "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria" con l'individuazione di un termine temporale certo ed inequivoco per l'esercizio della delega integrativa e correttiva recata dall'articolo, calcolato dalla data di entrata in vigore della legge.

<u>Il Comitato osserva altresì quanto segue:</u>

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), che sostituisce il comma 1, dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, con le modifiche introdotte nella medesima norma dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 2015;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine più ampio per le deleghe di cui agli articoli 8 e 27 per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie riferite, rispettivamente, alle deleghe di cui agli articoli 6 e 7 e alle deleghe di cui agli articoli 25 e 26;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 21, comma 1, come *novella* all'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto n. 12 del 1941 in materia di contenuto della relazione sull'amministrazione della giustizia. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI, relatrice, nell'illustrare i profili di interesse del provvedimento, si sofferma in particolare sulla presenza nel testo di disposizioni che, come segnalato anche dalla proposta di parere, risultano, dal punto di vista della tecnica normativa, di dubbia portata normativa e pleonastiche in quanto volte a richiamare la legislazione vigente. In proposito segnala che l'inserimento di tali disposizioni nel provvedimento in esame risulta però in qualche caso motivato dall'esigenza politica di « rassicurare » in ordine alla portata dell'intervento di riforma del settore scolastico, delimitandone le caratteristiche, anche a seguito del confronto con i rappresentanti di tale settore. In tal senso richiama la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale che, intervenendo in materia analoga, invita a motivare adeguatamente le leggi (così ad esempio nella sentenza n. 70/2015 in materia di pensioni) e rileva quindi, per il futuro, l'esigenza di una riflessione sulla possibile evoluzione delle regole della tecnica legislativa a fronte della crescente complessità della realtà normativa che può

rendere in qualche caso necessario operare richiami fin qui considerati pleonastici.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 2994-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che sul provvedimento il Comitato si è già espresso, in prima lettura, nella seduta del 28 aprile 2015;

rilevato che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

appare meritevole di approfondimento la previsione del comma 189, sesto periodo, che consente alla Libera Università di Bolzano, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca, di ampliare la propria offerta formativa; tale previsione potrebbe infatti risultare in contrasto con l'ordinamento universitario e, in particolare, con lo statuto della libera università, che attribuisce tale facoltà agli organi dell'università stessa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

a seguito della questione di fiducia posta al Senato, il provvedimento, composto di 26 articoli nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, risulta ora di un unico articolo, di 212 commi; andrebbe in proposito valutata l'opportunità di dare applicazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3-bis del testo unico sulla promulgazione degli atti normativi statali (decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985) in ordine alla possibilità, per la Presidenza del Consiglio, di predisporre, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di una legge di particolare complessità, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi; ciò in coerenza con quanto rilevato dal Comitato, nel parere reso nella seduta del 1º aprile 2014 sul disegno di legge C. 1542-B (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni);

alcune disposizioni contengono espressioni di dubbia portata normativa; ciò vale in particolare per i richiami che, pur potendo risultare motivati dall'esigenza di precisare la portata dell'intervento riformatore operato dal provvedimento, appaiono pleonastici perché riferiti al principio generale dell'autonomia scolastica (commi 10, 78 e 187) ovvero a disposizioni legislative vigenti (a titolo esemplificativo si segnalano il comma 14, capoverso 3: "tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334" della legge di stabilità 2015; il comma 47: "fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione"; il comma 69: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6", del decreto-legge n. 112 del 2008; il comma 78: "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali"; il comma 93: "la valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1" del decreto legislativo n. 165 del 2001; il comma 191: "Sono fatte salve le potestà attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione nonché ai sensi dell'articolo 10" della legge costituzionale n. 3 del 2001);

il comma 188 dell'articolo unico del provvedimento prevede, oltre all'adeguamento con legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano alla normativa statale sugli esami di Stato, l'adozione delle "norme di attuazione delle predette disposizioni" sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; in proposito non risulta chiaro se la procedura di consultazione del Ministero da parte della provincia riguardi la legge provinciale, ovvero la disciplina secondaria di attuazione della medesima legge, ipotesi quest'ultima che risulterebbe coerente con

alcuni precedenti, sia pure risalenti (leggi della provincia autonoma di Bolzano nn. 52/1975; 25/1976; 41/1976; leggi della provincia autonoma di Trento nn. 11/1992 e 5/2006);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, con riferimento al comma 189, sesto periodo, la coerenza tra la previsione per legge della possibilità di ampliare l'offerta formativa della libera università di Bolzano previa intesa con il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca, da un lato, e l'ordinamento universitario e, in particolare, lo statuto della libera università, che attribuisce tale facoltà agli organi dell'università stessa, dall'altro lato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità del mantenimento nel testo delle disposizioni che, per le considerazioni esposte in premessa, potrebbero risultare pleonastiche;

valuti la Commissione di merito, con riferimento al comma 188, l'opportunità di chiarire se la procedura di consultazione del Ministero da parte della provincia riguardi la legge provinciale di cui al primo periodo ovvero la disciplina secondaria di attuazione della medesima legge.

<u>Il Comitato formula, altresì, la seguente</u> raccomandazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

in presenza di provvedimenti con una struttura particolarmente complessa, composti da un solo articolo con numerosi commi (come è il caso del provvedimento in esame, composto da un solo articolo di 212 commi, spesso molto lunghi), sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali (decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985), a norma del quale, "al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne

predispone, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.25.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

C

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATI-BILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 2 luglio 2015.

Il Comitato, che si è riunito dalle 9 alle 9.10, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

ΔΤ	ID	1716	TIM	INFO	$\mathbf{p}\mathbf{M}$	ΔΤ	T.

Audizione dell'Ambasciatrice del Lussemburgo in Italia, S.E. Janine Finck, sulle priorità della presidenza lussemburghese dell'UE

10

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 2 luglio 2015.

Audizione dell'Ambasciatrice del Lussemburgo in Italia, S.E. Janine Finck, sulle priorità della presidenza lussemburghese dell'UE.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.40.

II (Giustizia) e VI (Finanze)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 2 luglio 2015.

Audizione dei rappresentanti dell'Organismo italiano di contabilità (OIC) e dell'Associazione italiana revisori contabili (ASSIREVI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci

d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171.

11

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.25.

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), nell'ambito	
dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza	12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 2 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 2 luglio 2015.

Audizione dei rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.20.

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015)80 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015)81 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » - Comunicazione della Commissione al Parlamento europe	eo
e al Consiglio - Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica	_
Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015)82 final) (Seguito dell'esan	ne
congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (Atto n. 169).

Rappresentanti	dell'Istituto	Nazionale	di Geofis	ica e	Vulcanologia	(INGV)	 15
Rappresentanti	della società	geologica	italiana				 15

Rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) .

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.40.

Pacchetto « Unione dell'energia » — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. (COM(2015)80 final).

13

15

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015)81 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica — Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015)82 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 9 giugno 2015.

Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che le relatrici Stella Bianchi e Tidei hanno presentato una proposta di documento finale che è in distribuzione (vedi allegato).

Marietta TIDEI (PD), relatrice per la X Commissione, osservato preliminarmente che il documento proposto reca osservazioni incisive indicando obiettivi – per così dire – ambiziosi. Illustra quindi le lettere a),d), e), f) g), h), i), j), k), l), m), o), r) ed s) che recano osservazioni di prioritario interesse della X Commissione, inerenti tematiche energetiche.

Stella BIANCHI, relatrice per l'VIII Commissione, nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Tidei esprime apprezzamento per il contenuto della Comunicazione della Commissione soprattutto in merito alla centralità dell'obiettivo del contrasto ai cambiamenti climatici e della realizzazione di una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente. Giudica importante l'impegno del Governo nell'ambito del negoziato con l'ONU, affinché si giunga, entro l'importante conferenza di Parigi del dicembre 2015, alla riduzione di emissione di gas serra. Ri-

chiama, inoltre, la necessità di definire in sede europea sistemi di tassazione che attribuiscano un costo al carbonio (carbon tax) con regole chiare e coerenti che diano alle imprese segnali indispensabili per indirizzare le proprie scelte di investimento verso tecnologie e attività a bassissimo impatto di carbonio. Nel sottolineare, altresì, la necessità di promuovere l'ampliamento della generazione distribuita, come indicato nella comunicazione sull'Unione energetica, favorendo quindi una maggiore capacità da fonti di energia rinnovabile con gli opportuni e necessari interventi di semplificazione amministrativa e con una disciplina dell'autoconsumo e degli oneri di sistema, che tenga insieme le esigenze di garantire la piena funzionalità della rete di trasmissione, fa presente che giudica indispensabile la promozione in sede europea di un disegno di riordino complessivo dei meccanismi di incentivazione alle fonti rinnovabili di energia, per favorirne lo sviluppo su scala continentale con un sistema di regole omogeneo tra i diversi Paesi. Sottolineato, inoltre, che occorre promuovere la ricerca e l'innovazione nell'ambito della produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per sostenere lo sviluppo dell'industria del settore, anche nel nostro Paese, e promuovere sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia prodotta da fonti rinnovabili per migliorarne così la stabilità nell'immissione in rete, ritiene indispensabile un intervento del Governo ai fini dell'adozione della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, in vista della definizione e attuazione di un piano nazionale.

La sottosegretaria Silvia VELO si riserva di approfondire, congiuntamente a un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, i contenuti della proposta di documento finale presentato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 2 luglio 2015.

Audizione nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (Atto n. 169).

Rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.30 alle 18.

Rappresentanti della società geologica italiana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 18.30

Rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.30 alle 18.55.

ALLEGATO

Pacchetto « Unione dell'energia » — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. (COM(2015)80 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020. (COM(2015)81 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica - Una rete elettrica europea pronta per il 2020. (COM(2015)82 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento:

la comunicazione « Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici » (COM(2015)80);

la comunicazione « Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 » (COM(2015)81);

la comunicazione « Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 » (COM(2015)82);

preso atto degli utili elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte; considerato che:

l'energia rappresenta un fattore decisivo per le prospettive di ripresa e lo sviluppo economico e una componente sempre più incisiva nelle attività produttive e nella organizzazione della vita civile;

l'Europa non dispone di fonti proprie in grado di garantirle la piena autosufficienza, atteso che l'impiego del carbone e della lignite, ampiamente utilizzati da alcuni partner, non risultano coerenti con l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra per il contrasto ai cambiamenti climatici;

l'elevata dipendenza dell'Europa si traduce in una considerevole incidenza delle spese per l'acquisto di fonti energetiche nella sua bilancia commerciale;

la dipendenza dall'estero espone, inoltre, l'Europa ad una condizione di vulnerabilità per la inaffidabilità di alcuni paesi fornitori; la riduzione della dipendenza dall'estero e la realizzazione di significativi progressi sul versante dell'efficienza e del risparmio energetico costituiscono, quindi, obiettivi prioritari per il rafforzamento della capacità competitiva dell'Europa negli scenari globali;

per le stesse finalità è indispensabile realizzare una piena integrazione delle reti energetiche nel nostro continente, posto che le interconnessioni potranno evitare discontinuità nella disponibilità di energia, soprattutto nei paesi più periferici e che attualmente registrano una maggiore dipendenza da singoli fornitori, e concorrere ad una riduzione dei prezzi attraverso una distribuzione ottimale dell'energia;

l'obiettivo di assicurare all'Europa approvvigionamenti energetici a prezzi competitivi, sia nel settore del gas che nel settore elettrico, diversificando fonti, fornitori e rotte di approvvigionamento deve quindi costituire uno degli assi portanti della strategia europea in materia;

l'Europa può legittimamente rivendicare un ruolo di guida, a livello internazionale, nella lotta ai cambiamenti climatici per la riduzione di emissioni di gas serra anche alla luce del Pacchetto clima energia al 2030 adottato dal Consiglio dell'unione europea il 14 ottobre 2014 nel semestre di presidenza italiano;

l'Europa ha raggiunto traguardi di grande rilievo nella promozione dell'energia pulita, efficienza energetica e energia da fonti rinnovabili, tanto che si registrano già i primi risultati di disaccoppiamento tra aumento del PIL e andamento delle emissioni di gas serra; tra il 1990 e il 2013 si è avuta infatti una crescita del PIL nella Ue28 pari a +45 per cento e una riduzione dei gas serra con -19 per cento;

i risultati conseguiti nel contrasto ai cambiamenti climatici non appaiono tuttavia ancora pienamente soddisfacenti per garantire che il riscaldamento globale sia contenuto entro la soglia di aumento della temperatura media globale non superiore ai due gradi rispetto ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale, indicata dagli scienziati dell'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) che risponde alle Nazioni unite come soglia da non valicare per evitare effetti catastrofici e ribadita da ultimo nel comunicato conclusivo del G7 a Elmau in Germania del 7 e 8 giugno scorso;

l'Europa deve essere tra i promotori del raggiungimento nel vertice Onu di Parigi di dicembre 2015 di un accordo globale vincolante di riduzione delle emissioni che consenta di non oltrepassare la soglia critica di un aumento di due gradi della temperatura media globale rispetto ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale;

nel rispetto degli obiettivi già fissati al 2050, con una riduzione delle emissioni di gas serra di una quota tra il 40 per cento e il 70 per cento rispetto ai livelli del 2010, e di una totale decarbonizzazione a fine secolo, l'Europa deve farsi promotrice di una profonda riconversione in chiave ecologica dell'economia per arrivare ad una economia a bassissime emissioni di carbonio e attuare così politiche efficaci di contrasto ai cambiamenti climatici;

le politiche per il clima sono infatti per loro natura trasversali e riguardano tutti i settori, dalla produzione industriale all'agricoltura, dai trasporti all'edilizia, dall'organizzazione delle città alla ricerca e innovazione fino alla politica estera e di cooperazione allo sviluppo; è quindi indispensabile che l'Europa prosegua nella definizione di una strategia organica e coerente in materia per massimizzare l'efficacia delle risorse impegnate e conseguire i massimi risultati possibili;

apprezzata l'iniziativa assunta dalla Commissione per la realizzazione di un'Unione dell'energia che, dopo l'Unione monetaria, rappresenta il primo e più significativo progresso sul terreno dell'integrazione negli ultimi anni, tanto più rilevante in quanto investe l'economia reale:

tale iniziativa, che aggiorna gli obiettivi dell'UE in materia di riduzione delle emissioni, rendendoli più ambiziosi, va inserita nello scenario più ampio costituito dal dibattito in atto ai fini della progressiva decarbonizzazione dell'economia, su cui è recentemente intervenuto il G7, anche in vista della riunione del prossimo novembre del COP21 di Parigi;

in tale scenario affinché l'Europa possa esercitare efficacemente la *leader-ship* nei negoziati internazionali, in modo che anche gli altri Paesi e, in particolare, quelli che sono attualmente responsabili delle più consistenti emissioni, a partire dalla Cina e dagli Stati Uniti, siano chiamati ad un impegno serio e concreto per la lotta ai cambiamenti climatici, è indispensabile sostenere con forza la necessità di pervenire ad una disciplina vincolante e condivisa;

preso atto del parere approvato dalla XIV Commissione il 30 giugno 2015,

esprimono una valutazione favorevole sulle comunicazioni in esame;

con le seguenti osservazioni:

- a) il Governo italiano intervenga tempestivamente e puntualmente nelle sedi negoziali sulle comunicazioni europee oggetto del documento e sulle decisioni ulteriori che ad esso faranno seguito, in modo che siano recepiti gli obiettivi e le priorità nazionali in vista della sicurezza energetica e del contrasto ai cambiamenti climatici;
- b) il Governo italiano si attivi affinché l'Unione europea promuova il raggiungimento nel vertice Onu di Parigi (30 novembre 11 dicembre 2015) di un accordo globale vincolante che garantisca il rispetto dell'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media globale entro la soglia di due gradi rispetto ai livelli precedenti la rivoluzione industriale in vigore dal 2020, come stabilito anche nelle conclusioni del G7 che si è concluso a Elmau, in Germania l'8 giugno 2014;

- c) il Governo italiano si attivi affinché l'Unione europea promuova in sede di negoziato ONU la definizione e l'avvio di un sistema di revisione dinamica degli impegni assunti di riduzione delle emissioni di gas serra e di monitoraggio degli stessi per assicurare il rispetto effettivo dell'obiettivo di non superare la soglia di aumento dei due gradi così come la definizione e implementazione di misure di riduzione delle emissioni di gas serra nel periodo tra il 2015 e il 2020, data di entrata in vigore dell'accordo da sottoscrivere alla fine dell'anno a Parigi;
- d) con riguardo al tema delle interconnessioni, il Governo si attivi per un impegno concreto dell'Unione europea per consentire la realizzazione, nel più breve tempo possibile, della piena interconnessione delle reti a livello continentale, individuando e stanziando le risorse necessarie allo scopo, a integrazione di quelle già disponibili – tra le quali, in particolare, quelle del Meccanismo per collegare l'Europa – che appaiono largamente insufficienti;
- e) si percorra con decisione la via della piena interconnessione, il potenziamento e l'ammodernamento delle reti elettriche e del gas, anche per ridurre le dispersioni, sulla base di un disegno strategico coerente che non sia rimesso alle iniziative di singoli paesi o operatori, ma che risponda a una logica sistemica che assuma le esigenze comuni;
- f) si valuti con attenzione l'opportunità di rapportare l'obbligo del 10 per cento di interconnessione minima non tanto alla capacità installata ma all'energia complessivamente utilizzata in un Paese in un dato periodo o alla punta di capacità effettivamente utilizzata nell'anno;
- g) si consideri che una completa interconnessione potrà risultare decisiva anche ai fini di nuove modalità di approvvigionamento quali, ad esempio, la realizzazione di un hub del gas nell'Europa meridionale per il quale l'Italia può legittimamente candidarsi e si valuti, in pro-

spettiva, l'affrancamento dalle fonti fossili in coerenza con gli obiettivi al 2050 e con la decarbonizzazione a fine secolo;

- *h)* si rafforzi il coordinamento tra le autorità di regolazione con l'obiettivo finale di un regolatore unico in concomitanza con il mercato unico;
- *i)* si operi affinché si arrivi a convergenza in materia di accesso alle reti, di funzionamento dei mercati e all'armonica attuazione delle liberalizzazione di settore:
- *j)* si provveda senza indugio e con tutte le misure necessarie a superare le barriere tecniche e regolatorie che ancora impediscono la piena realizzazione di un mercato integrato;
- k) si promuova l'ampliamento della generazione distribuita, come indicato nella comunicazione sull'Unione energetica, favorendo quindi una maggiore capacità da fonti di energia rinnovabile con gli opportuni e necessari interventi di semplificazione amministrativa e con una disciplina dell'autoconsumo e degli oneri di sistema che tenga insieme le esigenze di garantire la piena ed equa funzionalità della rete di trasmissione senza penalizzare in modo improprio la generazione distribuita;
- l) si promuova in sede europea un disegno di riordino complessivo dei meccanismi di incentivazione alle fonti rinnovabili di energia per favorirne lo sviluppo su scala continentale con un sistema di regole stabile e omogeneo tra i diversi paesi;
- m) si promuova la ricerca e l'innovazione nell'ambito della produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per sostenere lo sviluppo dell'industria del settore, anche nel nostro paese, e promuovere i sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia prodotta da fonti rinnovabili per migliorarne così la stabilità nell'immissione in rete;
- *n)* si definiscano, all'interno della strategia complessiva dell'Unione dell'energia, obiettivi coerenti nei diversi set-

- tori interessati, a partire dai trasporti, favorendo in particolare la ricerca e l'utilizzo di biocombustibili di seconda e terza generazione, promuovendo la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico, l'uso dell'auto ibrida ed elettrica e i sistemi di *car-sharing*;
- o) si sostengano, anche mediante lo stanziamento di risorse finanziarie, gli investimenti per la realizzazione di reti elettriche intelligenti (smart grids) e dei sistemi di gestione intelligente attraverso l'utilizzo della tecnologia digitale, relativamente alle quali il nostro Paese può offrire la best practice costituita dall'esperienza dei contatori intelligenti;
- p) si provveda a promuovere una revisione del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) per correggerne i limiti e i difetti che ne hanno pregiudicato la capacità di svolgere la funzione di strumento rilevante dell'Unione europea per ridurre le emissioni di gas serra, con particolare riguardo ai cosiddetti settori energivori. Tale riforma dovrà perseguire l'obiettivo di rendere il sistema efficace nell'attribuire un costo alle emissioni di gas serra prodotte, anche allargando l'ambito delle imprese coinvolte;
- *q)* si valuti l'opportunità di una definizione in sede europea di sistemi di tassazione che attribuiscano un costo al carbonio *carbon tax* e di un sistema di regole chiaro, coerente, uniforme e stabile nel tempo che dia il giusto segnale alle imprese per indirizzare le proprie scelte di investimento verso tecnologie e attività a bassissimo impatto di carbonio;
- r) si traduca concretamente l'obiettivo prospettato della partecipazione della Commissione europea nei rapporti con i Paesi fornitori, anche promuovendo il coinvolgimento dell'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in modo da rafforzare la capacità negoziale dell'Europa nel suo complesso;
- s) nel quadro della cooperazione internazionale, si promuovano partenariati con i paesi del Nord Africa, finalizzati non

soltanto a garantire all'UE l'accesso alle fonti energetiche ma anche a favorire lo sviluppo di tali paesi, in particolare incoraggiando le loro potenzialità in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili, solare innanzitutto;

- t) il Governo valuti l'opportunità di avviare un riesame della strategia energetica nazionale per renderla coerente con gli obiettivi dell'Unione energetica e della politica per il clima e, in particolare, con il raggiungimento dell'obiettivo di contenere in non più di due gradi l'aumento della temperatura media globale rispetto al periodo precedente alla rivoluzione industriale;
- u) si avvii una ricognizione dei sussidi alle fonti fossili ancora presenti nel nostro Paese e si proceda alla loro eliminazione così come previsto dalle comunicazioni oggetto del documento;
- v) si prosegua con forza nell'azione di promozione dell'efficienza energetica quale vera e propria fonte di energia, sostenendo con le opportune misure anche di natura finanziaria la stabilità di strumenti quali il credito di imposta per chi realizza interventi di riqualificazione ambientale ed energetica così come la definizione e attuazione di un piano di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici e, infine, definendo e attuando gli strumenti finanziari opportuni per avviare interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico su ampia scala, anche per migliorare la qualità edilizia nelle città e, in particolare, nelle aree periferiche;
- w) si sostenga con gli opportuni strumenti l'azione dei sindaci e delle ammi-

- nistrazioni locali impegnati nel rendere le città e i territori amministrati esempi di eccellenza nella trasformazione in *smart cities and areas*, città e territori intelligenti nella prestazione dei servizi ai cittadini e nell'uso delle risorse naturali e dell'energia, e comunità resilienti in grado di sopportare al meglio l'impatto dei cambiamenti climatici in atto anche con interventi costanti e programmati nel tempo di messa in sicurezza del territorio;
- x) il Governo provveda all'adozione della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, già approvata dalla Conferenza unificata, con decreto del competente Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in vista della definizione e attuazione di un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
- y) si promuova la definizione di criteri e modalità con i quali gli appalti pubblici possano diventare un catalizzatore di innovazione industriale e uno stimolo alla ricerca e alla crescita ecologica;
- z) si promuova un rafforzamento della ricerca pubblica e un maggiore coordinamento a livello europeo per indirizzarla con più efficacia verso la non più rinviabile riconversione ecologica dell'economia che deve diventare a bassissime emissioni di carbonio in coerenza con gli obiettivi di politica per il clima adottati;
- *aa)* si definiscano e si dia avvio a politiche industriali per promuovere tecnologie e attività economiche a bassissime emissioni di carbonio in coerenza con gli obiettivi di politica per il clima adottati e si dia impulso all'economia circolare, efficiente nell'uso di risorse naturali.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme	
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva	
2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status	
di protezione internazionale. Atto n. 170 (Seguito dell'esame e rinvio)	21
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098	
Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	21
ALLEGATO 1: (Emendamenti approvati)	36
ALLEGATO 2: (Nuovo emendamento del relatore)	44
AVVERTENZA	36

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1º luglio 2015.

Roberta AGOSTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI, indi del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1º luglio 2015.

Roberta AGOSTINI, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori e facendo riferimento ad alcune dichiarazioni pubbliche del Governo, ritiene scorretto imputare al Movimento 5 Stelle la responsabilità di una eventuale mancata modifica della cosiddetta legge Severino. Al riguardo, osserva invece che il suo gruppo è favorevole alla modifica di tale legge e che la contrarietà riguarda piuttosto l'ipotesi di una revisione unilaterale imposta dal Partito Democratico attraverso lo strumento della delega.

Roberta AGOSTINI, presidente, invita i deputati ad attenersi all'oggetto del provvedimento, ricordando che si è nella fase dell'esame degli emendamenti. Avverte, quindi, che occorre riprendere l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra il suo emendamento 9.573, ricordando che un emendamento simile presentato dal suo gruppo, fu approvato in sede di esame di un precedente provvedimento in materia di pubblica amministrazione, senza che peraltro alla disposizione sia stata data attuazione.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 9.573.

Roberta LOMBARDI (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Grillo 9.620, di cui è cofirmataria, avanzata nella seduta di ieri dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Grillo 9.620 così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Grillo 9.620 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rampelli 9.398, identico all'emendamento Centemero 9.13: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Centemero 9.13, nonché gli identici emendamenti Centemero 9.25, Gasparini 9.275 e Quaranta 9.476.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento Pesco 9.56, di cui è cofirmataria, sottolineando l'esigenza di realizzare le condizioni per l'imparzialità dell'organo di valutazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 9.56.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra il suo emendamento 9.575, richiamando l'esigenza di evitare che si venga a creare un'eccessiva discrezionalità nella revoca degli incarichi dei dirigenti.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 9.575.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Dieni 9.534, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dieni 9.534, Lombardi 9.579 e Martelli 9.257.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Dieni 9.535, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dieni 9.535 e Lombardi 9.577, nonché gli identici emendamenti Costantino 9.500, D'Alia 9.605 e Dorina Bianchi 9.667.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il suo emendamento 9.281, giudicando opportuno motivare la mancata conferma di un dirigente nel suo incarico.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 9.281.

Roberta AGOSTINI, presidente, avverte che l'emendamento Lombardi 9.583 non sarà posto in votazione in quanto di contenuto identico all'emendamento Lombardi 9.585, correttamente riferito alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 9.

Constata, poi, l'assenza dei presentatori degli emendamenti Catania 9.355 e Di Gioia 9.416: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Marco MICCOLI (PD) ritira il suo emendamento 9.370 e illustra il suo emendamento 9.363.

Mara MUCCI (Misto-AL), condividendo il contenuto dell'emendamento Miccoli 9.36, osserva che esso va nella direzione di evitare una penalizzazione per i dirigenti che non abbiano avuto incarico con provvedimento motivato a seguito di bandi utili per un periodo di due anni.

La Commissione respinge l'emendamento Miccoli 9.363.

Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rostan 9.206, identico all'emendamento Centemero 9.164: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 9.164.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il suo emendamento 9.287, richiamando l'esigenza di sottrarre il dirigente rimasto privo di incarico ad una penalizzazione immotivata, slegata da una valutazione negativa dei risultati.

La ministra Maria Anna MADIA fa notare che il provvedimento, anche in l'emendamento Misuraca 9.446.

virtù delle modifiche finora apportate, non prevede, per i dirigenti immessi al ruolo a seguito di concorso, alcuna perdita dell'abilitazione che non sia connessa ad una valutazione negativa dei risultati raggiunti.

Osserva, quindi, che il testo appare equilibrato e rispettoso dell'articolo 97 della Costituzione, in quanto, nel rispettare il principio dell'accesso alle pubbliche amministrazioni per concorso, non esclude l'inamovibilità, prevedendo peraltro adeguate garanzie per coloro che sono in attesa di interpello, per i quali si prevede l'erogazione del trattamento economico base.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mucci 9.287 e Centemero 9.187.

Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Catania 9.353, Rampelli 9.397 e Gigli 9.464: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Centemero 9.14 e Dieni 9.626.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra il proprio emendamento 9.581, volto a rendere il provvedimento di decadenza del dirigente dal ruolo unico sindacabile dinanzi al giudice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 9.581 e Centemero 9.138.

Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Riccardo Gallo 9.99, Albanella 9.385, De Girolamo 9.454 e Sgambato 9.510: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Emanuele FIANO (PD) sottoscrive l'emendamento D'Attorre 9.327.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive La Commissione respinge gli identici emendamenti Centemero 9.148, D'Attorre 9.327, Misuraca 9.446 e Dieni 9.625.

Paola PINNA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Mazziotti Di Celso 9.321.

La Commissione respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 9.321.

Alan FERRARI (PD) ritira il proprio emendamento 9.218.

Marco MICCOLI (PD) ritira l'emendamento Martelli 9.364, di cui è cofirmatario.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) illustra l'emendamento Fauttilli 9.472, di cui è cofirmatario, volto a collegare la decadenza del dirigente dal ruolo unico a valutazioni negative, e non semplicemente al prolungarsi di un periodo di collocamento in disponibilità.

Ernesto CARBONE (PD), relatore, fa presente che il contenuto dell'emendamento Fauttilli 9.472 sarà recepito in emendamenti successivi.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), alla luce dell'assicurazione fornita dal relatore, ritira l'emendamento Fauttilli 9.472, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Gasparini 9.383 (vedi allegato 1).

Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rostan 9.207: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 9.165 e Mucci 9.278.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra il proprio emendamento 9.585, che persegue l'obiettivo di evitare la possibilità che un dirigente possa porsi in aspettativa per svolgere attività lavorativa nel settore pri-

vato, circostanza che potrebbe produrre delle commistioni di interessi.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 9.585.

Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rampelli 9.396: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Centemero 9.15 e approva gli identici emendamenti Centemero 9.26, Gasparini 9.276, Piccione 9.334 e Quaranta 9.479 (*vedi allegato 1*).

Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Di Gioia 9.414: s'intende che vi abbia rinunciato.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra il proprio emendamento 9.588, facendo presente che incarichi di studio per i dirigenti potrebbero prestarsi strumentalmente allo scopo di compensare soggetti che abbiano favorito il personale politico.

La ministra Maria Anna MADIA rileva che la soluzione per tale problema è appunto la creazione del ruolo unico dei dirigenti, attraverso il quale ci si pone lo scopo di eliminare le « zone grigie » appena descritte.

Roberta LOMBARDI (M5S) ribadisce che si rende necessaria un'esplicita abrogazione della disposizione recata dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la possibilità per i dirigenti in disponibilità di svolgere incarichi su richiesta degli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni.

La ministra Maria Anna MADIA chiarisce che nella prassi gli incarichi di studio vengono assegnati a dirigenti che sono considerati inadatti all'attività gestionale, rilevando in proposito che, grazie all'introduzione del ruolo unico, viene meno l'obbligo per la pubblica amministrazione di assegnare incarichi ai dirigenti.

Mara MUCCI (Misto-AL) formula l'auspicio, onde evitare lo spreco di risorse umane, che la pubblica amministrazione sia effettivamente capace di svolgere valutazioni nei confronti dei dirigenti anche negative.

Alan FERRARI (PD) rileva come, in base all'impianto della riforma in discussione, sia possibile far ripartire la macchina della pubblica amministrazione, purché vi sia una piena collaborazione di tutte le parti interessate.

Riccardo NUTI (M5S) chiede se e in quale parte della legge sia previsto che, con il nuovo regime del ruolo unico, possano essere attribuiti ai dirigenti incarichi di tipo esclusivamente gestionale.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 9.588.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 9.286.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mucci 9.286 e 9.289.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) illustra il proprio emendamento 9.463, volto ad offrire al dirigente senza incarico la possibilità di essere utilizzato per compiti diversi.

La Commissione respinge l'emendamento Gigli 9.463.

Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rampelli 9.395: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 9.16.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 9.349.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 9.349.

Alan FERRARI (PD) ritira l'emendamento Coppola 9.330, di cui è cofirmatario.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) sottoscrive l'emendamento Ottobre 9.457.

La Commissione respinge l'emendamento Ottobre 9.457.

Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Centemero 9.163: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Dieni 9.634.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Centemero 9.139: s'intende che vi abbia rinunciato.

Paola PINNA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Catania 9.350.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Catania 9.350 e Dieni 9.635.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Centemero 9.166: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 9.590.

Paola PINNA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Mazziotti Di Celso 9.322.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mazziotti Di Celso 9.322 e Mucci 9.291.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento 9.31, di cui è prima firmataria, volto a prevedere l'esonero da ogni addebito dei dirigenti in determinati casi, con imputazione ai vertici delle amministrazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 9.31.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Baroni 9.540, di cui è cofirmatario, volto a contrastare il tentativo di deresponsabilizzare gli organi di indirizzo politico-amministrativo, insito nel disegno di legge in oggetto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baroni 9.540 e Dieni 9.636.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Centemero 9.17: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra l'emendamento 9.493, di cui è primo firmatario, volto a ripristinare la centralità della contrattazione collettiva sul tema della retribuzione della dirigenza.

La Commissione respinge l'emendamento Quaranta 9.493.

Marco MICCOLI (PD) illustra l'emendamento 9.369, di cui è primo firmatario, che, come una serie di altri emendamenti riferiti all'articolo 9 e all'articolo 13, riguarda il tema della contrattazione collettiva nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Miccoli 9.369.

Alan FERRARI (PD) ritira i propri emendamenti 9.219 e 9.220.

Marco MICCOLI (PD) ritira l'emendamento 9.368, di cui è primo firmatario, e l'emendamento Martelli 9.361, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 9.43.

Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Rampelli 9.394 e Centemero 9.18, nonché dell'emendamento Centemero 9.126: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 9.59.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Lombardi 9.592, di cui è cofirmatario, volto a fissare un tetto alla retribuzione dei dirigenti, compreso il cumulo di voci aggiuntive, pari alla retribuzione annua del Presidente della Repubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 9.592.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Lombardi 9.244, di cui è cofirmatario, volto a fissare limiti per l'erogazione dei rimborsi e delle indennità di missione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 9.244, Dieni 9.638 e Quaranta 9.494.

Marco MICCOLI (PD) illustra l'emendamento 9.367, di cui è primo firmatario, analogo al precedente emendamento sul quale è intervenuto.

La Commissione respinge l'emendamento Miccoli 9.367.

Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Centemero 9.169: s'intende che vi abbia rinunciato.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 9.116, volto a superare l'eventuale problema dell'erogazione di somme non corrisposte per il periodo compreso tra il 2010 e il 2015 per gli scatti stipendiali, problema in realtà superato dalla recente sentenza della Corte costituzionale. Sottolinea che la so-

luzione alla base di tale proposta emendativa appare di buon senso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 9.116, 9.115 e 9.114.

Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Rampelli 9.393 e Centemero 9.19, nonché dell'emendamento Giammanco 9.29: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Giorgis 9.316.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento De Girolamo 9.455.

Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Sgambato 9.509, Misuraca 9.447, D'Attorre 9.325 e Albanella 9.384: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento De Girolamo 9.455.

Stefano QUARANTA (SEL) sottoscrive l'emendamento Gribaudo 9.647.

Giuseppe LAURICELLA (PD) sottoscrive l'emendamento Lattuca 9.609.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Centemero 9.74: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gribaudo 9.647, Ciprini 9.666, Rizzetto 9.117 e Lattuca 9.609, nonché l'emendamento D'Alia 9.606.

Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Centemero 9.149 e Riccardo Gallo 9.98: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dieni 9.640 e D'Alia 9.607.

Paola PINNA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Monchiero 9.300.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Monchiero 9.300 e Martelli 9.258.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Fauttilli 9.473: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento Sisto 9.168.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Sisto 9.168 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Lombardi 9.30.

Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Centemero 9.73: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento D'Alia 9.247.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Alia 9.247 e 9.608.

Riccardo NUTI (M5S) si dichiara favorevole sull'emendamento Ciprini 9.27, volto a prevedere l'adeguamento delle piante organiche delle pubbliche amministrazioni e la loro pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 9.27 e Pesco 9.42.

Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Centemero 9.62 e 9.178: s'intende che vi abbia rinunciato.

Ernesto CARBONE (PD), relatore, propone una riformulazione dell'emendamento Miotto 9.204, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Anna Margherita MIOTTO (PD) riformula il proprio emendamento 9.204, nei termini proposti dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento 9.204, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 9.204 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Miotto 9.203.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che, in seguito all'accantonamento dell'emendamento Miotto 9.203, sono accantonati gli emendamenti da Grillo 9.664 a Miotto 9.205, riferiti all'articolo 9, lettera *o*) del comma 1.

La Commissione respinge con distinte votazione gli emendamenti Baroni 9.545 e 9.659.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Centemero 9.167: s'intende che via abbia rinunciato.

Riccardo NUTI (M5S) illustra il suo emendamento 9.548, sottolineando come esso preveda l'obbligo di sospensione cautelare dall'impiego del personale condannato in via definitiva dalla Corte dei conti per condotte dolose.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nuti 9.548 e 9.550, approva l'emendamento Famiglietti 9.382 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Mucci 9.282.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Gasparini 9.649.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gasparini 9.649 e Marguerettaz 9.507.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che si procederà ora alla votazione dell'articolo aggiuntivo 9.01000 del relatore e dei relativi subemendamenti.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive il subemendamento Misuraca 0.9.01000.1.

La Commissione respinge il subemendamento Misuraca 0.9.01000.1.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive il subemendamento Misuraca 0.9.01000.2.

La Commissione respinge il subemendamento Misuraca 0.9.01000.2.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, prende atto che i subemendamenti Gasparini 0.9.01000.3 e Famiglietti 0.9.01000.4 sono stati ritirati.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 9.01000 del relatore (vedi allegato 1).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Zardini 9.05 e Ribaudo 9.07: s'intende che via abbiano rinunciato.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 9.09, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lombardi 9.09.

Ernesto CARBONE (PD), relatore, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 13, esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Meloni 13.39, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Invita al ritiro dell'emendamento Miccoli 13.92, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Monchiero 13.101. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Marco Meloni 13.47.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Marco Meloni 13.38, 13.37, 13.40, 13.45 e Dell'Aringa 13.78, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Pinna 13.113, invitando poi al ritiro dell'emendamento Gnecchi 13.54. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Ferrari 13.66, invitando al ritiro degli emendamenti Rubinato 13.116. 13.61 e 13.62. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Fabbri 13.102, proponendo poi l'accantonamento dell'emendamento Alfreider 13.141. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Fiano 13.148, raccomandando infine l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 13.01. Esprime, inoltre, parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 13.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che, prima di procedere con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, si esamineranno gli emendamenti riferiti all'articolo 9, precedentemente accantonate.

Ernesto CARBONE (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 9.203 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Anna Margherita MIOTTO (PD) riformula il suo emendamento 9.203 nei termini proposti dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 9.203, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 9.203 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che gli emendamenti Grillo 9.664, 9.657, 9.656, nonché gli emendamenti Dieni 9.641, Monchiero 9.378, Calabrò 9.248, Di Vita 9.660 si intendono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Miotto 9.203 (Nuova formulazione) e che l'emendamento Silvia Giordano 9.642 si intende assorbito dall'approvazione del medesimo emendamento Miotto 9.203 (Nuova formulazione).

La Commissione respinge l'emendamenti Baroni 9.542.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Lorefice 9.662, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 9.662.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Grillo 9.639, di cui è cofirmatario raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 9.639.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Baroni 9.196, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baroni 9.196, Silvia Giordano 9.622, Di Vita 9.651, Lorefice 9.624, Costantino 9.505 e 9.503.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Mantero 9.627, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 9.627.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Silvia Giordano 9.653, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 9.653.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Cozzolino 9.536, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 9.536.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento Grillo 9.655, di cui è cofirmataria, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 9.655.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che l'emendamento Gebhard 9.508 è stato ritirato.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Lorefice 9.654, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 9.654.

Paola PINNA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Monchiero 9.377 e lo riformula nei termini proposti dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Monchiero 9.377, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Monchiero 9.377 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che gli emendamenti Baroni 9.629 e Silvia Giordano 9.661 si intendono preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento Monchiero 9.377 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1.).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Vita 9.197, Baroni 9.658 e Mantero 9.663.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Lorefice 9.644, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lorefice 9.644 e 9.650, nonché Di Vita 9.637.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Lorefice 9.199, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 9.199.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Silvia Giordano 9.198, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 9.198, Mantero 9.646 e Dieni 9.643, nonché gli emendamenti Baroni 9.648, nonché Grillo 9.652.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Baroni 9.543, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 9.543, nonché Costantino 9.504 e approva l'emendamento Miotto 9.205 (vedi allegato 1).

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che si procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, sulle quali il relatore ed il Governo hanno già espresso i prescritti pareri. Avverte, altresì, che l'emendamento Mucci 13.86 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.1000 del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Pinna 13.103.

Dorina BIANCHI (AP) annuncia di voler sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma De Girolamo. La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Girolamo 13.117, 13.118 e 13.119.

Mara MUCCI (Misto-AL) ritira il proprio emendamento 13.87.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Rampelli 13.111 e 13.112: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Marco Meloni 13.44.

Ernesto CARBONE (PD), relatore, propone di riformulare l'emendamento Marco Meloni 13.39 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Marco MELONI (PD) riformula il suo emendamento 13.39 nei termini proposti dal relatore.

La Ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Meloni 13.39, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Marco Meloni 13.39 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1) e respinge gli emendamenti Ciprini 13.10 e 13.12, l'emendamento Centemero 13.1, nonché l'emendamento Quaranta 13.135.

Marco MICCOLI (PD) ritira il proprio emendamento 13.92.

Paola PINNA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Monchiero 13.101.

La Commissione approva l'emendamento Monchiero 13.101 (vedi allegato 1).

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che l'emendamento Invernizzi 13.30 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento Monchiero 13.101.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pinna 13.106 e 13.105 e approva l'emendamento Marco Meloni 13.47 (*vedi allegato 1*).

Mara MUCCI (Misto-AL) ritira il proprio emendamento 13.91.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rizzetto 13.20: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 13.11 e Marroni 13.126.

Marco MICCOLI (PD) ritira l'emendamento Damiano 13.99, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento D'Alia 13.68.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento Dieni 13.36, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Dieni 13.36.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fucci 13.143: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 13.5, 13.17 e 13.16.

Ernesto CARBONE (PD), relatore, propone una riformulazione dell'emendamento Marco Meloni 13.38 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Marco MELONI (PD) riformula il suo emendamento 13.38 nei termini proposti dal relatore.

La Ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Marco Meloni 13.38, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Marco Meloni 13.38 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Ernesto CARBONE (PD), relatore, propone una riformulazione dell'emendamento Marco Meloni 13.37 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Marco MELONI (PD) riformula il suo emendamento 13.37 nei termini proposti dal relatore.

La Ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Meloni 13.37, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Marco Meloni 13.37 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Ernesto CARBONE (PD), relatore, propone una riformulazione dell'emendamento Marco Meloni 13.40 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Marco MELONI (PD) riformula il suo emendamento 13.40 nei termini proposti dal relatore.

La Ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Meloni 13.40, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Marco Meloni 13.40 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Marco MELONI (PD) ritira il proprio emendamento 13.46.

La Commissione respinge l'emendamento Damiano 13.100.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza del presentatore del-

l'emendamento Di Gioia 13.115: s'intende che vi abbia rinunciato.

Ernesto CARBONE (PD), relatore, propone una riformulazione dell'emendamento Marco Meloni 13.45 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Marco MELONI (PD) riformula il suo emendamento 13.45 nei termini proposti dal relatore.

La Ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Meloni 13.45, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Marco Meloni 13.45 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

La Commissione respinge l'emendamento Fabbri 13.81.

Marco MICCOLI (PD) sottoscrive l'emendamento Dell'Aringa 13.78.

Ernesto CARBONE (PD), relatore, propone una riformulazione dell'emendamento Dell'Aringa 13.78 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Marco MICCOLI (PD), nella sua qualità di cofirmatario, riformula l'emendamento Dell'Aringa 13.78 nei termini proposti dal relatore.

La Ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Dell'Aringa 13.78, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Dell'Aringa 13.78 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che gli emendamenti Invernizzi 13.31, D'Alia 13.69 e 13.70, Centemero 13.2, Rampelli 13.110, Miccoli 13.93, Nuti 13.59 e 13.77, Centemero 13.13 e 13.3, Miccoli 13.94, Rampelli 13.109 e Quaranta

13.136 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento Dell'Aringa 13.78, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 13.6 e Ciprini 13.18.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il suo emendamento 13.76.

Teresa PICCIONE (PD) ritira il suo emendamento 13.84.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) illustra il proprio emendamento 13.129, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gigli 13.129 e Costantino 13.133, nonché gli identici emendamenti Quaranta 13.138 e Centemero 13.14 e gli identici emendamenti Centemero 13.7, Gasparini 13.79, Piccione 13.85, Costantino 13.134 e Gigli 13.130.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento Ciprini 13.9, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 13.9.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Censore 13.142: s'intende che vi abbia rinunciato.

Riccardo NUTI (M5S) illustra il proprio emendamento 13.149, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Nuti 13.149.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Bruno Bossio 13.147 e Mognato 13.64: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) illustra il proprio emendamento 13.132, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Gigli 13.132.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra il suo emendamento 13.55, volto a sopprimere la lettera *g*) del comma 1 in materia di delega al Governo per la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni. Sottolinea che lo scopo dell'emendamento è quello di evitare nuovi blocchi del *turn over*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 13.55, Marco Meloni 13.42, Gribaudo 13.60 e Invernizzi 13.32.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento 13.56, di cui è prima firmataria, volto a sopprimere la lettera *h*) del comma 1 che delega il Governo ad adottare misure in materia di flessibilità del lavoro. Sottolinea come il termine « flessibilità » sia molto simile a quello di « precarietà ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 13.56, Ciprini 13.26, gli identici emendamenti Centemero 13.15 e Quaranta 13.139, nonché gli emendamenti De Girolamo 13.120, 13.121 e 13.122 e approva l'emendamento Pinna 13.113 (vedi allegato 1).

Roberta LOMBARDI (M5S) sottoscrive l'emendamento Ciprini 13.8 e lo illustra. L'emendamento è teso a sostituire gli incentivi in denaro ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che costituiscono un enorme aggravio di spesa per le amministrazioni medesime, con *benefit* di natura alternativa.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 13.8.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Gebhard 13.140, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Miccoli 13.96 e 13.95.

Marco MICCOLI (PD), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Gnecchi 13.54, insiste per la sua votazione. Invita il Governo a riflettere sul tema dell'emendamento, che è quello di evitare una discriminazione nei confronti delle lavoratrici su un tema rilevante come quello delle pensioni. Sottolinea che l'emendamento non comporta costi aggiuntivi.

Ernesto CARBONE (PD), relatore, concorda sulla rilevanza dell'emendamento, ma lo ritiene estraneo al disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione. Ritiene che la questione posta dall'emendamento possa trovare adeguata soluzione in un successivo disegno di legge concernente il tema delle pensioni.

La Commissione respinge l'emendamento Gnecchi 13.54.

Francesco SANNA (PD) sottoscrive l'emendamento Invernizzi 13.33.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 13.33 e Pinna 13.107.

Paola PINNA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Antimo Cesaro 13.104.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Antimo Cesaro 13.104 e Miccoli 13.97, approva l'emendamento Ferrari 13.66 (*vedi allegato 1*) e respinge gli emendamenti Mucci 13.80, Invernizzi 13.35 e D'Alia 13.71.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) sottoscrive l'emendamento Ottobre 13.128.

La Commissione respinge l'emendamento Ottobre 13.128.

Donata LENZI (PD) illustra il proprio emendamento 13.63, volto a introdurre l'obbligo della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del dipendente condannato in primo grado. Richiama al proposito casi a lei noti di dipendenti che, denunciati, hanno continuato a lavorare anche per dieci anni.

Francesco Paolo SISTO, presidente, sottolinea come si assista sempre più di continuo a tentativi di incrinare il principio costituzionale di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, nel confermare il parere contrario, rileva che già esistono strumenti per provvedere alla sospensione dei dipendenti denunciati.

La Commissione respinge l'emendamento Lenzi 13.63.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Rubinato 13.116, 13.61 e 13.62: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 13.27.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento 13.75, di cui è primo firmatario, volto a prevedere, per tutti i dipendenti pubblici e, quindi, anche per quelli degli organi costituzionali, della magistratura e delle autorità amministrative indipendenti che non sino corrisposte indennità in caso di comando. In questo modo, si vuole evitare distacchi di dipendenti dovute a situazioni clientelari e non a reali esigenze di organico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nuti 13.75, Pesco 13.29, Miccoli 13.98 e Pesco 13.28.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento 13.57, di cui è prima firmataria, volto a individuare criteri di distinzione tra atti di gestione puramente

amministrativa e atti propri degli organi di vertice politico.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 13.57.

Paola PINNA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Mazziotti Di Celso 13.82.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mazziotti Di Celso 13.82 e Mucci 13.89.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che l'emendamento Sisto 13.25 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fabbri 13.102 (vedi allegato 1) e respinge l'emendamento Dorina Bianchi 13.72. Accantona, inoltre, l'emendamento Alfreider 13.141.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che in seguito all'accantonamento dell'emendamento Alfreider 13.141 sono accantonati anche gli emendamenti Cozzolino 13.51 e Marguerettaz 13.127, in quanto riferiti alla lettera *q*) del comma 1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mucci 13.90 e De Girolamo 13.123.

Cristian INVERNIZZI (LNA) sottoscrive gli emendamenti Molteni 13.19, 13.24 e 13.22.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 13.19, 13.24 e 13.22.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marco Meloni 13.50: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dorina Bianchi 13.73 e Cominardi 13.146.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento Cominardi 13.144, di cui è cofirmataria, volto a prevedere meccanismi di sospensione di trattamenti economici per i dirigenti e gli amministratori indagati e il divieto di erogazione di trattamenti economici in caso di sentenza di condanna definitiva. Invita il Governo a una riflessione sul tema.

Ernesto CARBONE (PD), relatore, conferma il parere contrario sull'emendamento Cominardi 13.144.

La Commissione respinge l'emendamento Cominardi 13.144.

Francesco Paolo SISTO, presidente, sospende brevemente la seduta per permettere ai deputati della Commissione di partecipare alle votazioni del Parlamento in seduta comune.

La seduta, sospesa alle 17.05, è ripresa alle 17.25.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, riprendendo l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, avverte che si procederà ora alla votazione dell'emendamento Quaranta 13.137.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quaranta 13.137, Cominardi 13.145 e Centemero 13.4.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rampelli 13.108: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Fiano 13.148 (vedi allegato 1).

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Girolamo 13.124: s'intende che vi abbia rinunciato.

Roberta LOMBARDI (M5S) preannuncia il suo voto contrario sull'articolo aggiuntivo 13.01 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 13.01 del relatore (*vedi allegato 1*) e respinge l'articolo aggiuntivo Gnecchi 13.02.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che il relatore ha presentato il nuovo emendamento 2.1001 (vedi allegato 2) e comunica che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato per le ore 10 di martedì 7 luglio 2015. Quindi, nessun altro chiedendo di inter-

venire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 9

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta aggiungere le seguenti: purché motivata e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva.

9.620. (Nuova formulazione) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: periodo di collocamento in disponibilità inserire le seguenti: successivo a valutazione negativa.

9. 383. Gasparini.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.

* 9. 26. Centemero.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo

2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.

* 9. 276. Gasparini.

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le parole: previsione della possibilità per i dirigenti collocati in disponibilità di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.

* 9. 334. Piccione.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 dei codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.

* 9. 479. Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: disciplina del conferimento degli incarichi aggiungere le seguenti: prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio..

9. 168. Sisto, Centemero, Occhiuto, Dorina Bianchi.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: direttore sanitario aggiungere le seguenti:, ove previsto dalla legislazione regionale il direttore dei servizi socio-sanitari,.

9. 204. (Nuova formulazione) Miotto.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e valutazione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera o):

dopo le parole: rosa di candidati aggiungere le seguenti: costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione che procede secondo le modalità dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 502 e successive modificazioni:

conseguentemente sopprimere le parole: individuati e previo colloquio.

9. 203. (Nuova formulazione) Miotto.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari con le seguenti: sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda.

9. 377. (Nuova formulazione) Monchiero, Pinna.

Al comma 1 lettera o), aggiungere, in fine, le parole: , definizione della modalità per l'applicazione delle norme derivanti dalla presente lettera alle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

9. 205. Miotto.

Al comma 2, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: di concerto, per i profili di competenza re-

lativi alla lettera *o*), con il Ministro della salute,

9. 382. Famiglietti.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di Avvocatura dello Stato).

1. Alla legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« ART. 16-bis — (Natura e durata degli incarichi direttivi nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) — 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'Avvocato Generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni ed assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.

- 2. L'incarico di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale dello Stato ha natura temporanea ed è conferito per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.
- 4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), della legge 3 aprile 1979, n. 103 e il parere sul

conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita e desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato e ricavabili dall'esame dell'attività svolta.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103 o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio. »

9. 01000. Il relatore.

ART. 13

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento della capacità dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilità di concentrare la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi concorsi;

13. 39. (*Nuova formulazione*) Marco Meloni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche con le seguenti: svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e con applicazione di criteri

di valutazione uniformi per assicurare omogeneità qualitativa e professionale su tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti.

13. 101. Monchiero, Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: da parte fino a: legge 7 aprile 2014, n. 56 con le seguenti: a livello provinciale.

13. 47. Marco Meloni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) superamento del mero voto minimo di laurea quale requisito per l'accesso ai concorsi e possibilità di valutarlo in rapporto a fattori inerenti all'istituzione che lo ha assegnato e al voto medio di classi omogenee di studenti, ferma restando la possibilità di indicare il conseguimento della laurea come requisito necessario per l'ammissione al concorso;

13. 38. (*Nuova formulazione*) Marco Meloni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;

13. 37. (*Nuova formulazione*) Marco Meloni.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) con riferimento all'espletamento delle procedure di selezione per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, prevedere l'accorpamento delle strutture responsabili dell'organizzazione delle attività concorsuali, con adeguate garanzie di indipendenza e di competenza in materie di risorse umane e di metodologie di selezione, con possibile organizzazione dei concorsi su base territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.

13. 40. (Nuova formulazione) Marco Meloni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

13. 45. (Nuova formulazione) Marco Meloni.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali.

13. 78. (*Nuova formulazione*) Dell'Aringa, Miccoli.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di prevenire il precariato.

13. 113. Pinna, Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure con le seguenti: razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche.

13. 66. Ferrari.

Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: territoriali con la seguente: pubbliche.

13. 102. Fabbri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: « titolo gratuito e » sono inserite le seguenti: « per gli incarichi dirigenziali e direttivi.

13. 148. Fiano, Giorgis.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Delega per la definizione di un nuovo Regolamento di procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi ad istanza di parte.

- 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) adeguare, anche tramite disposizioni innovative, le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di principi generali, assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;
- b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione, della effettività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche:
- c) disciplinare le azioni del Pubblico Ministero, nonché le funzioni ed attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile, di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni;
- d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal Pubblico Ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo:
- e) procedere all'elevazione del limite

- all'articolo 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT, concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva;
- f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva ed anche per garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'Erario pubblico, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del Pubblico Ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile; in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emette sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione;
- g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti principi:
- 1) specificità e concretezza della notizia di danno:
- 2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale vanno esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e documenti messi a base della contestazione;
- 3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, di audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva;
- 4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali;
- 5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione:
- 6) preclusione in sede di giudizio di di somma per il rito monitorio di cui chiamata in causa su ordine del giudice e

in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione;

- *h)* unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari;
- i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche con l'istituzione di specifici Albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi ovvero con l'utilizzo di Albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture ed organismi tecnici di Amministrazioni pubbliche;
- 1) riordinare, integrare e coordinare le disposizioni processuali vigenti con le norme ed i principi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti:
- 1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformità ai principi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del principio del contraddittorio tra le parti, della imparzialità e terzietà del giudice;
- 2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche *ante causam* e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al Libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile:
- *m)* ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime

- delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai principi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;
- n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale ed il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 374 del codice di procedura civile per quanto compatibili ed in ossequio ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto;
- o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, intestando al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile;
- p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo ed in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e/o del nesso di causalità.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1:

a) conferma e ridefinisce, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili ed applicabili al rito contabile;

- b) abroga esplicitamente le disposizioni normative riordinate o con esse incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- c) detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate;
- d) fissa una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura.
- 4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di riordino e ridefinizione di cui al comma 1 è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta di magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato,

i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.

- 5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 ed il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il decreto è emanato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
- 6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere ad esso apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione del decreto originario.
- 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13. 01. Il relatore.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 2

All'articolo 2, comma 1, lettera g), aggiungere le seguenti parole: ; previsione per le Amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame; »

2. 1001. Il relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

OFF	00110111	
SEDE	CONSUL	TIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – parere favorevole)	45
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Seguito dell'esame e rinvio)	46
SEDE REFERENTE:	
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	47
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966	
Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (Seguito dell'esame e rinvio)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.30.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanna IORI (PD), relatrice, osserva come nell'ambito delle materie di competenza della Commissione Giustizia, l'esame del testo si limiti alle parti modificate dal Senato rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera. In primo luogo, richiamando il parere approvato dalla Commissione Giustizia in occasione dell'esame in prima lettura, valuta positivamente la conferma della scelta di prevedere tra gli obiettivi formativi prioritari della scuola anche le iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della discriminazione e del bullismo e cyber bullismo, nonché di inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa l'educazione alla parità di genere e la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, in quanto si tratta di fenomeni che non possono essere contrastati unicamente attraverso le sole

norme penali, poiché questi fenomeni si basano principalmente sulla mancanza di formazione a partire dalle istituzioni scolastiche. Prende atto della soppressione delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del testo approvato dalla Camera, che introduceva una disciplina transitoria per l'accesso al già previsto ruolo speciale per l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari e introduceva altresì la modifica secondo cui i docenti di tale ruolo speciale sono incardinati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Auspica che tale soppressione sia dettata unicamente da ragioni di natura organizzatoria e che non stiano a significare una diminuzione del livello di istruzione nelle carceri, come peraltro sembra escludere la modifica al comma 20 dell'articolo 2 del testo approvato dalla Camera. Tale disposizione, che nel testo approvato dal Senato è inserita nel comma 23 dell'articolo 1, stabilisce che per sostenere anche i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti. Sottolinea che tale monitoraggio servirà a verificare che l'istruzione nelle carceri costituisca effettivamente uno strumento per lo svolgimento della funzione rieducativa della pena e, quindi, per la riduzione della recidiva. Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Vittorio FERRARESI (M5S), pur valutando positivamente le disposizioni, testé richiamate dalla relatrice, relative ai percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, non ritiene condivisibili le finalità del provvedimento nel suo complesso. Preannuncia, pertanto, a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1º luglio 2015.

Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento alla proposta di parere formulata dal relatore nella seduta del 1º luglio scorso, osserva che non sono stati tenuti in considerazione alcuni profili di criticità, riguardanti le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), in materia di cessione del credito e di risarcimento in forma specifica tramite autoriparatori convenzionati. Al riguardo, rammenta infatti che disposizioni di analogo tenore erano contenute nel decretolegge n. 145 del 2013 (cosiddetto « Destinazione Italia ») e che sulle stesse la Commissione, nella formulazione del parere di competenza, si era espressa in termini critici. Relativamente all'articolo 9, comma 1. che novella l'articolo 148 del Codice delle assicurazioni, ritiene inoltre che andrebbe soppressa la disposizione che prevede, nei casi in cui sussistano indizi di frode, la proponibilità dell'azione prevista dall'articolo 145 solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Tale soppressione, a suo avviso, si rende necessaria anche in ragione della prevista abrogazione della disposizione, di cui al vigente articolo 148, comma 2 bis del Codice delle assicurazioni, che fa salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, al fine di recepire le osservazioni e i rilievi e testé formulati dal collega Colletti, preannuncia la presentazione di modifiche alla proposta di parere illustrata nella seduta precedente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1º luglio 2015.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che nel corso della prossima settimana, verosimilmente nelle giornate di martedì e mercoledì, avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni sulla materia oggetto del provvedimento in discussione. In particolare, fa presente che saranno auditi: Renato Rordorf, presidente della Commissione, istituita presso il Ministero della giustizia, incaricata di elaborare proposte di interventi di riforma della normativa in materia di procedure concorsuali; Luciano Panzani, presidente della Corte d'appello di Roma; Alida Palu-

chowski, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano; Francesco Vigorito, presidente della sezione esecuzioni mobiliari del tribunale di Roma; Roberto Fontana, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza. Fa presente, inoltre, che il Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) invierà un documento scritto. Evidenzia altresì che il termine per la presentazione delle proposte emendative potrebbe essere fissato per lunedì 13 luglio prossimo, dato è l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per il successivo 20 luglio.

Andrea COLLETTI (M5S), stigmatizzando preliminarmente l'abuso, da parte del Governo, del ricorso allo strumento del decreto-legge, ritiene che nel provvedimento in discussione, che interviene nella delicata e complessa materia del diritto fallimentare, non possano ravvisarsi i presupposti di necessità ed urgenza, tanto più alla luce dell'avvenuta istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un'apposita commissione di esperti, con il compito di predisporre un organico progetto di riforma della disciplina relativa alle procedure concorsuali. Nell'evidenziare come il Governo, attraverso il frequente ricorso alla decretazione d'urgenza, operi sovente secondo una logica non coerente e contraddittoria, richiama l'attenzione, in particolare, sulla disposizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) del decretolegge in esame, volta ad abrogare l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, che prevedeva la soppressione delle sezioni staccate dei TAR di Parma, Pescara e Latina. Ritiene, inoltre, che analoghe considerazioni possano svolgersi in ordine alle disposizioni dell'articolo 18 del provvedimento in discussione, che prevedono la proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che non abbiano compiuto, al 31 dicembre 2015, i 72 anni di età. Al riguardo, ricorda come i parlamentari del suo gruppo avessero manifestato netta contrarietà sulle disposizioni contenute nell'articolo comma 3, del sopra richiamato decretolegge n. 90 del 2014, in ragione delle prevedibili difficoltà del Consiglio Superiore della Magistratura a procedere al rinnovo degli incarichi in tempi brevi. Conclusivamente, sottolinea come il Governo dovrebbe effettuare scelte improntate a criteri di maggiore correttezza nei rapporti con il Parlamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che la Commissione, nell'espressione del parere sul decreto-legge n. 90 del 2014, nel rilevare profili di criticità in merito alle disposizioni sul collocamento a riposo dei magistrati, aveva evidenziato la necessità di prevedere un più ampio periodo transitorio, quantificabile in un anno, ampliando al 31 dicembre 2016 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del predetto decreto.

Alfredo BAZOLI (PD), nel replicare alle osservazioni del collega Colletti, rileva come il decreto-legge in discussione, dal contenuto complesso ed articolato, interviene solo su aspetti specifici della normativa in materia di procedure concorsuali, laddove la commissione ministeriale di esperti ha invece il compito di predisporre una riforma organica e complessiva di tale disciplina. Quanto poi alla soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, osserva che tale intervento si è reso necessario alla luce di valutazioni più approfondite, che hanno indotto il Governo a riconsiderare la precedente scelta.

Andrea COLLETTI (M5S) manifesta netta contrarietà in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*) del provvedimento in esame che, nel modificare l'articolo 480 del codice di procedura civile, prevedono che il precetto debba contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità di avvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012. Al riguardo, ritiene che tale disposizione determini un inutile aggravio procedimentale, in aperta contraddizione con il principio di sinteticità degli atti, che peraltro rappresenta

uno dei criteri di delega in materia di riforma del processo civile espressamente previsti dal disegno di legge C. 2953, attualmente all'esame della Commissione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si associa alle considerazioni del collega Colletti in merito all'abuso, da parte del Governo, dello strumento della decretazione d'urgenza. Rileva, infatti, come l'eccessivo ricorso ai decreti-legge finisca col determinare, di fatto, la produzione di norme confuse e contraddittorie, destinate a stravolgere consolidati orientamenti giurisprudenziali e a creare rilevanti problemi interpretativi. Ritiene, conclusivamente, che tale modo di procedere, da parte dell'Esecutivo, possa creare ostacoli al funzionamento del « sistema-giustizia » e, conseguentemente, allo sviluppo economico del Paese.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C.
370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408
Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C.
1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091
Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, presidente e relatore, avverte che l'On. Bruno Bossio ha sottoscritto gli emendamenti Daniele Farina 26.6, Daniele Farina 26.7, Daniele Farina 26.18, Daniele Farina 26.21, Daniele Farina 26.23, Daniele Farina 26.24, Daniele Farina 26.25, Daniele Farina

26.27, Daniele Farina 26.29, Daniele Farina 26.31, Daniele Farina 26.33, Daniele Farina 26.35, Daniele Farina 26.38, Daniele Farina 26.40 e Daniele Farina 26.44; avverte, inoltre, che l'On. Preziosi, l'On. Locatelli e l'On. Lacquaniti hanno sottoscritto gli emendamenti Bruno Bossio 26.10, Bruno Bossio 26.15, Bruno Bossio 26.34 e Bruno Bossio 26.45; avverte, infine, che l'onorevole Bazoli ha sottoscritto l'emendamento Bruno Bossio 26.15.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) esprime, nel complesso la propria valutazione positiva sul disegno di legge che si pone i condivisibili obiettivi di garantire l'efficienza del sistema giudiziario penale, la durata ragionevole del processo (nel mantenimento delle garanzie, soprattutto difensive) e soprattutto un maggiore e più efficace contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione.

Dichiara di essere particolarmente favorevole all'aumento della pena per reati corruttivi, soprattutto alla luce dell'attuale sistema penale configuratosi a seguito dei diversi provvedimenti svuota-carceri che, combinati con il sistema dei benefici carcerari e i riti alternativi (abbreviato, patteggiamento, immediato, direttissimo), di fatto esclude il carcere anche per reati odiosi, come la corruzione. Osserva, tuttavia, che un aumento di pena per il reato di corruzione esigerebbe un ripensamento complessivo del sistema delle pene, soprattutto per reati dolosi di gravità simile o addirittura maggiore, che ora si ritroverebbero ad avere pene non più adeguate se paragonate a quelle che si avrebbero per il reato di corruzione. Si riferisce in particolare ai reati di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, incendio, omicidio colposo, sequestro di persona, violenza sessuale, rapina, estorsione ed usura.

Ritiene, infatti, che tali fattispecie criminose hanno pene non bilanciate, ove confrontate a quelle previste per il reato di corruzione, ma sono reati oggettivamente gravi.

Con riferimento agli articoli da 6 a 8, recano la delega al Governo per la riforma del regime della procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale, pur condividendo la necessità di razionalizzare il sistema penale, evidenzia che si tratta di vere e proprie deleghe « in bianco », che lascerebbero libero il Governo di intervenire su importanti e delicate tematiche, senza aver previsto principi e criteri direttivi entro i quali adottare i relativi decreti legislativi.

Soprattutto per le categorie di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere e per la materia delle misure di sicurezza di chiara di non essere favorevole ad un ammorbidimento della normativa vigente.

Analogamente, ritiene che anche gli articoli 25 (principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione), 26 (principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario) e 27 (principi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie) celino, a dispetto del titolo, altrettante deleghe in bianco. Relativamente all'articolo 25, si sofferma, in particolare, sulla lettera i) che, prevedendo che l'inammissibilità dell'appello venga dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, introduce una udienza che rallenterebbe il processo, in contrasto con le finalità della legge. Al riguardo, sottolinea che sarebbe preferibile, invece, una decisione assunta sulla base di memorie scritte delle parti.

Esprime perplessità con riferimento all'articolo 11 che, intervenendo sulla disciplina dell'udienza preliminare con la soppressione del potere del giudice di intervenire, anche d'ufficio, se vi sono carenze istruttorie da parte del pubblico ministero, viola il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale. Con riferimento all'articolo 14, che introduce il nuovo articolo 448-bis c.p.p sulla sentenza di condanna su richiesta dell'imputato, osserva che la norma concede una riduzione troppo alta di pena all'imputato (da un terzo alla metà), senza prevedere la possibilità del pubblico ministero di opporsi e limitando la possibilità di appellare la sentenza.

Esprime critiche anche con riferimento all'articolo 19, laddove prevede una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione, con la possibilità di un aumento fino al triplo (senza specificare alcun parametro entro il quale poter procedere all'aumento), in quanto tale previsione, se confermata, limiterebbe fortemente il diritto di ogni cittadino al riconoscimento dei tre gradi di giudizio.

Manifesta inoltre netta contrarietà in ordine ai principi di delega di cui all'articolo 26, nella parte in cui facilitano l'applicazione di misure alternative alla detenzione.

Riguardo all'articolo 29 (c1ausola di invarianza finanziaria), osserva infine che le riforme dovrebbero essere realizzate sempre con un'adeguata scorta di risorse

umane e strutturali, per evitare che si traducano in un nulla di fatto; ciò vale particolarmente in relazione all'effettività del fine rieducativo della pena.

Vittorio FERRARESI (M5S), anche al fine di consentirne un'approfondita valutazione da parte del relatore e del Governo, mette a disposizione una nota illustrativa delle proposte emendative presentate dal suo gruppo parlamentare. In proevidenzia come le predette proposte emendative non siano affatto ispirate ad obiettivi di carattere demagogico, ma siano volte ad introdurre modifiche migliorative, sul piano esclusivamente tecnico-giurico, alle disposizioni del provvedimento in discussione.

Donatella FERRANTI, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	51
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Atto n. 169 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	55
SEDE CONSULTIVA:	
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
ERRATA CORRIGE	59

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 170.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto. Federico FAUTTILLI (PI-CD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea – secondo semestre 2013), concernente l'attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, ed è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 5, recanti norme in materia di accoglienza, informazione, documentazione e domicilio, evidenzia di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

Relativamente agli articoli 6 e 7, in materia di trattenimento dei richiedenti asilo e modalità del trattenimento, prende atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, che evidenzia la neutralità finanziaria delle disposizioni. A conferma di tale ipotesi di invarianza ritiene peraltro utile acquisire chiarimenti dal Governo circa gli attuali tempi medi di permanenza nelle strutture interessate nonché elementi di valutazione volti ad escludere che i nuovi termini previsti, benché neutrali dal punto di vista finanziario, perché - come evidenziato dalla stessa relazione tecnica sostitutivi di periodi di permanenza in strutture dai costi equivalenti, possano comportare un aumento delle persone ospitate contemporaneamente nei centri interessati, con conseguente necessità di adottare misure aggiuntive di carattere logistico.

Per quanto concerne gli articoli da 8 a 12, recanti misure e condizioni di accoglienza, osserva, in primo luogo, che la relazione tecnica fa riferimento ad esigenze di spesa connesse sia alla realizzazione di nuove strutture, sia alla ristrutturazione di quelle esistenti. Peraltro la relazione tecnica indica i costi e le risorse da utilizzare a copertura soltanto per la prima categoria di interventi. Ritiene che andrebbe quindi fornita una stima anche dei costi degli interventi di ristrutturazione ed indicate le risorse con cui farvi fronte.

Osserva, inoltre, che, per la quantificazione delle spese necessarie alla realizzazione delle nuove strutture, la relazione tecnica prende a riferimento, come parametro di massima, il costo già preventivato per la ristrutturazione di un singolo immobile di proprietà comunale. Tenuto conto che tale parametro viene utilizzato dalla relazione tecnica per quantificare la spesa complessiva necessaria per interventi di realizzazione di duemila posti, fa presente che andrebbe confermato che il predetto parametro sia coerente rispetto alla valutazione dei costi che caratterizzano ordinariamente le strutture in questione (per esempio, in relazione alle diverse esigenze costruttive, logistiche e urbanistiche).

Ritiene che andrebbe chiarito, infine, se le spese di gestione e manutenzione ordinaria delle strutture in questione, nelle annualità successive alla prima, possano trovare capienza negli ordinari stanziamenti di bilancio a ciò preordinati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 8 segnala preliminarmente che la relazione tecnica prevede che alla copertura delle spese per la ristrutturazione di strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, stimate 5.940.200 euro, si provveda: per 5.400.000 euro, utilizzando le risorse destinate dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di assestamento di bilancio per l'anno 2014 sul piano di gestione 3 del capitolo 7351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; per 540.200 euro, utilizzando gli stanziamenti di competenza sul piano di gestione 2 del capitolo 7351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, senza indicare l'anno di riferimento. Evidenzia che, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, risulta che sul citato piano di gestione per il 2015 sono attualmente accantonati 620.411 euro. Tutto ciò premesso reputa opportuno che il Governo chiarisca che le risorse stanziate nell'anno 2014 siano effettivamente disponibili e possano pertanto essere utilizzate per le finalità previste dall'articolo in esame.

Con riferimento agli articoli da 13 a 15 in materia di sistema di accoglienza territoriale, ritiene che andrebbe chiarito se ed in quale misura le previsioni contenute nelle norme in esame, concernenti in particolare l'accesso al sistema dell'accoglienza e la durata delle relative prestazioni possano incidere - a parità di altre condizioni – sulla spesa da sostenere per l'accoglienza territoriale. In particolare, andrebbe valutato se il superamento della percentuale massima di intervento del Fondo nazionale per i servizi dell'asilo e la durata delle misure di accoglienza possano porre le premesse per un eventuale incremento della dotazione del Fondo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 13, segnala che la relazione tecnica prevede che alla copertura delle spese di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,

conseguenti alle modifiche, rispetto alla disciplina vigente, introdotte dall'articolo 13, stimate in 18.785.528 euro per il 2015 e in 56.356.580 euro a decorrere dal 2016, si provveda a valere sui capitoli 2352, piano di piano di gestione 1, e 2311 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda il capitolo 2352 segnala, da un lato, che il piano di gestione 1, nella legge di bilancio per il 2015, reca stanziamenti di competenza pari a 245,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 e, dall'altro, che, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, risulta che sul piano di gestione 1 del predetto capitolo sono attualmente accantonati 92.036.849 euro.

Per quanto riguarda invece il capitolo 2311, segnala che, nella legge di bilancio per il 2015, lo stesso reca stanziamenti di competenza pari a 9.481.163 euro per il 2015 (attualmente ridotti, in base alle risultanze di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, a 10.465.897 euro), a 9.314.902 euro per il 2016 e a 9.287.869 euro per il 2017. Fa presente l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo che l'utilizzo di detti stanziamenti non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sugli stessi. Infine, considerata la formulazione della disposizione di spesa in termini meramente previsionali, segnala la necessità di introdurre un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria.

Relativamente all'articolo 16, in materia di accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento agli articoli 17 e 18, in materia di accoglienza di minori e minori non accompagnati, segnala l'utilità di acquisire gli elementi alla base della stima della permanenza media dei minori non accompagnati, valutata in 40 giorni, utilizzata nell'ambito del procedimento di quantificazione. Con riferimento agli in-

terventi in esame, la relazione tecnica utilizza il medesimo parametro di costo medio utilizzato per i centri di prima accoglienza. Andrebbe confermato che tale parametro sia coerente rispetto alla valutazione dei costi che caratterizzano ordinariamente le strutture in questione (per esempio, in relazione alle specifiche esigenze costruttive e logistiche). Inoltre andrebbe chiarito se le spese di gestione includano i costi di manutenzione ovvero se questi trovino capienza negli ordinari stanziamenti di bilancio a ciò preordinati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 18 segnala che la relazione tecnica prevede che alla copertura degli oneri di cui all'articolo 18, pari a 12.028.905 euro per il 2015, a 18.396.000 euro per il 2016 e a 28.280.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvederà a valere nell'ambito delle risorse assegnate al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

In particolare la relazione tecnica prevede che la spesa relativa all'anno 2015, necessaria per la ristrutturazione degli immobili da adibire a centri di accoglienza per minori, verrà coperta con i residui di stanziamento lettera F del capitolo 7351, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Rileva che, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, risulta che il piano di gestione 2 del predetto capitolo reca un accantonamento per residui di stanziamento lettera F di 29.380.339,22 euro per il 2015.

La stessa relazione tecnica prevede che per le spese per la gestione dei centri di accoglienza dei minori, che decorrono dal 2016, si provvede nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente sui capitoli 2353 (Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati) e 2351 (Spese per i servizi d'accoglienza in favore di stranieri), piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Rileva che i suddetti capitoli recano le necessarie disponibilità per gli anni 2016 e 2017. Reputa comunque ne-

cessaria una conferma da parte del Governo che l'utilizzo di detti stanziamenti non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sugli stessi.

Per quanto riguarda l'articolo 19, in materia di monitoraggio e controllo, rileva che la norma fa espresso riferimento ad oneri, che sembrerebbero peraltro eventuali, in quanto connessi alla possibilità di utilizzare figure professionali ovvero competenti organizzazioni internazionali o intergovernative. Premessa la necessità di una conferma in ordine al carattere eventuale di tali oneri, ritiene che andrebbero acquisiti inoltre elementi circa l'effettiva disponibilità delle risorse (fondi già disponibili a legislazione vigente, fondi europei) con cui farvi fronte. Per quanto attiene agli adempimenti a carico degli uffici interessati, osserva che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità per questi ultimi di far fronte a tali compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne gli articoli 20 e 21, recanti assistenza sanitaria, istruzione dei minori, lavoro e formazione professionale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 24, recante modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, prende atto delle indicazioni della relazione tecnica volte a confermare l'invarianza finanziaria di molte delle previsioni contenute nell'articolo in esame. Peraltro, ai fini di una compiuta analisi del possibile impatto finanziario delle disposizioni, reputa altresì necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per i soggetti pubblici competenti di far fronte agli adempimenti previsti dalla disciplina in esame, entro i termini prescritti dalla medesima, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 26, relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, non ha osservazioni di formulare per i profili di quantificazione.

Relativamente all'articolo 27, recante il coordinamento di norme di copertura finanziaria, rileva che le disposizioni in esame sono volte ad aggiornare i rinvii normativi contenuti nelle clausole di copertura finanziaria dei decreti legislativi n. 140 del 2005 e n. 25 del 2008, senza modificare la relativa dotazione finanziaria. Ciò presuppone la neutralità finanziaria del provvedimento in esame, come d'altro canto previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 28 e dalla relazione tecnica. Riguardo all'effettiva possibilità di dare attuazione al provvedimento in esame nei limiti delle risorse stanziate dalla vigente legislazione, rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento alle precedenti disposizioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria rileva che l'articolo 27, pur essendo volto a trasferire la copertura finanziaria di norme abrogate con il presente provvedimento alle corrispondenti previsioni del provvedimento stesso, in realtà continua a mantenere tali coperture (e le relative autorizzazioni di spesa) all'interno di provvedimenti le cui disposizioni sostanziali vengono contestualmente abrogate. Segnala l'opportunità di inserire il richiamo alle autorizzazioni di spesa vigenti direttamente negli articoli contenenti le disposizioni sostanziali recate dal presente provvedimento, ovvero far confluire tutte le predette autorizzazioni di spesa nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, prevedendone il contestuale utilizzo per le finalità indicate dalle citate disposizioni sostanziali. Segnala infine che l'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, a differenza delle altre disposizioni vigenti richiamate dall'articolo 27 del provvedimento in esame, non risulta abrogato ma semplicemente integrato dall'articolo 24 del medesimo provvedimento. Sui citati profili problematici ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 28, recante la clausola di invarianza finanziaria, ricorda che la norma stabilisce che il decreto in esame dovrà essere attuato nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, segnala l'opportunità di modificare la clausola di invarianza finanziaria prevedendo, conformemente alla vigente prassi contabile, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anziché nell'ambito degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, anche in considerazione della mancanza del parere della Conferenza unificata, si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Atto n. 169.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea – secondo semestre 2013) e recepisce la direttiva 2013/30/UE, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Il provvedimento è corredato da relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione prende atto che la relazione tecnica ipotizza che il pieno funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, di cui all'articolo 8, sia garantito: dalla possibilità di avvalersi delle risorse umane e delle strutture delle amministrazioni che lo compongono (Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse, Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione centrale per la prevenzione e per la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Sottocapo di Stato maggiore della Marina militare), ai sensi dell'articolo 8, comma 4; dai contributi posti a carico degli operatori, ai sensi dell'articolo 8, comma 7; dall'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 8, comma 9; dalla possibilità di avvalersi dell'EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima), ai sensi dell'articolo 10.

Prende atto altresì che lo schema reca, all'articolo 35, una clausola esplicita di invarianza finanziaria.

Ciò premesso rileva, tuttavia, che la relazione tecnica non fornisce una quantificazione delle risorse finanziarie complessivamente poste ogni anno a disposizione del Comitato né indica una stima dell'effettivo fabbisogno annuo del Comitato per lo svolgimento dei compiti previsti dal testo in esame. In proposito giudica opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione, al fine di verificare la congruità delle risorse di cui potrà usufruire il Comitato, con particolare riferimento al flusso dei contributi a carico degli operatori. Su tale ultimo aspetto osserva, inoltre, che in base all'articolo 34 le disposizioni da adottare in conformità al presente decreto trovano applicazione soltanto a decorrere da luglio 2018 per gli impianti già esistenti e da luglio 2016 per gli altri impianti. Ritiene che andrebbe chiarito se tale previsione possa ritardare o, comunque, incidere sulla dinamica temporale della contribuzione a carico degli operatori destinata al funzionamento del Comitato.

Ritiene che andrebbe altresì chiarito se siano stati valutati gli effetti di riduzione del gettito tributario connessi alla deducibilità dei contributi posti a carico degli operatori ai fini del funzionamento del medesimo Comitato.

Infine, riguardo all'articolo 30, che prevede – in caso di incidente grave – che la Capitaneria di porto possa assistere l'operatore anche con la disponibilità di ulteriori risorse, giudica opportuno acquisiti elementi volti a suffragare l'assenza di oneri, asserita dalla relazione tecnica, derivanti da tale previsione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo 35, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, fa presente che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ». Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, anche in considerazione della mancanza del parere della Conferenza unificata, si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1º luglio scorso.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto alla rappresentante del Governo chiarimenti in ordine ai profili finanziari del provvedimento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI osserva che le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 9, alla disciplina in materia di affidamento e gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari, di cui all'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge n. 104 del 2013, non determinano nuovi o maggiori oneri in relazione al servizio erogato dalle mense scolastiche.

Fa presente che l'individuazione dei tempi di erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 11, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'erogazione nel prossimo mese di settembre consente comunque di rispettare gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica in sede di predisposizione del bilancio.

Rileva che il monitoraggio per l'ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per adulti, di cui all'articolo 1, comma 23, potrà essere effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che il ricorso da parte delle istituzioni scolastiche ad un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia, costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 69, avverrà comunque nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indicate nel predetto decreto ministeriale.

Osserva che le modifiche introdotte dal Senato riguardo alla composizione del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 1, comma 94, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto al testo approvato dalla Camera, posto che gli oneri indicati dalla predetta disposizione, pari a 7 milioni di euro annui nel triennio 2016-2018, rappresentano un limite massimo di spesa.

Precisa che l'incremento, introdotto dal Senato, del numero dei componenti del Comitato per la valutazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 129, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, giacché l'istituzione del Comitato deve avvenire, ai sensi del medesimo comma 129, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva inoltre che l'istituzione del Comitato tecnico scientifico, ai fini della predisposizione delle linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale, di cui all'articolo 1, comma 130, avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia che la decorrenza del limite di trentasei mesi della durata massima dei contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 1, commi 131 e 132, differita dal Senato al 1º settembre 2016, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il limite di spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 previsto dal citato comma 132.

Precisa quindi che le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 1, comma 151, in materia di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica, non incidono sulla quantificazione degli oneri risultante dal testo approvato dalla Camera, che appare improntata a criteri di prudenzialità, trattandosi di mere disposizioni di coordinamento che esplicitano il fatto che nella platea dei beneficiari sono inclusi anche i soggetti fiscalmente a carico.

Fa presente che, all'articolo 1, comma 174, la proroga all'anno scolastico 2015/ 2016, e comunque a non oltre il 31 luglio 2016, della possibilità riconosciuta alle istituzioni scolastiche ed educative delle regioni ove la convenzione-quadro Consip non è ancora attiva, o sia stata sospesa, di provvedere all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi soggetti che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale proroga, ai sensi del successivo comma 175, è disposta nei limiti delle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decretolegge n. 69 del 2013.

Osserva che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 12 milioni di euro per il 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 204, lettera *c)*, reca le necessarie disponibilità e il suo impiego non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Fa presente che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, del quale è previsto, all'articolo 1, comma 205, un maggiore utilizzo per gli anni successivi al 2016 rispetto al testo approvato dalla Camera, presenta le occorrenti risorse e tale maggiore utilizzo non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Precisa infine che, all'articolo 1, comma 206, ultimo periodo, l'utilizzo degli eventuali risparmi, assegnati al Fondo « la Buona Scuola », avverrà in coerenza con l'impatto sui saldi stimato in relazione alla destinazione originaria delle risorse non erogate.

Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2994-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 9, alla disciplina in materia di affidamento e gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari, di cui all'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge n. 104 del 2013, non determinano nuovi o maggiori oneri in relazione al servizio erogato dalle mense scolastiche;

l'individuazione dei tempi di erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 11, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'erogazione nel prossimo mese di settembre consente comunque di rispettare gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica in sede di predisposizione del bilancio:

il monitoraggio per l'ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per adulti, di cui all'articolo 1, comma 23, potrà essere effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

il ricorso da parte delle istituzioni scolastiche ad un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia, costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 69, avverrà comunque nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indicate nel predetto decreto ministeriale;

le modifiche introdotte dal Senato riguardo alla composizione del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 1, comma 94, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto al testo approvato dalla Camera, posto che gli oneri indicati dalla predetta disposizione, pari a 7 milioni di euro annui nel triennio 2016-2018, rappresentano un limite massimo di spesa;

l'incremento, introdotto dal Senato, del numero dei componenti del Comitato per la valutazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 129, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, giacché l'istituzione del Comitato deve avvenire, ai sensi del medesimo comma 129, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'istituzione del Comitato tecnico scientifico, ai fini della predisposizione delle linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale, di cui all'articolo 1, comma 130, avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la decorrenza del limite di trentasei mesi della durata massima dei contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 1, commi 131 e 132, differita dal Senato al 1º settembre 2016, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il limite di spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 previsto dal citato comma 132;

le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 1, comma 151, in materia di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica, non incidono sulla quantificazione degli oneri risultante dal testo approvato dalla Camera, che appare improntata a criteri di prudenzialità, trattandosi di mere disposizioni di coordinamento che esplicitano il fatto che nella platea dei beneficiari sono inclusi anche i soggetti fiscalmente a carico;

all'articolo 1, comma 174, la proroga all'anno scolastico 2015/2016, e comunque a non oltre il 31 luglio 2016, della possibilità riconosciuta alle istituzioni scolastiche ed educative delle regioni ove la convenzione-quadro Consip non è ancora attiva, o sia stata sospesa, di provvedere all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi soggetti che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale proroga, ai sensi del successivo comma 175, è disposta nei limiti delle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013;

il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 12 milioni di euro per il 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 204, lettera *c*), reca le necessarie disponibilità e il suo impiego non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, del quale è previsto, all'articolo 1, comma 205, un maggiore utilizzo per gli anni successivi al 2016 rispetto al testo approvato dalla Camera, presenta le occorrenti risorse e tale maggiore utilizzo non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'articolo 1, comma 206, ultimo periodo, l'utilizzo degli eventuali risparmi, assegnati al Fondo «la Buona Scuola», avverrà in coerenza con l'impatto sui saldi stimato in relazione alla destinazione originaria delle risorse non erogate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.25 alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 473 del 1º luglio 2015, alla pagina 70, seconda colonna, ottava riga, la parola « non » è soppressa.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05948 Barbanti: Utilizzo delle graduatorie dei concorsi svolti presso l'Agenzia delle entrate per l'accesso alla qualifica di dirigente	60
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	66
5-05949 Currò: Salvaguardia dell'assetto dell'ufficio territoriale di Milazzo dell'Agenzia delle entrate	62
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	67
5-05950 Pisano: Dati relativi ai controlli in materia di ritenute operate nei confronti di imprese e professionisti	63
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	69
RISOLUZIONI:	
7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia (Seguito della discussione e rinvio)	63
7-00714 Causi: Interventi sul regime di tassazione delle pensioni pagate da San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani (Discussione e rinvio)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

INTERDOCAZIONI A DICDOCTA IMMEDIATA

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte inoltre che, su richiesta del presentatore, lo svolgimento dell'interro-

gazione Busin n. 5-05951 è rinviato ad altra seduta e che il rappresentante del Governo ha chiesto di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione 5-05947 Paglia, al fine di acquisire gli elementi necessari per predisporre una risposta compiuta.

5-05948 Barbanti: Utilizzo delle graduatorie dei concorsi svolti presso l'Agenzia delle entrate per l'accesso alla qualifica di dirigente.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Walter RIZZETTO (Misto-AL) si dichiara insoddisfatto della risposta, la quale elude la questione centrale posta dall'interrogazione. Sottolinea, infatti, come sebbene sia vero che una parte delle graduatorie di precedenti concorsi per dirigente svolti dall'Agenzia delle entrate è scaduta, il vero problema da affrontare sia quello relativo all'attuazione della sentenza n. 37 del 2015, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi circa 1.200 dirigenti delle agenzie fiscali, di cui addirittura 800 interessano l'Agenzia delle entrate

Nel ringraziare il Sottosegretario per aver dichiarato l'intenzione di procedere al riordino delle Agenzie fiscali, le quali versano in uno stato di confusione organizzativa, sottolinea come la predetta pronuncia la Corte abbia esplicitamente dichiarato come le stesse Agenzie non possano essere gestite come aziende private e come, in sostanza, esse non abbiano rispettato la normativa che regola l'accesso alla dirigenza pubblica, decidendo di riconoscere incarichi dirigenziali ad personam, attraverso scelte che prescindono da requisiti curriculari e meritocratici.

In tale contesto rammenta che ciò ha avuto conseguenze molto gravi, sotto diversi profili, innanzitutto a danno del personale che sarebbe stato idoneo ad assumere tali incarichi dirigenziali e che ne è stato invece escluso. A tale riguardo sottolinea come sia già in atto un contenzioso per risarcimento del danno, volto a far valere il fatto che l'amministrazione fiscale avrebbe dovuto, per legge, avvalersi di coloro i quali risultano inseriti nelle graduatorie di concorsi ancora vigenti attraverso lo scorrimento delle graduatorie stesse, che risultano pari a circa 84.000 persone. Inoltre, evidenzia le gravi ripercussioni di tale vicenda per i cittadini e le imprese destinatari di atti sottoscritti da dirigenti poi decaduti per effetto della sentenza e che, quindi, devono a loro volta essere considerati nulli, con conseguente grave danno erariale per lo Stato.

In tale ambito ricorda quindi di aver già sottoposto la questione all'Esecutivo attraverso l'interrogazione 3-01470, svolta il 6 maggio 2015, con la quale si chiedeva al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Madia, l'assunzione di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate attingendo dalle graduatorie ancora in vigore di concorsi pubblici per la qualifica di dirigente. Nel sottolineare come la risposta fornita dal Ministro in quell'occasione sia stata del tutto insoddisfacente, rileva come la soluzione, prospettata dall'interrogazione, di fare ricorso a tali graduatorie, sarebbe la più equa e ragionevole, posto che si tratta di concorsi legittimi, le cui graduatorie sono state prorogate attraverso provvedimenti legislativi, mentre risulta assolutamente illogico prevedere, come pubblicamente preannunciato dal Governo, l'indizione di prossime procedure di reclutamento, la cui conclusione richiederà inevitabilmente tempi molto lunghi.

Evidenzia quindi come tale decisione, preannunciata dal Governo, comportando il fatto che le graduatorie ad oggi ancora vigenti andranno in scadenza, lederà in modo molto grave il diritto all'assunzione dei vincitori e degli idonei che attendono da tempo di essere assunti, essendosi utilmente collocati in graduatoria a seguito di un regolare concorso pubblico; al riguardo, auspica che questo atteggiamento dilatorio del Governo non sia finalizzato all'assorbimento del personale dipendente che risulterà in eccedenza a seguito del riordino delle Province.

Sottolinea infatti come la questione, al pari di quelle relative ai diritti quesiti di lavoratori e pensionati, debba essere affrontata partendo dal dettato della richiamata sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, rispettando i diritti dei cittadini e applicando i principi del merito e dell'equità.

Rinnova dunque, in questo senso, la sua richiesta al Sottosegretario per un riordino della dirigenza delle Agenzie fiscali improntato a criteri di legalità, serietà ed etica, nel pieno rispetto delle chiare indicazioni fornite dalla citata sentenza della Corte.

5-05949 Currò: Salvaguardia dell'assetto dell'ufficio territoriale di Milazzo dell'Agenzia delle entrate.

Tommaso CURRÒ (PD) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale è volta a sottoporre al Governo la questione delle modalità di applicazione dei criteri della cosiddetta *spending review*, con particolare riferimento all'organizzazione degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Tommaso CURRÒ (PD), nel ringraziare il Sottosegretario, si dichiara tuttavia insoddisfatto per la risposta fornita. Rileva, infatti, innanzitutto, di aver verificato di recente la situazione dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate di Milazzo e di aver raccolto dati diversi da quelli indicati dal Sottosegretario per giustificare la soppressione dell'ufficio, ad esempio con riferimento al personale dipendente dell'ufficio stesso, nel quale risultano occupate 39 unità e non 27, come riportato nella risposta. Non ritiene inoltre che tale decisione di chiusura possa essere motivata con il fatto che i locali attualmente sedi dell'ufficio sono in locazione passiva, in quanto l'amministrazione locale si è dichiarata disponibile a individuare un immobile nel quale collocare l'ufficio medesimo.

Evidenzia quindi come il suo atto di sindacato ispettivo non sia volto ad affrontare una questione localistica, bensì il tema, di rilievo politico generale, circa i criteri in base ai quali il Governo attua le misure della cosiddetta « spending review ».

Nel sottolineare infatti come la revisione della spesa pubblica debba essere realizzata nel rispetto del criterio dell'invarianza dei servizi forniti ai cittadini, ricorda i dati relativi all'ambito territoriale nel quale l'ufficio si trova a operare, segnalando come si tratti di un'area che comprende 18 comuni, nella quale vivono circa 98.000 abitanti, con 6.000 partite IVA e circa 17.000 lavoratori dipendenti.

Nel condividere le considerazioni del Sottosegretario in merito alle nuove modalità operative degli uffici connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi, sottolinea tuttavia come tale parte del territorio del Paese, già spogliato di molti presidi e servizi statali, quali il tribunale e alcuni servizi ospedalieri, abbia caratteristiche sociali ed economiche che impongono il mantenimento di tale presenza dello Stato sul territorio, al fine di assicurare la lotta alle frodi e all'evasione fiscale.

Ribadisce quindi le ragioni di tutela della legalità sottese al suo atto di sindacato ispettivo, evidenziando come un atteggiamento di chiusura rispetto alla questione posta, rischia di porre in essere misure di revisione della spesa statale che creeranno gravi disservizi ai cittadini, segnalando la sua ferma volontà di proseguire con grande impegno nelle iniziative per scongiurare la chiusura dell'ufficio di Milazzo.

Rileva quindi di aver sottoposto tale questione anche alla Direzione regionale dell'Agenzia, la quale si è tuttavia dimostrata indisponibile a dialogare concretamente sul punto con un parlamentare della Repubblica.

Marco CAUSI (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, sottolinea, in particolare, l'importante funzione svolta, in termini di servizi e controlli, dall'ufficio territoriale di Milazzo dell'Agenzia delle entrate relativamente alle attività operanti nel polo turistico delle isole Eolie.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, integrando la risposta fornita, esprime in primo luogo la sensibilità del Governo nei confronti delle questioni prospettate dagli interroganti in merito alla necessità di mantenere una presenza attiva dello Stato, in particolare nelle zone del Paese che presentano specifiche esigenze di tutela della legalità, nonché a salvaguardia di particolari esigenze connesse all'assetto di talune aree territoriali, come nel caso delle isole.

Sottolinea inoltre come la stessa risposta esprima la disponibilità dell'Esecutivo a mantenere comunque a Milazzo alcune postazioni dell'Agenzia delle entrate che svolgano funzioni di *front office*, riservandosi comunque di svolgere un ulteriore approfondimento della tematica e invitando i presentatori dell'interrogazione a fornirgli i dati in loro possesso, al fine di confrontarli con quelli forniti nella sua risposta.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) conferma gli elementi di fatto indicati dal deputato Currò relativamente alla questione affrontata dalla sua interrogazione a risposta immediata, rilevando come, all'indomani della chiusura dell'ufficio di Milazzo, l'unico ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate che rimarrebbe in quell'area sarebbe quello di Barcellona Pozzo di Gotto. Evidenzia dunque la necessità di dare soluzione a una tematica effettivamente sentita.

5-05950 Pisano: Dati relativi ai controlli in materia di ritenute operate nei confronti di imprese e professionisti.

Daniele PESCO (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Daniele PESCO (M5S), ringrazia in primo luogo il Sottosegretario per gli elementi forniti nella risposta, che si riserva di valutare più approfonditamente.

Esprime tuttavia le proprie perplessità sul dato, riportato nella risposta, che solo il 5 per cento dei controlli effettuati sulla regolarità delle ritenute di acconto operate su compensi corrisposti a imprese e professionisti ha effettivamente portato aumenti di gettito a favore dell'Erario.

In tale ambito ritiene necessario compiere un'ulteriore riflessione sulla reale efficacia di tali controlli, verificando se non sia preferibile innovare tale sistema, procedendo a forme di controllo più mirate. Preannuncia quindi la presentazione, da parte del suo gruppo, di eventuali ulteriori atti di sindacato ispettivo su tale tematica.

Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 13 maggio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, al fine di acquisire la posizione del Governo sull'atto di indirizzo.

Alessandro PAGANO (AP) prende atto dell'indicazione del Presidente, sottolineando tuttavia la necessità di affrontare la tematica sottesa alla risoluzione la prossima settimana.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

7-00714 Causi: Interventi sul regime di tassazione delle pensioni pagate da San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Tiziano ARLOTTI (PD) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, la quale affronta la questione del regime di tassazione delle pensioni pagate dalla Repubblica di San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani.

A tal fine ricorda, in primo luogo, che tra Italia e San Marino è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, modificata con un successivo Protocollo di modifica, entrambi ratificati con legge n. 88 del 2013.

Segnala, in particolare, come l'articolo 18 della suddetta Convenzione disciplini la tassazione dei trattamenti pensionistici, prevedendo al paragrafo 1 che le pensioni e retribuzioni analoghe, pagate in relazione ad un cessato impiego non relativo a funzioni pubbliche, sono soggette a tassazione nel solo Stato di residenza del beneficiario del trattamento, e stabilendo invece al paragrafo 3 che le pensioni ed altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale sono soggetti a tassazione soltanto nello Stato della fonte.

In tale ambito sottolinea come, per l'individuazione dell'ambito applicativo di tali disposizioni convenzionali risulti necessario definire la nozione di sicurezza sociale presente nel medesimo Trattato internazionale; secondo quanto previsto dal paragrafo 28 del commentario all'articolo 18 del Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni, la nozione di sicurezza sociale si riferisce ad un sistema di protezione obbligatoria istituita da uno Stato con l'obiettivo di garantire ai propri cittadini un livello minimo di reddito o di benefici pensionistici

o di ridurre l'impatto finanziario di eventi quali disoccupazione, malattia o morte.

Rammenta quindi che la Segreteria di Stato Finanze e Bilancio della Repubblica di San Marino, nella circolare n. 14227 del 2014 del 7 febbraio 2014 ha precisato che tutte le prestazioni pensionistiche, erogate a fronte di contributi obbligatori ai sensi della legislazione sanmarinese, rientrerebbero nell'ambito dell'articolo 18, paragrafo 3, del citato Trattato internazionale, mentre nel paragrafo 1 del medesimo articolo rientrerebbero unicamente le pensioni erogate sulla base di contribuzioni volontarie da parte del lavoratore; in sostanza, dall'interpretazione fornita dalle Autorità sammarinesi consegue che l'insieme delle pensioni di vecchiaia, anzianità e reversibilità, erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale - ISS - di San Marino a residenti italiani dovrebbero essere assoggettate a tassazione esclusiva a San Marino.

Fa altresì presente come l'Agenzia delle entrate, in sede di risposta ad un'istanza di interpello fornita dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna ad un residente italiano titolare di una pensione di fonte sanmarinese, abbia affermato che le pensioni erogate al residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, nel caso di specie in Italia, restando esclusa la possibilità di fruire del credito previsto dall'articolo 165 del TUIR per le imposte applicate a San Marino.

Ricorda inoltre che, in risposta all'interrogazione 5-05751 svolta presso la Commissione Finanze il 9 giugno 2015, il Governo ha prospettato, al fine di evitare casi di doppia imposizione, la necessità di addivenire ad un accordo di portata generale tra le Autorità competenti di Italia e San Marino, circa l'ambito applicativo dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 18 del predetto Trattato internazionale, facendo presente che, anche se la Convenzione non prevede, come nella generalità dei Trattati per evitare le doppie imposizioni in vigore nel nostro Paese, la costituzione di alcuna commissione tecnica deputata all'applicazione della stessa, la problematica in questione è stata oggetto di un tavolo tecnico bilaterale tra rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria italiana e rappresentanti dell'Amministrazione sanmarinese in esito al quale, non sussistendo elementi che possano fare escludere l'attuale imponibilità in Italia dei redditi in questione, le parti si sono riservate la possibilità di verificare eventuali nuove soluzioni in chiave prospettica.

Dal momento che sarebbero circa 1.500 i titolari di pensione ISS risiedenti fuori dal territorio della Repubblica di San Marino, per un totale di pensioni erogate mensilmente pari a circa un milione di euro, i quali, a seguito delle interpretazioni contraddittorie e contrastanti delle amministrazioni finanziarie coinvolte, rischiano di dover pagare le imposte sia in Italia, sia nella Repubblica di San Marino, la risoluzione impegna il Governo ad attivare urgentemente un tavolo tecnico di confronto bilaterale tra l'Amministrazione finanziaria italiana e quella sanmarinese al fine di addivenire, al più presto, a una soluzione chiara e dirimente in merito al regime di tassazione delle pensioni pagate dalla Repubblica di San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani.

L'atto di indirizzo è inoltre volto a sollecitare l'intervento urgente dell'Esecutivo, anche in via interpretativa, al fine di 14.05 alle 14.10.

evitare fenomeni di doppia imposizione, prevedendo a tal fine che le pensioni di vecchiaia, anzianità e reversibilità erogate ai residenti italiani dall'Istituto per la sicurezza sociale – ISS – della Repubblica di San Marino siano assoggettate a tassazione esclusiva a San Marino, dando quindi ai medesimi soggetti la possibilità di fruire del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero previsto dall'articolo 165 del TUIR.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene di poter esprimere la posizione del Governo sulla risoluzione nel corso della prossima settimana.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 05 alle 14 10

ALLEGATO 1

5-05948 Barbanti: Utilizzo delle graduatorie dei concorsi svolti presso l'Agenzia delle entrate per l'accesso alla qualifica di dirigente.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come si è già avuto modo di rappresentare in sede di risposta ad altri atti di sindacato ispettivo, con la sentenza n. 37 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale norma di cui all'articolo 8, comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 e delle disposizioni successive che ne hanno prorogato l'efficacia, in base alle quali l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno attribuito incarichi dirigenziali a tempo determinato a propri funzionari, all'esito di procedure di interpello e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, allo scopo di assicurare la migliore funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione.

L'affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari – coerentemente con la legislazione all'epoca vigente – si è rivelato uno strumento necessario per far fronte alle carenze di organico dirigenziale delle Agenzie in considerazione delle loro peculiarità e delle loro attività spiccatamente operative. L'intervento della Corte costituzionale non pregiudica la funzionalità delle Agenzie che – come affermato dalla stessa Corte – non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata e che è assi-

curata, quanto alla validità degli atti, da regole organizzative interne che prevedono la possibilità di ricorrere all'istituto della delega anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale.

Per quanto attiene la proposta degli Onorevoli Interroganti di coprire le posizioni dirigenziali rimaste vacanti a seguito di detta sentenza attingendo alle graduatorie di precedenti concorsi per dirigente, deve osservarsi che le graduatorie dei concorsi a cui si fa riferimento – banditi prima dell'avvio delle Agenzie fiscali – sono scadute ormai da diversi anni, trattandosi di concorsi che risalgono ad oltre quindici anni or sono.

Infine, si fa presente che il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015, ha emanato, in attuazione della legge delega n. 23 del 2014, uno schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali.

In merito al reclutamento del personale dirigenziale, l'articolo 2 di detto decreto prevede che per una sollecita copertura delle vacanze dell'organico dei dirigenti, le Agenzie sono autorizzate ad indire concorsi pubblici per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016, utilizzando modalità selettive definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi.

ALLEGATO 2

5-05949 Currò: Salvaguardia dell'assetto dell'ufficio territoriale di Milazzo dell'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano la chiusura dell'ufficio Territoriale di Milazzo dell'Agenzia delle entrate.

Gli interroganti evidenziano che la paventata chiusura di tale Ufficio, tenuto conto della conformazione territoriale della zona, la presenza delle isole (ove insiste anche uno sportello dell'ufficio di Milazzo) e l'elevata urbanizzazione dell'area (seconda solo a Messina), comporterà enormi disagi sia per l'utenza privata che per i professionisti.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro di assumere opportune iniziative, nei limiti delle proprie competenze, al fine di salvaguardare l'attuale assetto l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle entrate di Milazzo, che risulta essere fondamentale presidio del territorio, risolvendo le eventuali problematiche riconducibili ai locali in cui detto Ufficio ha sede.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

La chiusura dell'ufficio territoriale di Milazzo rientra in un piano di riorganizzazione delle strutture territoriali dell'Agenzia, predisposto in coerenza con le previsioni dell'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per Sa revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Il decreto citalo ha stabilito che debba comunque essere ridotto il numero degli uffici territoriali delle amministrazioni pubbliche e ha specificato, tra i parametri in base ai quali va disposta la chiusura di un ufficio, quelli di un numero di dipendenti inferiori alle 30 unità, ovvero dislocati in immobili in locazione passiva.

Conseguentemente, il piano messo a punto dall'Agenzia delle entrate prevede la chiusura di uffici molto piccoli la cui caratteristica comune e quella di avere carichi di lavoro così esigui da non giustificarne il mantenimento in funzione.

In particolare, l'ufficio di Milazzo ha meno di 30 addetti, (precisamente 27, oltre ai 4 del dipendente sportello di Lipari) e i carichi di lavoro per addetto sono nettamente inferiori al valore medio nazionale. Prendendo in considerazione le dichiarazioni e gli atti del registro (le due tipologie di lavorazioni più rappresentative della domanda di servizi da parte dell'utenza), il loro numero è pari, per l'ufficio di Milazzo, a meno della metà del valore medio nazionale.

L'ufficio di Milazzo, inoltre, occupa un immobile in locazione passiva, rientrando quindi, diversamente da quanto affermato dall'interrogante, in due dei tre parametri fissati dalla legge per individuare gli uffici da chiudere.

Ciò posto, l'Agenzia delle entrate rileva che una distribuzione più razionale sul territorio del personale e delle strutture logistiche di supporto rende possibile, oltre al risparmio di spesa immediatamente quantificabile in termini di minori costi diretti, anche un sensibile recupero di produttività e di efficienza corrispondente alla chiusura di strutture con carichi di lavoro particolarmente esigui.

Concentrando presso uffici con maggior carico di lavoro unità di personale, oggi non adeguatamente utilizzate nelle sedi in cui prestano servizio, si potrà indubbiamente ottenere un guadagno in termini di economia di scala e di sinergie di risorse.

In questo modo, a ben vedere, non si affievolisce la presenza sul territorio, ma si crea piuttosto un presidio locale che – grazie proprie all'aggregazione di forze prima troppo disperse (nell'ufficio di Milazzo le unità in servizio sono appena 27, come si è prima detto) – può risultare alla fine più forte, ed in grado perciò di rendere servizi migliori e più qualificati a vantaggio dei contribuenti.

Comunque, giova evidenziare, che a partire dalla data di chiusura dell'ufficio di Milazzo, non ancora stabilita, l'utenza potrà rivolgersi all'ufficio di Barcellona Pozzo di Gotto, che dista appena 11 km.

Peraltro, l'Agenzia delle entrate manifesta la propria disponibilità, previa intesa con l'Amministrazione comunale per la condivisione dei relativi costi, a mantenere operative a Milazzo alcune postazioni di front-office, calibrandone il numero e la frequenza di apertura alle effettive richiede di servizi da parte dell'utenza.

Inoltre, relativamente ai servizi all'utenza, occorre sottolineare che la revisione degli uffici deve tenere conto delle « innovate modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi come prevede l'articolo 8, comma 1, lettera *f*), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

Sotto questo aspetto l'Agenzia delle entrate offre da tempo all'utenza tutta una serie di servizi di cui è possibile usufruire senza recarsi fisicamente allo sportello dell'ufficio. Tali servizi, che investono tutta la gamma di attività che è offerta dall'ufficio territoriale, sono resi con il canale telefonico, mediante il quale è possibile ottenere informazioni fiscali generali su normativa, scadenze e adempimenti nonché informazioni e assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sui rimborsi, ma soprattutto con i canali telematici Entratel (per le grandi imprese e gli intermediari professionali) e Fisconline (per i singoli cittadini).

Per il tramite dei servizi *on-line* si può compilare e presentare la dichiarazione dei redditi, pagare le imposte, registrare i contratti di locazione, presentare numerose altre tipologie di dichiarazioni e comunicazioni.

Per quanto riguarda i servizi informativi di base, inoltre, dal sito internet dell'Agenzia è possibile stampare la modulistica, consultare la normativa e le istruzioni, reperire i codici da utilizzare per effettuare i pagamenti e accedere a tutte le informazioni necessarie per adempiere gli obblighi fiscali.

ALLEGATO 3

5-05950 Pisano: Dati relativi ai controlli in materia di ritenute operate nei confronti di imprese e professionisti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il *question time* in esame, gli Onorevoli interroganti ripropongono all'attenzione del Governo la problematica applicativa relativa al mancato rilascio, da pane del sostituto, della certificazione attestante le ritenute effettuate sui compensi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di imputazione dei compensi stessi, nonché della mancata dichiarazione delle ritenute stesse attraverso il modello 770.

In particolare, gli Onorevoli interroganti, facendo riferimento al controllo formale delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chiedono di conoscere quante dichiarazioni, presentate dalle imprese e dai professionisti a partire dall'anno di imposta 2011, evidenzino l'indicazione delle ritenute subite ed, in particolare, quante di esse indichino ritenute subite in misura non corrispondente a quelle dichiarate dai sostituti di imposta nei modelli 770.

Gli Interroganti vogliono, inoltre, conoscere il numero dei controlli eseguiti in ordine alla verifica della regolarità delle ritenute subite e riportate in dichiarazione, specificando:

il numero dei controlli definiti in « via breve »:

il numero dei controlli conclusi senza recupero e con relativa archiviazione;

il numero dei controlli iscritti a ruolo.

Infine, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere il numero dei controlli eseguiti sulle dichiarazioni presentate dai sostituti, con il relativo esito.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si riferisce quanto segue.

Preliminarmente deve precisarsi che i dati ad oggi disponibili sono relativi esclusivamente all'anno di imposta 2011, in quanto il controllo dell'anno di imposta 2012 è ancora in fase di elaborazione e che tali dati non sono ancora definitivi.

Inoltre, per quanto concerne la riscossione, si evidenzia che i contribuenti controllati, qualora abbiano richiesto la rateazione dell'importo, potrebbero non avere ancora completato il versamento del dovuto, e quindi, il dato degli incassi è ancora provvisorio.

Il controllo formale è eseguito sulla base di una preventiva analisi e con l'individuazione di specifici criteri selettivi che consentono di estrapolare le dichiarazioni a maggior rischio fiscale.

In particolare, il numero di posizioni che risultano indicate nel quadro AU della dichiarazione mod. 770/2012 di un sostituto di imposta è pari a n. 4.226.935.

Per l'anno di imposta 2011, sono state segnalate per il controllo formale, sulla base dei sopra menzionati criteri selettivi, n. 316.351 posizioni (5.56 per cento sul totale), di cui n. 58.885 (1.03 per cento sul totale) sono state individuate per la presenza di ritenute non derivanti da lavoro dipendente e non riscontrate con i modelli 770.

Dopo il controllo documentale effettuato dagli Uffici, n. 20.152 dichiarazioni

sono state variate, producendo esiti a favore dell'erario pari ad euro 48.469.417 (il recupero è derivato non solo dalle ritenute ma anche da deduzioni, detrazioni e crediti di imposta indebitamente fruiti in dichiarazione dai contribuenti: il dato non è scorporabile).

Su tali posizioni, ad oggi, gli Uffici hanno effettuato sgravi per un importo pari a 34.976 euro.

Infine il numero degli accertamenti eseguiti nel biennio 2013-2014 nei confronti dei sostituti di imposta ed aventi ad oggetto, tra l'altro, il controllo sui dati indicati all'interno dei modelli di dichia-

razione 770, è di circa 15 mila unità, per una maggiore imposta accertata totale di circa 2,1 miliardi di euro.

Gli accertamenti definiti mediante gli istituti deflativi del contenzioso sono più di 4.200 per una maggiore imposta definita totale superiore a 530 milioni di euro. Di questi, il riscosso complessivo tramite I 24 ammonta, ad oggi, a circa 490 milioni di euro.

Da ultimo, dall'Agenzia delle entrate riferisce che il numero degli accertamenti nei confronti dei sostituti d'imposta oggetto di impugnazione è di circa n. 2.400 unità.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle	
disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato	
dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione - Mandato al relatore)	71
ALLEGATO (Emendamenti presentati)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia e Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 8.50.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Mandato al relatore).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che, come concordato nella riunione dell'ufficio

di presidenza del 30 giugno 2015, il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 14 della giornata di ieri. Nel fascicolo in distribuzione sono pubblicati le proposte emendative riferibili a parti del testo modificate dal Senato e, quindi, ricevibili (*vedi allegato*). Avverte poi che sono inammissibili, per carenza di compensazione, i seguenti emendamenti: Cristian Iannuzzi 1.73, Vacca 1.76, 1.77, 1.79 e 1.80, Pannarale 1.83, Altieri 1.85, Giancarlo Giordano 1.124, Vacca 1.125, Borghesi 1.126 e 1.147.

Avverte altresì che il termine per ricorrere contro le inammissibilità degli emendamenti 1.73, 1.76, 1.77, 1.79, 1.80, 1.83 e 1.85 scadrà alle ore 9.30 di oggi e che la decisione sui ricorsi sarà comunicata alla successiva ripresa dei lavori della Commissione che avrà luogo al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea. Il termine per ricorrere contro le inammissibilità dei restanti emendamenti scadrà alle ore 16 di oggi e che la decisione sui ricorsi sarà comunicata alla ripresa serale. Comunica altresì che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni VI (Finanze) e XII (Affari sociali), nonché

il parere favorevole con osservazione da parte della I Commissione (Affari costituzionali).

Dopo aver dato conto delle sostituzioni, chiede alla relatrice e alla rappresentante del Governo di esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Maria COSCIA (PD), relatrice, ritiene che il testo sia stato ulteriormente migliorato nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutti gli emendamenti presentati.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA esprime parere conforme.

La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.1 e, con distinte votazioni, gli emendamenti Giancarlo Giordano 1.3 e 1.4.

Gianluca VACCA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede il differimento di mezz'ora, rispetto all'orario previsto, per la presentazione dei ricorsi sulle inammissibilità testé comunicate dalla presidenza.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, accede alla richiesta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marzana 1.5, Vacca 1.6, 1.7 e 1.8, Marzana 1.9 e 1.10, Giancarlo Giordano 1.11, Marzana 1.12, Giancarlo Giordano 1.15, Marzana 1.16, Simone Valente 1.17, Giancarlo Giordano 1.18 e 1.19 e Rampelli 1.20.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si considera respinto, ai fini di una sua ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Gelmini 1.21.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 1.22.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che si considera respinto, ai fini di

una sua ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Gelmini 1.23.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vacca 1.24, Cristian Iannuzzi 1.25, Vacca 1.26, e Pannarale 1.27.

Gianluca VACCA (M5S) illustra la sua proposta emendativa 1.28, segnalando che con essa si intende evitare che le reti di scuole possano, in futuro, costituire il pretesto per accorpamenti estesi di diversi istituti scolastici, ciò che renderebbe ardua una loro adeguata gestione. Si riserva, poi, la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 1.28 e, con distinte votazioni, gli emendamenti Giancarlo Giordano 1.29 e 1.30.

Gianluca VACCA (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Cristian Iannuzzi 1.31.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.31, Vacca 1.32 e 1.33.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si considerano respinti, al fine di una loro ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti Centemero 1.34 e Ciracì 1.35.

La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.36.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si considera respinto, ai fini di una sua ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Gelmini 1.37.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vacca 1.38 e Borghesi 1.39.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si considera respinto, ai fini di una sua ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Altieri 1.40.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rampelli 1.41, Cristian Iannuzzi 1.42, Borghesi 1.43 e 1.44.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si considera respinto, ai fini di una sua ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Gelmini 1.45.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giancarlo Giordano 1.46, Vacca 1.47, Borghesi 1.48, Giancarlo Giordano 1.49 e 1.50, Borghesi 1.51, Vacca 1.52 e Borghesi 1.53.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si considera respinto, ai fini di una sua ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Centemero 1.54.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borghesi 1.55 e Vacca 1.56.

Silvia CHIMIENTI (M5S), nell'illustrare l'emendamento a propria firma 1.57, osserva come esso sia volto a consentire la proposta di incarichi ai docenti di ruolo presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto, per permettere a coloro che possiedono l'abilitazione all'insegnamento per una determinata materia di insegnarla, evitando la piaga delle supplenze annuali che la legge in discussione non scongiura né per il futuro anno scolastico, né per i prossimi.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 1.57.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vacca 1.58, Cristian Iannuzzi 1.61, Rampelli 1.62 e Cristian Iannuzzi 1.63.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si considera respinto, ai fini di una sua ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Gelmini 1.64.

La Commissione respinge gli emendamenti Giancarlo Giordano 1.65 e Chimienti 1.66.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borghesi 1.67, Giancarlo Giordano 1.68 e 1.69, Borghesi 1.70 e 1.71.

Gianluca VACCA (M5S) illustra il suo emendamento 1.72, il quale prevede che la composizione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici sia determinata in base a procedure concorsuali per titoli e non in base ad una valutazione discrezionale da parte dell'apparato ministeriale. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 1.72.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, sospende la seduta, che è riconvocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta sospesa alle 9.35, è ripresa alle 13.40.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che l'esame del provvedimento riprenderà dall'emendamento Cristian Iannuzzi 1.73, che era stato inizialmente dichiarato inammissibile, ma che a seguito di ricorso viene riammesso. Comunica altresì che vengono accolti anche i ricorsi sugli emendamenti Vacca 1.76, 1.77 e 1.79.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.73 e Chimienti 1.74.

Gianluca VACCA (M5S) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Chimienti 1.75, volto a sostituire il piano

assunzionale previsto dalla proposta di legge in discussione con un diverso piano quinquennale di assunzioni dei docenti, che ricomprenda nella platea degli immessi in ruolo anche gli insegnanti abilitati, appartenenti alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 1.75.

Gianluca VACCA (M5S) interviene sugli emendamenti a sua firma 1.77, 1.76 e 1.79, che si inseriscono nel piano assunzionale previsto dal Governo, in particolare, prevedendo che vengano coperte tutte le esigenze rappresentate dalle scuole, mantenendo invariati i saldi finanziari.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Vacca 1.77 e 1.76.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si intende respinto l'emendamento Borghesi 1.81.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Vacca 1.79, Cristian Iannuzzi 1.78, Giancarlo Giordano 1.82 e Pannarale 1.84.

Gianluca VACCA (M5S) illustra il suo emendamento 1.86, il quale intende chiarire che la Tabella 1, di cui all'articolo 1, comma 95, è riferita solo al prossimo piano assunzionale predisposto a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 1.86.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ricorda che il suo gruppo non si è prestato a svolgere un ruolo di inutile comparsa. Esso ha predisposto emendamenti, i quali, pur respinti in Commissione, saranno ripresentati in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 1.87.

Silvia CHIMIENTI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.88. Esso è volto a predisporre un piano pluriennale di assunzioni dei docenti basato sul fabbisogno delle scuole, che include gli insegnanti inseriti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, i quali meritano di non dover svolgere un ulteriore concorso pubblico per essere immessi in ruolo, dopo anni di insegnamento. Osserva che tale piano pluriennale intende, tra l'altro, ridurre il fenomeno delle cosiddette classi pollaio, eliminando gli onerosi costi connessi a delle procedure concorsuali. Dopo aver ricordato che dalle graduatorie ad esaurimento non verranno attinti tutti gli iscritti, teme che periodiche e regolari procedure concorsuali regolari mancheranno anche in futuro, sicché le stesse graduatorie a esaurimento rischiano di rigenerarsi. Anche per questo giudica iniquo questo provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 1.88.

Silvia CHIMIENTI (M5S) illustra l'emendamento Marzana 1.89, del quale è cofirmataria, la cui approvazione permetterebbe l'assunzione a tempo indeterminato di circa 55 mila docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002. Ciò consentirebbe per via legislativa di conseguire l'effetto che oggi è stato raggiunto solo per via giurisdizionale dal Consiglio di Stato, con maggiori oneri per i ricorrenti ma anche per lo Stato.

La Commissione respinge l'emendamento Marzana 1.89.

Giancarlo GIORDANO (SEL) illustra la *ratio* del suo emendamento 1.90. Condivide poi, il giudizio di iniquità espresso dalla collega Chimienti: la strategia del silenzio di Governo e maggioranza lo amareggia e mostra quanto scarso sia stato il loro spirito di ascolto.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Giancarlo Giordano 1.90, Gelmini 1.91 e Marzana 1.92.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che si intendono respinti ai fini di una loro ripresentazione in Assemblea gli emendamenti Borghesi 1.93 e 1.94.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Vacca 1.95, Chimienti 1.96, Pannarale 1.97, Rampelli 1.98, Centemero 1.99, Pannarale 1.100 e 1.101, Centemero 1.102, Giancarlo Giordano 1.103, Pannarale 1.104 e 1.105, Centemero 1.106 e Gelmini 1.111.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che si intendono respinti ai fini di una loro ripresentazione in Assemblea gli emendamenti Borghesi 1.112 e 1.113.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Rampelli 1.107, Altieri 1.108 e Gelmini 1.109.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che si intende respinto, ai fini di una sua ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Borghesi 1.110.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Rampelli 1.114, Centemero 1.115, Giancarlo Giordano 1.116 e gli identici emendamenti Giancarlo Giordano 1.117 e Vacca 1.118.

Gianluca VACCA (M5S) illustra l'emendamento 1.119, a sua prima firma, finalizzato ad incrementare a due il numero dei componenti esterni del comitato di valutazione dei docenti. Sottolinea la delicatezza del tema della valutazione dei docenti e si dichiara preoccupato per l'atteggiamento della maggioranza e del Governo che hanno affrontato la questione in maniera sbrigativa e strumentale.

La Commissione, con distinte votazioni, favorevole del proprio gi respinge gli emendamenti Vacca 1.119, damento Rampelli 1.143.

Giancarlo Giordano 1.120, Vacca 1.121 e Borghesi 1.122 e 1.123.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che i presentatori hanno rinunziato al termine per l'impugnativa sull'inammissibilità degli emendamenti Giancarlo Giordano 1.124 e Vacca 1.125. Espone altresì che il deputato Borghesi ha già presentato ricorso sull'inammissibilità del suo emendamento 1.126. Deve confermare il giudizio d'inammissibilità a motivo che la copertura offerta a compensazione è in contrasto con l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Maria Grazia ROCCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Rigoni 1.127.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pannarale 1.128 e Giancarlo Giordano 1.129. Respinge, inoltre, gli identici emendamenti Vacca 1.130 e Pannarale 1.131, nonché gli emendamenti Gelmini 1.132, Giancarlo Giordano 1.133 e Vacca 1.134.

Gianluca VACCA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.135 che riduce notevolmente le risorse economiche reperibili attraverso l'introduzione del cosiddetto school bonus, contestando il nuovo sistema di finanziamento introdotto dal disegno di legge, che consente ai privati di sovvenzionare le scuole e di condizionare in tal modo l'offerta formativa. Ritiene che ciò possa essere il preludio a ulteriori future riduzioni della spesa pubblica per la scuola e auspica un ripensamento da parte della maggioranza e del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vacca 1.135 e 1.136, Pannarale 1.137, Vacca 1.138, Gelmini 1.139, Pannarale 1.140 e 1.141 e Luigi Gallo 1.142.

Gianluca VACCA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Rampelli 1.143.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rampelli 1.143 e Chimienti 1.144.

Silvia CHIMIENTI (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.145, lamenta l'eccessiva compressione dei tempi dedicati al provvedimento, che avrebbero dovuto consentire maggiori margini per sciogliere aspetti di dettaglio e declinare meglio passaggi importanti per la vita delle persone. Ritiene che sulla riforma della scuola si sarebbe dovuto avviare con le opposizioni un ragionamento costruttivo, mentre l'andamento dei lavori parlamentari – essendo addirittura stata posta presso il Senato la questione di fiducia si è concentrato in appena due mesi, come se si stesse esaminando un provvedimento d'urgenza. Ribadisce il proprio disappunto e la sensazione di amarezza per la mancanza di un vero confronto su un tema che avrebbe meritato tempi molto più lunghi e sottolinea la forte preoccupazione per il conferimento di una serie di deleghe al Governo. In particolare, menziona quella sul reclutamento e la formazione dei docenti, che è assai incauto affidare a un Governo che si è mostrato del tutto incompetente nella redazione del testo. Ciò è tanto più sorprendente considerato che a spogliarsi del potere legislativo sono proprio le deputate del Partito democratico che sono depositarie di ben altra dimestichezza ed esperienza. Le pare poi esagerato un periodo di tirocinio lungo tre anni e auspica che tale eccessiva durata possa essere contemperata almeno dal rispetto degli standard retributivi indicati dalla contrattazione collettiva nazionale, anche al fine di scongiurare il rischio che i tirocinanti possano essere sottoposti a forme di sfruttamento.

Manuela GHIZZONI (PD) deve puntualizzare che il nuovo tirocinio non differisce di molto dal percorso SISS, che era di due anni più l'anno di prova.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel dare atto alla collega Chimienti di profondere passione e concentrazione nella dialettica | avverte che si è così concluso l'esame delle

parlamentare, constata come in fondo anche le deputate del Partito democratico siano vittime del Governo Renzi. Il Presidente del Consiglio ha fatto con il provvedimento sulla scuola una spregiudicata scommessa, con cui tentava di strizzare l'occhio a due elettorati diversi e contrapposti. Come era prevedibile, l'operazione non è riuscita ma per mascherare le difficoltà il Partito democratico mostra la faccia dura. La realtà è che il Governo non si fida neanche della sua maggioranza e si fa attribuire, ancora una volta, una delega ampia e slabrata nei principi e criteri direttivi. È un peccato che ne faccia le spese un mondo importante e delicato come la scuola.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, precisa che sul provvedimento la discussione parlamentare è durata già da più di tre mesi.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 1.145.

Silvia CHIMIENTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.146, che inerisce ancora alla delega sul reclutamento e sulla formazione. È certa che le deputate del Partito democratico condividano il giudizio sull'insufficiente preparazione del Governo sulla materia.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è confermato il giudizio d'inammissibilità dell'emendamento Borghesi 1.147 a motivo che la copertura offerta a compensazione è in contrasto con l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Chimienti 1.146, Marguerettaz 1.148 e Pannarale 1.149.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,

proposte emendative. Prima di mettere ai voti il mandato alla relatrice, domanda se vi siano ulteriori interventi.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) dichiara la sua contrarietà al provvedimento, rinviando alle ragioni già evidenziate nel corso dell'esame preliminare e che, auspica, potranno essere meglio evidenziate nel corso dell'esame in Assemblea.

Gianluca VACCA (M5S) dichiara, a sua volta, il suo voto contrario. Evidenzia come sul provvedimento sia stata fatta una finta consultazione del mondo della scuola e che le critiche da questo sollevate non siano riconducibili a rivendicazioni economiche e sindacali, ma rappresentino il sintomo di un più profondo malessere. Esprime il proprio disappunto per la chiusura totale da parte della maggioranza e del Governo a valutare l'opportunità di migliorare il provvedimento, come testimonia il fatto che le proposte emendative dell'opposizione non siano state neanche prese in considerazione. Conclude manifestando preoccupazione per le conseguenze nefaste del provvedimento sul mondo della scuola e ribadendo che non verranno risolti i problemi, ma anzi verranno aggravati. Si riferisce, in particolare, alla possibilità della chiamata diretta, misura di cui non comprende le ragioni.

Rosanna SCOPELLITI (AP), dopo aver ringraziato la relatrice per l'accurato lavoro svolto, ritiene, a differenza dei colleghi dell'opposizione, che il presente provvedimento costituisca un ottimo risultato, frutto anche dell'ascolto del mondo della scuola, per il quale si è cercato di trovare un punto di mediazione per un testo possibilmente condiviso. Voterà a favore.

Giancarlo GIORDANO (SEL) osserva che la VII Commissione è un organo ridotto al silenzio, che ha rinunziato a partecipare alle scelte del Paese. Ritiene insopportabile che il Governo abbia posto la questione di fiducia sul disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento. Dopo aver annunciato il voto contrario, rileva che, già in passato, il Governo Renzi aveva deciso di andare avanti con determinazione verso obiettivi sbagliati, come sta avvenendo in questo caso. Assicura che il suo gruppo si opporrà con vigore in Assemblea al provvedimento, esattamente come nel Paese a esso si sta opponendo il mondo della scuola.

Maria Grazia ROCCHI (PD) ringrazia tutti coloro che hanno lavorato con passione in questa occasione nell'esclusivo interesse della scuola e della qualità dell'insegnamento, conferendo un'anima all'intero provvedimento. Con questa legge si è cercato di realizzare effettivamente l'autonomia scolastica, a differenza di quanto sinora avvenuto. Vi sarà la possibilità, impiegando con flessibilità circa 50 mila docenti, di creare nuove professionalità. Ritiene che questo provvedimento sia l'inizio di un percorso che porterà all'utilizzo di nuove pratiche e a un auspicabile incremento di risorse. Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Silvia CHIMIENTI (M5S) dubita che la collega Rocchi, le cui esperienza e competenza non sono in discussione, possa davvero credere che il testo in esame realizzi l'autonomia scolastica. Teme che migliaia di docenti saranno costretti a svolgere il ruolo di « tappabuchi », dopo tanti anni di insegnamento.

Maria Grazia ROCCHI (PD) non può consentire ad alcuno di dubitare della sua onestà intellettuale e che il suo lavoro parlamentare sia connotato da strumentalità.

Gianluca VACCA (M5S) annuncia la presentazione di una relazione di minoranza da parte del suo gruppo.

Giancarlo GIORDANO (SEL) annuncia che il suo gruppo farà altrettanto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di conferire

alla deputata Coscia il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Avverte che – se non vi sono obiezioni – l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappre- 14.55 alle 15.05.

sentanti dei gruppi, già convocato per domani mattina alle 9, verrà anticipato e si terrà immediatamente.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

- 4-bis. Per i fini di cui al comma 1 nelle istituzioni scolastiche statali in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione è garantita la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale e a laicità. Ciascuna istituzione scolastica svolge la sua attività attraverso i seguenti organi secondo le specifiche competenze:
- a) il collegio dei docenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 con il compito di realizzare l'autonomia didattica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
- *b)* il consiglio di istituto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 297 del 1994 con il compito di realizzare l'autonomia organizzativa;
- c) il dirigente scolastico, cui spetta di assolvere alla funzione di promozione e coordinamento dell'istituzione scolastica e a tal fine svolge tutte le funzioni previste dall'articolo 396 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Per consentire una più ampia partecipazione di tutte le componenti scolastiche, sono istituiti, secondo modalità definite con regolamento approvato dai singoli Consigli di Circolo o d'istituto: il consiglio dei genitori, il consiglio del personale tecnico-amministrativo e, nelle scuole secondarie, il consiglio degli studenti. Tali consigli devono essere preventivamente consultati per l'elaborazione del POF e hanno facoltà di fare proposte agli organi di governo, che sono tenuti a decidere in merito nei tempi previsti dal regolamento di cui al precedente capoverso.

Per istituzioni scolastiche si intende, a seconda delle specifiche competenze, l'articolazione definita nel presente comma.

Conseguentemente, al comma 7, alla lettera n) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente scolastico dovrà dichiarare la conformità di ogni singolo ambiente classe al numero degli allievi/studenti in esso ospitati, con apposita dichiarazione rilasciata sotto la sua responsabilità in quanto titolare dell'attività, così come previsto dal decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante « Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica » punto 5.0 dell'allegato,.

1. 1. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono promosse iniziative di formazione rivolte al personale scolastico e agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell'autonomia scolastica e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che prevedano, in particolare, per ciascun anno scolastico almeno due ore di

lezione di rianimazione cardiopolmonare (RCP), anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale « 118 » del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. ».

1. 3. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede:

a) entro il mese di febbraio dell'anno scolastico di riferimento alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto;

b) entro il successivo mese di settembre, alla successiva erogazione del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Con il decreto di cui al comma 143 è disciplinato lo scadenzario di comunicazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche anche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti, sentito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, e resi pubblici i criteri di riparto e le dotazioni assegnate del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1. 4. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 11, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di luglio, a comunicare alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie che saranno erogate nel settembre successivo.

1. 5. Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 6. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 11, in fine, aggiungere le seguenti parole: ; tali criteri saranno improntati su parametri oggettivi come il numero di alunni, docenti, ATA, e degli ordini di scuola presenti nell'Istituzione scolastica; il riparto deve altresì tener conto del contesto socio-economico dell'istituzione scolastica ed essere funzionale all'abbattimento del tasso di dispersione scolastica.

1. 7. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto anche dei finanziamenti da assegnare ai progetti delle singole istituzioni scolastiche, precedentemente selezionati con pubblico bando.

1. 8. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di definizione dei criteri di riparto di cui al precedente periodo darà priorità al reddito medio

delle famiglie del territorio, il volume d'affari del territorio nonché il tasso di dispersione scolastica.

1. 9. Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 13, dopo le parole: a ciascuna istituzione scolastica aggiungere le seguenti: , fermo restando la possibilità di assegnare incarichi annuali, al di fuori del piano triennale, per il conseguimento di ulteriori finalità tra cui l'apertura pomeridiana della scuola al territorio, il potenziamento del tempo scuola nonché la programmazione di attività laboratoriali.

10. Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 14, capoverso ART. 3, comma 3, sopprimere le parole: tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

1. 11. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 14, capoverso ART. 3. (Piano triennale dell'offerta formativa) lettera a), sopprimere le parole: nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

1. 12. Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 23, secondo periodo, sostituire le parole: Decorso un triennio, con le seguenti: Decorso un biennio.

1. 15. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 25, dopo le parole: fino all'anno 2021, aggiungere le seguenti: nonché gli eventuali risparmi rinvenienti nei capitoli destinati al pagamento degli stipendi del personale della scuola iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca relativi all'anno scolastico precedente.

1. 16. Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 34, sostituire le parole: con enti di promozione sportiva, con le seguenti: federazioni sportive.

 Simone Valente, Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 47, sopprimere la lettera f).

1. 18. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 54, alle parole: l'autorizzazione di spesa premettere le seguenti: da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2016.

1. 19. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Sopprimere il comma 66.

1. 20. Rampelli.

Al comma 66 sopprimere le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

1. 21. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

Al comma 66, sostituire le parole: 2016-2017, con le seguenti: 2018-2019.

1. 22. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 68, sopprimere le parole a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

1. 23. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

Al comma 68, sostituire le parole 2016-2017 con le seguenti: 2018/2019.

1. 24. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Sostituire il comma 69 con il seguente:

69. Per ciascun ambito territoriale, così come definito nel comma 66, entro il 31 dicembre 2015, sono indette le elezioni per il Consiglio scolastico locale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1999 con i compiti di cui al predetto decreto, cui si aggiunge altresì, tramite la costituzione di una rete di scuole, la funzione di valorizzazione delle risorse professionali, di gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché di realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.

1. 25. Cristian Iannuzzi.

Al comma 69, primo periodo, sopprimere le parole da: non tacenti parte, fino alla fine del periodo; al terzo periodo, sopprimere le parole da: ovvero mediante l'impiego fino alla fine del periodo.

1. 26. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 69, terzo periodo, sopprimere le parole: a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero.

1. 27. Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 70, secondo periodo, sostituire le parole: da definire fino alla fine del periodo, con le seguenti: in ogni caso le reti non possono in alcun modo realizzare l'accorpamento di istituzioni scolastiche in deroga alla legislazione vigente.

1. 28. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 70, secondo periodo, sostituire le parole: da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti « accordi di rete » con le seguenti: da definire su base volontaria tra istituzioni scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti « accordi di rete ».

1. 29. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Sostituire il comma 73 con il seguente:

73. Il personale docente assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza.

Al personale assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e al personale assunto ai sensi del comma 98, lettere *b*) e *c*) continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva.

Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere *b*) e *c*), è assegnato a domanda agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016 /2017 è assegnato agli ambiti territoriali.

1. 30. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Sostituire il comma 73 con il seguente:

73. Il personale docente assunto in ruolo a tempo indeterminato assume titolarità di cattedra nella scuola di appartenenza.

1. 31. Cristian Iannuzzi.

Al comma 73, sopprimere il terzo periodo.

1. 32. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 73, quarto periodo, sostituire le parole: agli ambiti territoriali con le seguenti: a nuova sede secondo le disposizioni in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

1. 33. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 73 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014-2015, per l'anno scolastico 2015-2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 7 presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.

 34. Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri. Sostituire il comma 78 con il seguente:

78. Le competenze del dirigente scolastico sono qualificate e potenziate in relazione al ruolo centrale che lo stesso assume nella gestione della scuola e quindi nella determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Unitamente al potenziamento e qualificazione del DS cresce anche la figura del DSGA che lo coadiuva per la parte amministrativa e contabile. In particolare il dirigente scolastico assicura il buon andamento dell'istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia e insieme al DSGA svolge funzioni di gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Inoltre, il DS è responsabile delle scelte didattiche e formative nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

1. 35. Ciracì.

Sostituire il comma 78 con il seguente:

78. Il dirigente scolastico partecipa al governo delle istituzioni scolastiche con le modalità e le competenze definite nei commi da 5 a 27 della presente legge. L'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed ogni altra norma incompatibile con i principi di collegialità e di gestione democratica della scuola sono abrogate.

1. 36. Cristian Iannuzzi.

Al comma 78, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

1. 37. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

Al comma 78, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: direzione, gestione, organizzazione e.

1. 38. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:

78-bis. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto a emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA, genitori e studenti.

1. 39. Borghesi, Simonetti.

Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:

78-bis. Il dirigente scolastico presenta la proposta del Piano Triennale dell'Offerta Formativa al Consiglio d'Istituto per l'approvazione a maggioranza dei componenti, il quale viene successivamente inviato all'Ufficio Scolastico Regionale che valuta la proposta e la invia al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

1. 40. Altieri, Centemero.

Sopprimere i commi 79, 80, 81 e 82.

1. 41. Rampelli.

Sostituire il comma 79, con il seguente:

- 79. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, Ufficio scolastico regionale provvede, sulla base di graduatorie previste dalle norme già vigenti e con la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza:
- *a)* con l'assegnazione a tempo indeterminato del personale trasferito d'ufficio o a domanda;
- *b)* con l'assegnazione del personale nominato secondo le modalità previste dai commi da 95 a 114;

Il Dirigente scolastico assegna i docenti dell'istituzione scolastica alle cattedre e ai posti dell'organico funzionale sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio d'Istituto e dalle proposte deliberate dal Collegio dei Docenti.

1. 42. Cristian Iannuzzi.

Al comma 79, premettere il seguente periodo: Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto a emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA, genitori e studenti.

1. 43. Borghesi, Simonetti.

Al comma 79, premettere le seguenti parole: Sulla base dei criteri stabiliti da apposito regolamento in merito alla valutazione dei titoli del personale docente di cui all'articolo 2, comma 15.

1. 44. Borghesi, Simonetti.

Al comma 79, sopprimere le parole: A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

1. 45. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 con le seguenti: A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.

1. 46. Giancarlo Giordano, Pannarale, Gregori, Civati, Pastorino, Fassina.

Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2018-2019.

1. 47. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: presentate dai docenti medesimi inserire le seguenti: rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte dei MIUR, sentiti gli uffici scolastici regionali e provinciali.

1. 48. Borghesi, Simonetti.

Al comma 79, primo periodo, sopprimere le parole: al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni.

1. 49. Giancarlo Giordano, Pannarale, Gregori, Civati, Pastorino, Fassina.

Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole: anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi con le seguenti: secondo le preferenze presentate dai docenti medesimi in ordine alla individuazione della sede di servizio e graduati secondo i punteggi delle procedure di immissione in ruolo posseduti.

1. 50. Giancarlo Giordano, Pannarale, Gregori, Civati, Pastorino, Fassina.

Al comma 79, dopo le parole: presentate dai docenti medesimi, aggiungere le seguenti: rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte dei MIUR, sentiti gli uffici scolastici regionali e provinciali.

1. 51. Borghesi, Simonetti.

Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: dai docenti medesimi aggiungere le seguenti: , delle graduatorie da istituirsi in | 1. 57. Chimienti.

ogni ambito territoriale suddivise per classi di concorso.

1. 52. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 79, primo periodo, sopprimere le parole da: e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi dagli articoli 21 e 33, comma 5, della legga 5 febbraio 1992, n. 104.

1. 53. Borghesi, Simonetti, Gianluca Pini.

Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: legge 5 febbraio 1992, n. 104 aggiungere le seguenti: nonché di eventuali peculiari esigenze legate al nucleo familiare.

1. 54. Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: della legge 5 febbraio 1992, n. 104. aggiungere le seguenti: fermo restando il controllo dei requisiti per accedere ai benefici della legge medesima effettuati dalla Guardia di Finanza in ogni provincia, al fine di evitare abusi.

1. 55. Borghesi, Simonetti, Gianluca Pini.

Al comma 79, secondo periodo, dopo le parole: nell'ambito territoriale aggiungere le seguenti: e nelle graduatorie per le supplenze.

1. 56. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 79, secondo periodo, dopo le parole: nell'ambito territoriale aggiungere le seguenti: e nelle relative graduatorie di circolo e di istituto.

Al comma 80, primo periodo, sostituire le parole: ed è rinnovato purché con le seguenti: ed è automaticamente rinnovato sul posto in organico.

1. 58. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 84, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale riduzione non può e non deve comportare un aumento degli alunni e degli studenti in altre classi.

1. 61. Cristian Iannuzzi.

Sopprimere i commi 93 e 94.

1. 62. Rampelli.

Sostituire il comma 93 con il seguente:

93. La valutazione dei dirigenti scolastici è affidata a un organismo di esperti designati dal CSPI, che tiene conto dei risultati della valutazione di cui al comma 1 articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e della valutazione espressa dai Collegi dei docenti delle istituzioni scolastiche cui i dirigenti sono assegnati. Per le operazioni di cui al presente comma l'organismo così individuato può avvalersi della consulenza di un ente esterno. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 94;

al comma 204, primo periodo, sostituire le parole: euro 86,94 con la seguente: euro 93.

1. 63. Cristian Iannuzzi.

Al comma 93, sopprimere le lettere da b) a e).

1. 64. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

Al comma 93, sopprimere la lettera b).

1. 65. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 93, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) riduzione del tasso di abbandono scolastico e del tasso di dispersione scolastica.

1. 66. Chimienti.

Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:

93-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, in occasione del rinnovo dei Consigli di istituto negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si provvede ad effettuare una consultazione tra docenti, genitori e personale ATA, volta alla valutazione complessiva dell'operato dei Dirigenti scolastici. Detta valutazione viene trasmessa al MIUR e va ad integrare le altre valutazione dei medesimi.

1. 67. Borghesi, Simonetti.

Al comma 94, sostituire le parole: con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti con le seguenti: in funzione delle modalità previste dal processo.

1. 68. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 94, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 69. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

94-bis. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per posti comuni e per quelli di sostegno.

94-ter. Tutti i docenti che abbiano stipulato un contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2014/2015 (con almeno 180 giorni di servizio in ruolo) e nei precedenti anni scolastici possono fare richiesta di mobilità territoriale e professionale straordinaria per l'anno scolastico 2015/2016.

94-quater. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alla immissioni in ruolo.

Conseguentemente, dopo il comma 204, aggiungere il seguente:

204-bis. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare dalle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016.

1. 70. Borghesi, Simonetti.

Dopo il comma 94, aggiungere i se-

94-bis. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per posti comuni e per quelli di sostegno.

94-ter. Per chi ha superato l'anno di prova entro il 31 agosto 2014, è possibile fare richiesta di mobilità territoriale e professionale straordinaria per l'anno scolastico 2015/2016.

94-quater. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo.

Conseguentemente, dopo il comma 204, aggiungere il seguente:

204-bis. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016.

1. 71. Borghesi, Simonetti.

Al comma 94, ultimo periodo, sostituire le parole da: in base alla procedura, fino

alla fine del comma, con le seguenti: con procedure concorsuali per titoli.

1. 72. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Sostituire i commi da 95 a 102 con i seguenti:

95. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, inclusi nelle GaE, abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati per superamento di procedure concorsuali, in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di oltre 36 mesi per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti ivi compreso il sostegno.

96. Analogamente con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA sui posti liberi tramite l'istituzione di un organico funzionale.

97. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 31 maggio 2015 ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud: relativamente ai posti Ata è finalizzato all'apertura delle scuole al territorio, all'integrazione degli alunni disabili con riferimento all'assistenza di base all'estensione della figura dell'assistente tecnico nella scuola del primo ciclo.

98. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.

99. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto entro l'entrata in vigore della presente legge un TFA speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

100. Nella fase di transizione verso il nuovo sistema di formazione iniziale si prevede il mantenimento del TFA al fine di consentire a chi è già laureato/laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

101. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi a ilo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

102. Terminata la fase transitoria del piano pluriennale il reclutamento avverrà per pubblico concorso indetto con Decreto Ministeriale.

Conseguentemente:

sopprimere i commi da 145 a 152;

al comma 204 sopprimere le parole: nonché agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1. 73. Cristian Iannuzzi.

Sostituire i commi da 95 a 102 con i seguenti:

95. Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico

di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole, istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.

96. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:

a) con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscano tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo. La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria. Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale;

b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera a) e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo consegnano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera a) del presente comma;

c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera a) del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera b) del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.

97. Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella graduatoria regionale e nella graduatoria provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario. All'esito del censimento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.

- 98. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 96:
- *a)* i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
- *b)* gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali, ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera *a)*, comma 96, del presente articolo;
- *c)* i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera *b)*, comma 96, del presente articolo.
- 99. In deroga all'articolo 399 dei testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
- a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;
- b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 96, lettera a), del presente articolo sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;
- *c)* i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 96, lettera *b)*, del presente articolo, sono assunti in su-

bordine rispetto al personale docente di cui alla lettera *b*) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera *b*) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

- 100. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.
- 101. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 96 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore agli 80 giorni nell'anno scolastico. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. 1 docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una re-

lazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 96, del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psicoattitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

Conseguentemente, dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:

200-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 200-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

200-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 198-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

200-*quater*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 200-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi:

- a) finanziabili con fondi europei;
- b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

200-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi

del comma 200-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

- *a)* promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
- b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

200-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 200-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 200-quater e 200-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri.

200-*septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6:
- 1) al comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;
- 2) al comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;
- *b)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

200-octies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento.

74. Chimienti, Vacca, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Sostituire i commi da 95 a 101 con i seguenti:

- 95. Per l'anno scolastico 2015-2016 il Miur realizza un censimento di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e di tutti i docenti iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
- 96. Il censimento è finalizzato a verificare le competenze didattico-disciplinari dei docenti iscritti nelle graduatorie di cui al comma 1, al fine di verificarne la corrispondenza con il fabbisogno reale delle singole istituzioni scolastiche, determinato dall'articolazione di curricoli e programmi e sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa.
- 97. Contestualmente all'elaborazione dei piani triennali dell'offerta formativa da parte di ciascuna istituzione scolastica, e sulla base delle risultanze del censimento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 elabora un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.
- 98. Sono assunti a tempo indeterminato:
- a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

- *b)* gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
- c) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.
- 99. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui ai commi precedenti al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
- a) i soggetti ci cui alla lettera a) del comma 98 sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;
- b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
- c) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 98, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale e, qualora non vi sia disponibilità, i soggetti residuali appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma vengono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017. I

vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;

d) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente, confluiscono nelle Graduatorie Provinciali dei docenti abilitati, istituite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e sono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

100. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/2015.

101. I docenti immessi in ruolo, secondo le norme di cui al comma 99, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A, tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

102. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. 1 docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

103. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera *c*) del comma 98, sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

Conseguentemente, dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:

200-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 200-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

200-ter. il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 198-bis. 1 regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

200-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 200-bis

le disposizioni che prevedono incentivi: *a)* finanziabili con fondi europei; *b)* diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

200-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 200-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

- *a)* promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
- *b)* promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

200-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 200-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 200-quater e 200-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri.

200-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 6: 1) al comma 8, le parole: « nella misura dei 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »; 2) al comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »; *b)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

200-octies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento ».

1. **75.** Chimienti, Vacca, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Sostituire i commi da 95 a 101 con i seguenti:

- 95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca è autorizzato ad attuare, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015.
- 96. Sono assunti a tempo indeterminato, entra il primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui al comma 95:
- a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
- *b)* gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006; n. 296, e successive modificazioni;
- c) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento.
- 96. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo

le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

- a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 96 sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
- b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti di cui al comma 95:
- c) i soggetti di cui alla lettera c) del comma 96 sono assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dalle fasi precedenti.
- 97. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale Commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni. osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
- 98. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle

graduatorie di cui alla lettera *c)* del comma 96, sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

1. 77. Vacca, Simone Valente, Chimienti, Marzana, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Sostituire i commi da 95 a 101 con i seguenti:

- 95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare. secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015.
- 96. Sono assunti a tempo indeterminato, entra il primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui al comma 95:
- a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

- *b)* gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
- c) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento.
- 97. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
- a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 96 sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
- b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
- c) i soggetti di cui alla lettera c) del comma 96 sono assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dalle fasi precedenti.
- 98. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due enti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della

didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano, i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

99. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera *c*) del comma 96, sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

Conseguentemente, al comma 102 sopprimere il terzo periodo.

1. 76. Vacca, Simone Valente, Chimienti, Marzana, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Al comma 95, sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Conseguentemente:

al comma 96 dopo il punto b), inserire il seguente:

b-bis) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da

ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso, I docenti abilitati dopo tare data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017;

al comma 97 sostituire le parole: I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 con le seguenti: I soggetti che appartengono a due o a tutte le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 96;

sostituire il comma 98 con il seguente: In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate.

Nell'anno scolastico 2015/2016:

- a) i vincitori e gli idonei sono assunti, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite della metà posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale:
- b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
- c) gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di cui alla lettera c) del comma 96 sono assunti in coda alle assunzioni di cui alle lettere a) e b) sui posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle relative fasi.

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 gli iscritti nelle graduatorie di cui alla lettera *b*) del comma 96, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, saranno assunti in subordine alla graduatoria di cui alla lettera *b*) nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, e, per la restante parte nel limite della metà dei posti di cui alla lettera *a*). In caso di esaurimento delle graduatoria di cui alle lettere *b*) e *c*) si procederà allo scorrimento dei posti per gli iscritti di cui alla lettera *a*);

al comma 100 sostituire il periodo: non si procede all'assunzione con il seguente: si procede all'assunzione l'anno scolastico successivo;

dopo il comma 101, aggiungere il comma 101-bis:

A decorrere dal giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera *a)* perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera *a)* confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera *b)* del comma 2;

al comma 105, sostituire le parole: A decorrere dal 1° settembre con le seguenti: A decorrere dal 1° settembre 2018, solo se esaurite, e conseguentemente sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere b) e c);

al comma 106 aggiungere, in fine, il periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere usate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale;

al comma 109, sostituire il primo capoverso con il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui gra-

duatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale;

dopo il comma 204, inserire il seguente:

204-bis. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella c allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016 ».

1. 81. Borghesi, Simonetti.

Sostituire il comma 95 con i seguenti:

95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca è autorizzato ad attuare, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015.

95-bis. Sono assunti a tempo indeterminato, entro il 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente

legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

- *b)* gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
- c) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

95-ter. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

- a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 95-bis sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
- b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
- c) i soggetti di cui alla lettera c) del comma 95-bis sono assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dalle fasi precedenti.

95-quater. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di

una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

95-quinquies. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c) del comma 9, sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogi-co-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

Conseguentemente, al comma 102 sopprimere il terzo periodo.

 79. Vacca, Simone Valente, Chimienti, Marzana, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Al comma 95, sostituire le parole da: rimasti vacanti e disponibili sino alla fine del comma con le seguenti: nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente

su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015.

Conseguentemente:

al comma 96, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 103 »;

al comma 97, dopo le parole: lettere a) e b) inserire le seguenti: e c);

al comma 98, lettera a), sostituire le parole: 15 settembre 2015 con le seguenti: primo settembre 2015;

al comma 98, lettera a), sopprimere le seguenti parole: vacanti e disponibili in organico di diritto;

al comma 98 sopprimere le lettere b) e c);

sopprimere il comma 99;

al comma 100, sopprimere i primi due periodi;

al comma 100, sopprimere il capoverso: In caso di indisponibilità;

al comma 100, al capoverso All'assunzione si provvede, dopo le parole: classe di concorso inserire le seguenti: in subordine si provvede all'assunzione dei soggetti di cui alla lettera c) del comma 96;

sopprimere il comma 101;

sopprimere il terzo periodo del comma 102.

80. Vacca, Chimienti, Marzana, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Sostituire il comma 95 con il seguente:

95. A partire dall'anno scolastico 2015-2016 il MIUR è autorizzato ad attuare un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e nelle singole istituzioni scolastiche su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni di servizio e per trasferimento.

1. 78. Cristian Iannuzzi.

Al comma 95, primo periodo, sopprimere le parole da: al termine delle quali sino alla fine del periodo.

1. 82. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 95, dopo le parole: dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012, inserire il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è parimenti autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti.

1. 83. Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 95, sopprimere le parole da: A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, sino alla fine del comma.

1. 84. Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Gregori, Civati, Pastorino.

Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:

95-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo statale per la scuola dell'infanzia statale pari 2500 unità o almeno al numero consentito

dalle rinunce ai posti comuni e di sostegno destinati alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

1. 85. Altieri, Centemero.

Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:

95-bis. Le percentuali applicate ai criteri nel riparto della Tabella 1 valgono ai soli fini assunzionali di cui al successivo comma 96, ferma restando la determinazione degli stessi in sede di determinazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.

1. 86. Vacca, Simone Valente, Chimienti, Marzana, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Al comma 96, lettera b), sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché gli abilitati con i percorsi di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81.

1. 87. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

Al comma 96, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

Conseguentemente, al comma 98:

alla lettera a), sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), b) e c);

alla lettera b), sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), b) e c);

alla lettera c), sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), b) e c).

1. 88. Chimienti.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) i soggetti che abbiano conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002.

1. 89. Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 97, primo periodo, dopo le parole: comma 96 aggiungere le seguenti: nonché gli abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio progresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

Conseguentemente:

al comma 98, lettera b), dopo le parole: comma 96, lettere a) e b) aggiungere le seguenti: e comma 97;

al medesimo comma, lettera c), dopo le parole: al comma 96, lettere a) e b) aggiungere le seguenti: e comma 97;

al comma 108, dopo le parole: al comma 96, lettera b), ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e al comma 97.

1. 90. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 98, lettera c) *sopprimere le parole:* con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015.

Conseguentemente, al comma 99 sopprimere le parole da: La decorrenza economica fino alla fine del periodo.

1. 91. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

Al comma 98 apportare le seguenti modificazioni:

- *a)* alla lettera *b)* sopprimere le seguenti parole: «, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, »;
- *b)* alla lettera *c)* sopprimere le seguenti parole: «, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, ».
- **1. 92.** Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Al comma 98, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) gli insegnanti delle graduatorie d'istituto (GI) della 2 fascia abilitati con il percorso abilitante speciale (PAS) ed il tirocinio formativo attivo (TFA), previo espletamento di concorso per soli titoli.

Conseguentemente:

a) sostituire l'articolo 121 con il seguente:

ART. 121. – 1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

Le linee-guida di cui al comma i devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (*e-learning*) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.

b) dopo il comma 204, aggiungere il seguente:

204-bis) Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a euro 500 milioni per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza a cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a euro 200 milioni per l'anno 2015 e a euro 500 milioni a decorrere dal 2016.

1. 93. Borghesi, Simonetti.

Al comma 98, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) gli idonei delle graduatorie di merito (GM).

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 121 con il seguente:

121. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

Le linee-guida di cui al comma i devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (*e-learning*) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

Per l'attuazione dei piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.

b) dopo il comma 204, aggiungere il seguente:

204-bis) Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a euro 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2015 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari dalle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e

cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 195, per un importo pari a euro 200 milioni per l'anno 2015 e a euro 500 milioni a decorrere dal 2015.

1. 94. Borghesi, Simonetti.

Al comma 102, terzo periodo, dopo le parole: non accettano inserire la seguente: espressamente.

1. 95. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 102, dopo le parole: e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie aggiungere le seguenti: qualora non accettino espressamente la proposta neppure nel termine di ulteriori dieci giorni.

1. 96. Chimienti.

Al comma 108, secondo periodo, dopo le parole: lettere b) e c) aggiungere le seguenti: anche in deroga al vincolo quinquennale su posto di sostegno.

1. 97. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 108, secondo periodo, ovunque ricorrano sostituire le parole: di cui al comma 96, lettera b) con le seguenti: di cui al comma 96, lettere a) e b).

1. 98. Rampelli.

Al comma 108 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità,

previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 7 presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.

1. 99. Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

Al comma 109 lettera c), sopprimere le parole da: sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82.

1. 100. Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 109 lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82.

1. 101. Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 113 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente: « Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:

a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente, e le eventuali esenzioni dalla prova medesima a seguito del possesso di abilitazioni a seguito della frequenza di percorsi a numero programmato e con prova selettiva di accesso ovvero di precedente idoneità concorsuale:

b) le prove concorsuali e i relativi programmi;

- c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
- *d)* i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio;
- *e)* la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici.

Conseguentemente, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 1 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati ed è abrogata la lettera h).

102. Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Nizzi, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

Al comma 113, sopprimere la lettera f).

1. 103. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 113, lettera g), sostituire le parole: , maggiori del 10 per cento con le seguenti: , maggiorati del 20 per cento.

1. 104. Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 113, sopprimere la lettera i).

1. 105. Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 114, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'aver sottoscritto almeno tre contratti a tempo determinato, sullo specifico posto c classe di concorso, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1. 106. Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

Al comma 119, sostituire le parole da: il personale docente fino alla fine con le seguenti: il dirigente scolastico provvede alla revoca dell'incarico con effetto immediato, senza obbligo di preavviso.

1. 111. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

Al comma 119, aggiungere in fine le seguenti parole: A tal fine avviene la nomina da parte del Collegio dei Docenti di un team di tutor.

1. 112. Borghesi, Simonetti.

Al comma 119, aggiungere il seguente:

119-bis. La valutazione del periodo di prova è affidata al Consiglio di intersezione per la scuola dell'infanzia, al Consiglio di interclasse per la scuola primaria ed al consiglio di classe per la scuola secondaria istituiti ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, presieduti dal dirigente scolastico con la sola presenza della componente docente e coadiuvato da un docente con funzioni di *tutor* designato dal collegio dei docenti.

1. 113. Borghesi, Simonetti.

Sopprimere il comma 121.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 123;

dopo il comma 201 aggiungere il seguente:

201-bis. A decorrere dall'anno 2015 è destinata ai rinnovi del contratto collettivo

nazionale del personale docente la somma aggiuntiva di 381,137 milioni di euro annui.

1. 107. Rampelli.

Sopprimere il comma 121.

1. 108. Altieri, Centemero.

Al comma 121, sopprimere le parole da: presso il fino a: ricerca.

1. 109. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

Al comma 121, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Carta, dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico deve essere utilizzata per l'iscrizione a corsi e seminari per attività di aggiornamento e di qualificazione professionali, la cui frequenza è attestata dal conseguimento di crediti formativi, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano di offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.

1. 110. Borghesi, Simonetti.

Sopprimere i commi 129 e 130.

1. 114. Rampelli.

Sostituire il comma 129 con il seguente:

129. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo Il del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 11.

(Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la

valutazione dei docenti, di seguito denominato « Comitato ».

- 2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
- *a)* due docenti dell'istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
 - b) un rappresentante dei genitori.
- 3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
- *a)* della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
- *c)* delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale.
- *d)* dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.
- 4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sui superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
- 5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del *tutor* di cui al comma 3 dell'articolo 9.
- 6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione dei dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comi-

tato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501.

1. 115. Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

Al comma 129, capoverso articolo 11, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto con le seguenti: scelti dal collegio dei docenti.

1. 116. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 129, capoverso articolo 11, comma 3, lettera a), sopprimere le parole: nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.

* 1. 117. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 129, capoverso articolo 11, comma 3, lettera a), sopprimere le parole: nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.

* 1. 118. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 129, capoverso ART. 11, comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: un componente esterno individuato con le seguenti: due componenti esterni con comprovate competenze specifiche individuati.

1. 119. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 129, capoverso articolo 11, comma 4, sopprimere le parole: dal dirigente scolastico, che lo presiede.

1. 120. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 130, primo periodo, sostituire le parole: Al termine del triennio 2016-2018 con le seguenti: Al termine dell'anno scolastico 2016-2017.

1. 121. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 130, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di ripartizione della somma a disposizione dell'istituzione scolastica tra le diverse voci che costituiscono il budget sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto, ovvero: di un'apposita sequenza contrattuale da svolgersi presso l'Aran.

1. 122. Borghesi, Simonetti.

Al comma 130, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di ripartizione della somma a disposizione dell'istituzione scolastica devono essere oggetto di contrattazione in sede di RSU di Istituto.

1. 123. Borghesi, Simonetti.

Al comma 131, sostituire le parole: A decorrere dal 1° settembre 2016, con le seguenti: A decorrere dal 1° settembre 2020,.

1. 124. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 131, sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2018.

1. 125. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Sopprimere i commi 131 e 132.

Conseguentemente, dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

209-bis. Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti oltre i 36 mesi, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 126. Borghesi, Simonetti.

Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:

131-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2015-2016, fermo restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 123/ 2013 e indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1. 127. Rigoni.

Al comma 132, sopprimere le parole: fermo restando fino a: convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997.

 128. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Gregori, Civati, Pastorino. Sopprimere il comma 134.

1. 129. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 144, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: a favore fino alla fine del periodo.

*1. 130. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 144, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

*1. 131. Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 147, sostituire il secondo periodo con il seguente:

I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo.

1. 132. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

Al comma 147, sostituire le parole: Le spese di cui al comma 145 sono ammesse in detrazione nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo di imposta con le seguenti: Le spese di cui al comma 145 sono ammesse in detrazione nel limite dell'importo massimo di euro 10.000 per ciascun periodo di imposta.

1. 133. Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 147, secondo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 1.000.

1. 134. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 147, secondo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 10.000.

1. 135. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 148, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il fondo è ripartito tra tutte le istituzioni scolastiche secondo parametri stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

1. 136. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 148, sostituire il terzo periodo con il seguente:

Una quota pari al 50 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale e/o ubicate nelle regioni appartenenti all'obiettivo convergenza, secondo le modalità definite con il decreto di cui al primo periodo.

1. 137. Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 148, terzo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.

1. 138. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Al comma 151, alla lettera a), capoverso lettera e), sostituire da: non fino alla fine della lettera con le seguenti: proporzionale alla fascia di reddito nel rispetto dei massimali da definire con successivo provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 139. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

Al comma 151, sopprimere la lettera a).

1. 140. Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Gregori, Civati, Pastorino.

Al comma 159, sopprimere le parole: Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche tematiche, la partecipazione delle con le seguenti: Le sedute dell'Osservatorio, sempre a carattere pubblico e aperto, partecipano le.

1. 141. Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Gregori, Civati, Pastorino.

Sostituire il comma 174 con il seguente:

174. A decorrere dal 1º settembre 2015, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 104 comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987. n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, nonché i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle medesime istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, sono inseriti, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole da almeno tre anni e con modalità di inserimento da calcolare in base alla metà del punteggio di servizio rispetto a quello del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già inserito nelle graduatorie.

1. 142. Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 181.

Conseguentemente, sopprimere i commi 183, 184 e 185.

1. 143. Rampelli.

Al comma 181, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: di tirocinio.

Conseguentemente:

sopprimere il numero 2.2);

sostituire il numero 3.1) con il seguente:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, dell'abilitazione attraverso le procedure previste a legislazione vigente i cui oneri sono detratti dallo stipendio tabellare. Il decreto legislativo può altresì prevedere borse di studio per merito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo le relative coperture;

sostituire il numero 3.3) con il seguente:

- 3.3) l'assegnazione, con contratto a tempo determinato di durata triennale, di incarichi annuali sull'organico dell'autonomia;.
- **1. 144.** Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

Al comma 181, lettera b), n. 2), dopo le parole: di tirocinio aggiungere le seguenti: nel rispetto degli standard retributivi indicati dalla contrattazione collettiva nazionale per i contratti di supplenza.

1. 145. Chimienti.

Al comma 181, lettera b), n. 2.2) dopo le parole: di tirocinio, aggiungere seguenti: nel rispetto degli standard retributivi indicati dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi di supplenza.

1. 146. Chimienti.

Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

181-bis. Al fine di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile, quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico e per promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di istituire i « Nuovi Giochi della Gioventù » attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive.

181-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e Criteri direttivi:

- a) la partecipazione ai Giochi degli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado;
- *b)* fa partecipazione ai Giochi soltanto a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza;
- c) la partecipazione ai Giochi unicamente degli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva;
- *d)* la previsione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili;
- e) la previsione della stipula di protocolli annuali o pluriennali tra gli enti locali territorialmente competenti e le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI;
- f) la previsione che le attività siano realizzate dagli istituti scolastici avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso fa stipulazione di convenzioni con soggetti privati e pubblici, enti locali, province, regioni, fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro.

Conseguentemente, dopo il comma 204, aggiungere il seguente:

204-bis). Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 40 milioni di euro annui si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per

un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2015.

1. 147. Borghesi, Simonetti.

Dopo il comma 191, aggiungere i seguenti:

191-bis. In considerazione delle specificità dell'ordinamento scolastico regionale derivanti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché dagli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta individua le modalità, i tempi e i criteri di recepimento e di adattamento dei principi contenuti nella presente legge.

191-ter. La Regione applica le disposizioni della presente legge in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dirigente, docente ed educativo nelle parti compatibili con il sistema di costituzione e gestione delle relative dotazioni organiche dei ruoli regionali e può adottare specifiche misure di armonizzazione connesse con l'appartenenza ai ruoli regionali del suddetto personale e con l'attuazione delle proprie competenze in materia di organici.

191-quater. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli regionali del personale docente indetti dalla Regione possono essere banditi per il grado di scuola e, per la scuola secondaria, per le classi di abilitazione e di concorso anche in caso di indisponibilità di posti vacanti nel grado di scuola o nella classe di abilitazione o di concorso al solo fine della copertura dei posti di sostegno vacanti nel corrispondente grado di scuola. In tale caso, la partecipazione ai concorsi è su-

bordinata al possesso, da parte degli aspiranti, del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento per lo specifico grado di scuola o per la specifica classe di abilitazione o di concorso e del titolo di specializzazione per le attività di sostegno relativo al grado di scuola cui si riferisce la procedura concorsuale. Il superamento del concorso consente, per il periodo di validità della relativa graduatoria di merito, l'assunzione a tempo indeterminato esclusivamente su posto di sostegno nel corrispondente grado di scuola.

191-quinquies. Restano salve le diverse determinazioni che la Regione autonoma

Valle d'Aosta ha adottato e che può adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle specifiche esigenze riferite agli organici regionali.

1. 148. Marguerettaz.

Al comma 196, sostituire le parole: sono inefficaci con le seguenti: all'interno del primo rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono armonizzate.

1. 149. Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Gregori, Civati, Pastorino.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SFI	D	Γ	TIT	T .	NTT	TT.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. C. 3194 Governo (Esame e rinvio)	112
SEDE CONSULTIVA:	
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	121
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	124
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle)	125
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05936 Borghi: Sull'assegnazione dei fondi del programma « Nuovi progetti di interventi » ai comuni che hanno partecipato al <i>click day</i> del 13 maggio 2015	122
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	127
5-05937 Matarrese e Vargiu: Interventi urgenti in merito alla strada statale 554-bis in Sardegna	122
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	129
5-05938 Daga: Sulla proroga degli sfratti per finita locazione di cui al decreto-legge n. 192 del 2014	122
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	130
5-05939 Segoni: Sull'impiego di materiali innovativi sulla rete autostradale nazionale	123
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	132

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento

europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei tra-

sporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

C. 3194 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella MARIANI (PD), relatrice, intervenendo anche a nome del relatore Cera, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge, che delega il Governo al recepimento delle tre direttive europee 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/ 24/UE, sugli appalti pubblici e 2014/25/ UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Evidenzia che la finalità del riordino è stata inserita al Senato, dove il testo è stato oggetto di esame dapprima attraverso un ampio ciclo di audizioni e successivamente attraverso un lavoro della Commissione lavori pubblici, che ha portato all'adozione di un testo sostanzialmente modificato rispetto al disegno di legge originario presentato dal Governo. Segnala, quindi, che si tratta di un provvedimento di assoluta rilevanza, volto a riformare in maniera complessiva e sostanziale il settore degli appalti pubblici e delle concessioni, e che la delega coglie l'occasione del recepimento delle direttive per procedere a un riordino più ampio e a una razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Le direttive, infatti, uniscono ad un'esigenza di semplificazione delle norme un approccio innovativo, che si traduce nella flessibilità di utilizzo delle procedure e in una maggiore considerazione degli obiettivi ambientali e sociali nelle procedure di appalto. Segnala, poi, che l'Italia spende più del 15 per cento del suo PIL negli appalti pubblici, quindi una buona ed efficace normativa in materia di appalti ha un valore, non soltanto tecnicogiuridico, ma politico-sociale, in quanto è

in grado di assumere un significato determinante in una fase di crisi economica, come quella che stiamo attraversando, che impone di trovare fonti di finanziamento per sostenere la domanda interna con investimenti pubblici. Fa quindi presente che la disciplina vigente, contenuta nel codice appalti e nel regolamento di attuazione, oltre che in numerose sparse disposizioni, ha recepito le direttive comunitarie del 2004 e ha complessivamente superato il vaglio di conformità al diritto comunitario (sia pure dopo svariate procedure di infrazione). Evidenzia, quindi, che il corpus normativo vigente supera i 600 articoli, calcolando solo codice e regolamento, e che a tale corpus vanno sommate, oltre che sparse disposizioni, tutte le regole in funzione di prevenzione di infiltrazioni criminali (codice delle leggi antimafia). Osserva, inoltre, che il controllo sugli appalti pubblici è diluito tra numerose autorità, amministrative e giurisdizionali. Eppure, a parte l'esorbitante contenzioso sulle procedure di affidamento (davanti al giudice amministrativo), la fase di esecuzione del contratto resta troppo spesso un fatto privato tra stazione appaltante ed esecutore, un fatto « opaco ». Segnala quindi che, nonostante le numerose autorità di controllo, cronicamente gli appalti sono occasione di commissione di gravi illeciti penali. Per converso, i grandi appalti italiani sono stati aggiudicati sulla scorta di norme eccezionali e derogatorie, in nome delle emergenze e dei grandi eventi. Aggiunge che, laddove emergenze e grandi eventi hanno lasciato spazio ad eccessive discrezionalità e trattative private, gli affidamenti degli appalti sono stati troppo spesso occasione di corruttele e associazioni criminali, e i costi degli appalti sono enormemente lievitati, a carico inevitabilmente dei cittadini. Rileva che moltissime sono state, nel corso degli ultimi anni, le sollecitazioni rispetto all'intervento del legislatore per il riordino, la semplificazione, la ricerca di pubblicità e trasparenza effettive, la garanzia di concorrenza e tutela giuridica, la qualificazione della pubblica amministrazione, l'abolizione di deroghe improprie, la maggiore attenzione alla spesa pubblica. Sottolinea quindi che, come è rilevabile dagli atti prodotti dalla VIII Commissione, inclusi i documenti approvati con riguardo alle proposte di direttive nell'ambito della cosiddetta « fase ascendente », molto prima dei fenomeni gravissimi di corruzione che hanno interessato i principali investimenti pubblici del Paese e che emergono dalle cronache quotidiane in dimensioni impressionanti, sono stati lanciati appelli per una significativa riscrittura ed una effettiva semplificazione del Codice degli appalti pubblici, divenuto una summa ingestibile di norme la cui totale applicazione ha trovato non poche difficoltà e alle quali si sono aggiunti la ricerca di alibi e giustificazioni per scorciatoie e deroghe che hanno sottratto nell'opacità e nell'assenza di verifiche e controlli sistematici tempo e risorse alla realizzazione degli obiettivi prefissati. Precisa, quindi, che dal 2006 (anno di pubblicazione del decreto legislativo n. 163) al 2010 (anno di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 207), periodo colpevolmente lungo per la redazione del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, sono raddoppiate le regole (circa 600 articoli) di riferimento per il sistema degli acquisti di beni servizi e forniture e per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture. Aggiunge che, durante e dopo la scrittura del regolamento, in un susseguirsi di provvedimenti finalizzati al sostegno e alla crescita delle imprese, alla modernizzazione del Paese, alla ripresa dell'economia, articoli correttivi e nuove norme hanno riguardato la materia, costringendo Istituzioni, imprese ed enti regolatori ad uno sforzo di comprensione ed applicazione oggettivamente spropositato. La stagione delle deroghe applicate a grandi emergenze e a discutibili interpretazioni della ricerca di maggior efficienza in tempi ridotti, ha mostrato con chiarezza, se ve ne fosse stato bisogno, quanto rischioso fosse divenuto un sistema di regole così farraginoso, opaco complesso. Rileva, quindi, che la scelta della delega al Governo è, da questo punto di vista, molto opportuna ed appro-

priata, sia per la definizione dei criteri che il Parlamento vorrà precisare, sia per la necessità di un effettivo riordino e dell'abrogazione delle norme superabili. In questo senso va apprezzato come strategico e fondamentale il criterio inserito nella delega secondo cui non sia possibile introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dalle direttive, anche al fine di salvaguardare cittadini ed imprese da oneri aggiuntivi rispetto a quelli dell'Unione europea e quindi di garantire maggiore equità. Osserva, quindi, che l'introduzione di forme di consultazione da parte del Governo dà conto di un nuovo approccio più aderente alle esigenze di cittadini, imprese ed istituzioni. Rimarca, inoltre, che la revisione del codice appalti rappresenta, ad avviso dei relatori, una grande occasione: uno dei principali fattori strategici per la modernizzazione del sistema infrastrutturale, per la regolazione e il controllo ed il conseguente contenimento della spesa pubblica nei settori dei servizi e forniture, per la qualificazione e la riduzione delle stazioni appaltanti, per l'introduzione di efficaci meccanismi di trasparenza e di lotta alla corruzione. Segnala che, nella grande trasformazione subita dal mercato dell'edilizia e da quello dei servizi, anche per gli effetti della grave crisi economica che si è abbattuta sul nostro Paese, e in coincidenza con il profondo riassetto dei livelli istituzionali e la riforma della pubblica amministrazione, il sistema che definisce le nuove regole dei contratti pubblici assume un significato che va oltre il carattere sistematico e il rispetto delle direttive europee, pur ricercati e dovuti, e potrà costituire uno stimolo utile alla ripresa dell'efficienza ed alla crescita economica. Evidenzia, poi, che la struttura delle nostre imprese, il riconoscimento del loro specifico peso, la distinzione tra PMI e grandi imprese, l'introduzione di parametri che permettano di declinare il valore di economia definita « verde » trovano nella innovativa impronta delle direttive europee occasioni di recepimento e restituiscono opportunità coerenti con il rilancio del sistema-Paese. Rileva dunque che contenziosi, corruzione, associati a vincoli del patto di stabilità sulle amministrazioni locali, hanno sottratto al mercato trasparente una parte notevole delle ridotte risorse destinate ad investimenti. La ridotta capacità di realizzazione di opere per date risorse finanziarie è particolarmente preoccupante nell'attuale contesto di riduzione delle risorse disponibili. Rileva che, oltre ai diffusi fenomeni di illegalità, hanno pesato difetti della programmazione e inefficienza di selezione dei progetti, di affidamento dei lavori e di monitoraggio della loro esecuzione. A tutto questo si è cercato di dare risposta nell'ampio e condiviso lavoro fatto dalla Commissione lavori pubblici del Senato. Ritiene di poter esprimere un giudizio molto positivo sul metodo e nel merito, soprattutto in riferimento alla complessità ed alla giusta compensazione degli elementi di fragilità che l'impianto normativo vigente oggi presenta ed evidenziate nell'analisi testé svolta. Evidenzia come siano alcune delle più significative novità introdotte, cui si attribuisce un valore significativo e dirimente: coniugare economicità, efficienza, competenza e sviluppo sostenibile; rafforzare il sistema di controllo e verifica, favorire la concorrenza, rendere effettiva l'interoperabilità dei dati in possesso dei soggetti pubblici coinvolti nelle procedure di gara; elevare la qualità del progetto; esigere la qualificazione di stazioni appaltanti ed imprese; privilegiare il superamento delle procedure di gara al massimo ribasso; attribuire ad ANAC funzioni di indirizzo, di verifica e sanzionatorie nella gestione dei procedimenti; vietare l'accentramento di funzioni riguardanti la direzione dei lavori in capo al contraente generale.

Passa quindi a dare conto dei contenuti del disegno di legge, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici. In particolare, precisa che il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo. Invita quindi a tenere presenti le due finalità generali della delega, al fine di comprendere la *ratio* dei principi e dei criteri direttivi specifici che sono stati

inseriti nel corso dell'esame al Senato. Aggiunge che l'adozione del decreto legislativo dovrà rispettare i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che elenca i principi e i criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, e dovrà tenere in considerazione le migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea. Dà conto, in seguito, dei principi e dei criteri direttivi specifici, il cui elenco è stato integrato rispetto a quello contenuto nel disegno di legge originario. Il primo principio e criterio direttivo specifico di cui alla lettera a) è il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle tre direttive che si intendono recepire: si tratta del cosiddetto divieto di « gold plating» già ricompreso tra i principi e i criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea in precedenza richiamati. La lettera b) prevede la compilazione di un unico testo normativo, denominato « codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione », che dovrà sostituire il vigente Codice dei contratti pubblici di cui la lettera iii) prevede l'espressa abrogazione dalla data di entrata in vigore del nuovo codice. Il nuovo codice, inoltre, dovrà garantire l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione dalla previgente alla nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative. La lettera c) prevede che la delega sia attuata attraverso la ricognizione e il riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni, ai fini di una significativa riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo conto delle peculiarità dei diversi settori merceologici e salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa. La lettera d), inoltre, prevede che la semplificazione ed il riordino del quadro normativo vigente devono mirare alla predisposizione di procedure

non derogabili e al conseguimento di una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche. La lettera e) prevede il recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive: si tratta di un punto molto importante, in quanto le nuove direttive introducono una flessibilità di utilizzo delle procedure e degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, anche attraverso il possibile ricorso a strumenti innovativi quali i partenariati per l'innovazione. La lettera f) esplicita il criterio della semplificazione, dell'armonizzazione e della progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale. La lettera g) prevede il divieto espresso di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva. La lettera h) prevede il riordino e la semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, prevedendo, altresì, modalità innovative per le procedure di appalto comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). La lettera i), il cui contenuto è stato inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Evidenzia, quindi, che particolarmente importanti sono le finalità sottese alla lettera 1), volta all'armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e trac-

ciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. A tal fine, si prevede: l'individuazione dei casi nei quali, in via eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara; l'unificazione delle banche dati esistenti in tale ambito presso l'Autorità nazionale anticorruzione e la previsione di poteri di vigilanza e controllo; la trasparenza degli atti e il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice; il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti; la previsione di un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. Aggiunge, poi, che la lettera m) prevede la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, mentre la lettera n) si occupa della revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo che avvenga principalmente tramite strumenti di pubblicità di tipo informatico, prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali. La lettera o) prevede un ampliamento delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che prevede anche poteri di controllo, di raccomandazione, di intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee-guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante. Evidenzia quindi che la successiva lettera p) prevede l'individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera o), l'ANAC è tenuta (immediatamente dopo la loro adozione) a trasmettere alle Camere apposite relazioni. La lettera rr), inoltre, prevede la revisione della disciplina dettata dall'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, così da consentire all'ANAC, prima di attivare la procedura di sostanziale commissariamento dell'impresa, di invitare le stazioni appaltanti a procedere in autotutela per la gara, fissando un termine entro il quale la decisione sull'esperibilità dell'autotutela deve essere assunta. La lettera r) prevede la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti; a tal fine, la lettera s) consente l'utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE) o di un analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti. La lettera r), inoltre, prevede la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass. Ricorda che, su tale questione, la Commissione ha approvato, nella presente legislatura, una risoluzione volta proprio ad assicurare un superamento delle criticità legate all'attuazione di tale sistema. Rileva, altresì, che la lettera t) prevede l'introduzione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti gestito dall'ANAC e che si tratta di una questione sollecitata in più occasioni dall'VIII Commissione. La lettera u) prevede la revisione e il miglioramento dell'efficienza delle procedure di appalto di CONSIP S.p.A., mentre la lettera v) affronta il tema della centralizzazione delle committenze e della riduzione del numero delle stazioni appaltanti, nonché della disciplina per i comuni non capoluogo di provincia che è stata oggetto di

recenti provvedimenti. La lettera z) prescrive l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, che dovranno applicarsi, in particolare, alla fase di esecuzione dei lavori e dovranno essere specificamente riferite alle infrastrutture stradalla tegiche disciplinate c.d. obiettivo (legge n. 443 del 2001). Evidenzia, altresì, che la lettera aa) prevede l'utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa misurata sul « miglior rapporto qualità/prezzo » e la regolazione espressa dei casi e delle soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. La lettera bb) riserva l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. La lettera cc) prevede la creazione, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e concessioni. La lettera dd) prevede la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza europea. Evidenzia quindi che il criterio di cui alla lettera ee) è volto al rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso un potenziamento dei poteri di verifica e di intervento del responsabile del procedimento e del direttore nei contratti di lavori, nonché del direttore dell'esecuzione nei contratti di servizi e forniture. In proposito, reputa di rilevante importanza la previsione del divieto, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, di attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato. Aggiunge che tale previsione, in base al comma 7, sarà peraltro applicabile già a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. La lettera ff) prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che, sulla base di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale. Il criterio di cui alla lettera gg), finalizzato alla valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, prevede: la promozione della qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione; la limitazione radicale del ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori; la previsione di norma della messa a gara del progetto esecutivo e l'esclusione, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. La lettera hh) è volta al riassetto, alla revisione e alla semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici, mentre la lettera ii) prevede la revisione e la semplificazione della disciplina vigente riguardante il sistema della validazione dei progetti. Le lettere ll) e mm) sono volte, rispettivamente, alla razionalizzazione ed all'estensione delle forme di partenariato pubblico-privato (PPP), nonché alla riduzione dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di studi di fattibilità. La lettera nn) prevede la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza attraverso, tra l'altro, l'introduzione di misure di premialità connesse a criteri reputazionali. La lettera

oo), volta a una revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, prevede che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, che siano rafforzati gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento, che sia vietato l'avvalimento relativamente al possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare. La lettera pp) è volta alla razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale. che, secondo quanto precisato nel corso dell'esame al Senato, dovrà tradursi nella limitazione del ricorso alle procedure arbitrali e nella riduzione dei costi ad esse connessi. La lettera qq), che è finalizzata al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, vieta l'aggregazione artificiosa degli appalti, per garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, e prevede l'attribuzione di misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano nelle procedure di gara le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, nonché i piccoli e medi operatori economici e i giovani professionisti. La lettera ss), esplicitamente finalizzata alla valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, prevede l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte da attribuire alle imprese tenendo conto: dell'utilizzo, anche parziale, nell'esecuzione dell'appalto di manodopera o personale a livello locale; degli aspetti della territorialità e della filiera corta; delle ricadute occupazionali. La lettera tt) prevede l'istituzione, a cura dell'Autorità nazionale anticorruzione, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house, ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti. La lettera uu) prevede l'introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, attraverso l'inserimento di « clausole sociali » per la stabilità occupazionale del personale impiegato; il riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, al contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori; l'espressa esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. La lettera vv) reca la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori, che stabilisca che per contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente. La lettera zz) è finalizzata a definire una disciplina organica dei contratti di concessione, per un verso, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti e, per l'altro, attraverso la previsione di criteri per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione delle direttive europee, ossia quelle indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE. La lettera aaa) prevede l'obbligo per i concessionari – pubblici e privati - di lavori o di servizi pubblici, già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Precisa che, per le concessioni in essere, si prevede un periodo transitorio di adeguamento al predetto obbligo della durata non superiore a dodici mesi. Alle concessioni in essere o di nuova aggiudicazione, affidate con la formula della finanza di progetto, e alle concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica, secondo il diritto dell'Unione europea, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in

vigore della presente legge. Le lettere bbb) e ccc) riguardano l'affidamento delle concessioni autostradali: evidenzia che si tratta di un tema che la Commissione sta approfondendo nell'ambito dell'indagine conoscitiva, che ha consentito di acquisire importanti elementi di informazione. Precisa, in particolare, che la lettera bbb) prevede l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di 24 mesi prima della scadenza di quelle in essere e la revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga. La successiva lettera ccc) richiede la previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica. Le lettere ddd) ed eee) prevedono l'individuazione di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea, nonché il ricorso a strumenti telematici di acquisto. La lettera fff) prevede la trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto. La lettera ggg) demanda al legislatore delegato di introdurre forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio. La lettera *hhh*) prescrive l'introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare taluni seguenti obblighi per il concorrente e disponendo in ordine al pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante. Aggiunge, quindi, che alcuni criteri e direttivi specifici riguardano l'adozione di un regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione: si tratta, in particolare, delle lettere q), lll) e mmm). Il regolamento sostituirà il vigente decreto del presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ed entrerà in vigore contestualmente al decreto legislativo recante il nuovo Codice, come prevede il comma 6 del disegno di legge, che disciplina il procedimento per l'adozione del regolamento medesimo. La lettera q) prevede che il regolamento disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura. Evidenzia, inoltre, che il comma 2 prevede, nell'esercizio della delega e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, per lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa. Il comma 3, nel precisare che il decreto legislativo deve essere corredato della relazione tecnica, disciplina la procedura per l'adozione del decreto e la sua sottoposizione ai pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. Si prevede, inoltre, un ulteriore passaggio qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari; in tal caso, infatti, il testo viene ritrasmesso alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e il Governo rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Segnala, altresì, che l'attuazione delle direttive oggetto della delega è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Il comma 5 prevede l'adozione di disposizioni integrative e correttive entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Il comma 8 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione, di cui all'articolo 129, comma 3, del vigente Codice dei contratti pubblici. Il comma 9 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa, inoltre, che, nel caso in cui il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. In conclusione, si augura che sul provvedimento in esame, sul quale già al Senato si è registrata una convergenza di consensi, possa svolgersi un dibattito costruttivo, attesa la rilevanza e la delicatezza delle questioni trattate, che costituiranno l'agenda sulla quale dovrà concentrarsi il lavoro del Governo e del Parlamento.

Ermete REALACCI, presidente, attestata la presenza del deputato Zaratti alla seduta odierna, rileva come il provvedimento, sul quale al Senato si è registrata un'ampia convergenza di consensi, potrebbe essere suscettibile di alcuni miglioramenti.

Serena PELLEGRINO (SEL), nel ringraziare i relatori per l'esaustiva relazione svolta, rilevati i miglioramenti apportati dal Senato al provvedimento in esame, invita i membri della Commissione a valutare l'opportunità di svolgere una serie di audizioni, al fine di effettuare ulteriori necessari approfondimenti.

Ermete REALACCI, presidente, fa presente come, fatta eccezione per le audizioni del Ministro per le infrastrutture e del presidente dell'ANAC, sarebbe preferibile chiedere contributi scritti agli altri soggetti comunque interessati dalla tematica del provvedimento in esame, anche in considerazione dell'ampio e articolato ci-

clo di audizioni già svoltosi al Senato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede ai relatori e ai colleghi della maggioranza chiarimenti circa la possibilità di modificare il testo del provvedimento in esame.

Angelo CERA (AP), *relatore*, dichiara la disponibilità dei relatori a valutare attentamente le proposte di modifica che dovessero pervenire.

Claudia MANNINO (M5S), nel ritenere opportuno, al fine di ottimizzare i lavori della Commissione, far pervenire preventivamente ai soggetti che si intenda audire i quesiti dei commissari, fa presente che, alla luce della rilevanza della delega conferita con il provvedimento in esame, sarebbe necessario prevedere il « doppio parere » da parte delle competenti Commissioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara di condividere la proposta testé formulata dalla collega Mannino, evidenziando come il meccanismo del « doppio parere parlamentare » sia stato inserito nella legge n. 308 del 2004 recante la delega per il codice ambientale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI

La seduta comincia alle 14.25.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1º luglio 2015.

Roberto MORASSUT (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Ermete REALACCI, presidente, in considerazione dell'immodificabilità del provvedimento in esame, invita a valutare l'opportunità di tradurre le osservazioni formulate nel parere in ordini del giorno, al fine di impegnare il Governo nel senso prospettato nelle osservazioni medesime.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) presenta e illustra, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2), esprimendo un giudizio negativo sull'impianto del provvedimento in esame. Dichiara pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Serena PELLEGRINO (SEL) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, stigmatizzando l'immodificabilità del provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, presidente, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere presentata dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.55.

Ermete REALACCI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05936 Borghi: Sull'assegnazione dei fondi del programma «Nuovi progetti di interventi» ai comuni che hanno partecipato al *click day* del 13 maggio 2015

Enrico BORGHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Enrico BORGHI (PD) si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta che giudica di stampo prettamente burocratico. Nel ritenere inoltre inaccettabile che il Ministero sia impossibilitato ad operare una selezione della qualità dei progetti effettuati con fondi pubblici, disattendendo, tra l'altro, gli impegni assunti con la risoluzione n. 7-00317 e ledendo quindi le prerogative parlamentari, preannuncia la richiesta di audire i dirigenti responsabili dei competenti uffici. Nel prendere atto che la struttura tecnica del MIT ha ritenuto di non attivarsi, sulla base tra l'altro di un'intesa con l'ANCI, in relazione alla quale risultano numerose le segnalazioni da parte dei singoli comuni, fa presente che, se si fosse operato in maniera congrua e nei tempi previsti, sarebbe stato possibile dare attuazione agli impegni assunti con la citata risoluzione parlamentare.

5-05937 Matarrese e Vargiu: Interventi urgenti in merito alla strada statale 554-bis in Sardegna.

Pierpaolo VARGIU (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Pierpaolo VARGIU (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che dà atto dell'adozione di interventi volti al celere ripristino della viabilità della strada statale 554-bis.

5-05938 Daga: Sulla proroga degli sfratti per finita locazione di cui al decreto-legge n. 192 del 2014.

Federica DAGA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Federica DAGA (M5S), si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, dalla quale si evince la volontà del Governo di pervenire ad una risoluzione della vicenda descritta nell'interrogazione, esprimendo preoccupazione per la situazione di emergenza abitativa, che riguarda le famiglie che si trovano in maggiore difficoltà, per le quali l'unica soluzione parrebbe essere una moratoria degli sfratti.

5-05939 Segoni: Sull'impiego di materiali innovativi sulla rete autostradale nazionale.

Samuele SEGONI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Samuele SEGONI (Misto-AL), si dichiara soddisfatto dell'esauriente risposta del rappresentante del Governo, che fa seguito alle recenti dichiarazioni rese dal Ministro in occasione degli « Stati generali sui cambiamenti climatici e la difesa del territorio » e conferma l'impiego di materiali innovativi su parte della rete autostradale nazionale.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2994-B Governo « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti », come approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

preso atto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento;

evidenziata l'opportunità di ribadire le osservazioni formulate dalla VIII Commissione nel parere reso sul provvedimento nel corso della prima lettura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata della disposizione di cui ai commi 153-158,

anche al fine di valutarne la compatibilità con il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento al concorso di progettazione;

b) ai medesimi commi 153-158, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, ai fini della scelta delle soluzioni progettuali di scuole altamente innovative, criteri di preferenza per le soluzioni che contemplino facilità di collegamento con gli edifici scolastici, l'individuazione di spazi verdi oltre a barriere per mitigare gli effetti dell'inquinamento, in particolare quello sonoro; si valuti altresì che alla commissione di esperti ivi richiamata partecipino anche figure in possesso di competenze pedagogiche;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nelle disposizioni relative all'edilizia scolastica, un esplicito riferimento agli edifici scolastici nei quali sia riscontrata la presenza di amianto.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La VIII Commissione Ambiente,

premesso che:

in sede di terza lettura del disegno di legge in oggetto non può essere pretermesso innanzitutto il deficit di dibattito politico registratosi nelle competenti commissioni sia di merito che consultive. Come noto, il Governo, dopo aver provveduto a dichiarare il disegno di legge scuola quale « collegato » alla manovra di bilancio, ha chiesto (ed ottenuto grazie ad un voto parlamentare dalla Camera), ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Regolamento, di deliberare su tale disegno di legge entro il 19 maggio ultimo scorso, di fatto azzerando, o comunque comprimendo fortemente, la libertà di discussione e approfondimento di un provvedimento che contiene significativi e gravi interventi normativi nel campo della scuola e dell'istruzione:

premesso, inoltre, che:

durante la *prima lettura* alla Camera, a fronte di quasi 700 emendamenti presentati dai deputati del MoVimento 5 Stelle presso la referente I commissione Affari Costituzionali, la Presidenza ha richiesto di segnalare soli 95 emendamenti per gruppo a prescindere dalla consistenza numerica di ciascuno di essi, adottando un *modus procedendi* caratterizzato da un metodo autoritario, superficiale e perciò inammissibile;

il provvedimento, per quel che riguardava gli aspetti più direttamente riferibili alle competenze dell'VIII commissione, prevedeva misure per l'edilizia scolastica sotto il profilo della programmazione degli interventi come della delicata fase dell'indagine diagnostica sugli edifici scolastici;

in merito al tema « scuole innovative » avevamo proposto criteri preferenziali in ordine alla scelta dei progetti per la realizzazione di scuole innovative. Avevamo individuato quali aspetti prioritari la facilità di collegamento agli edifici scolastici, l'assenza di ulteriore consumo di suolo, l'individuazione di spazi verdi oltre a barriere per mitigare gli effetti dell'inquinamento, segnatamente quello sonoro;

si era tentato, dunque, senza successo di garantire che nella predisposizione di una commissione di esperti, fosse garantita la presenza anche di figure in possesso di competenze nell'ambito delle scienze pedagogiche in relazione a quella che sarebbe dovuta essere una omnicomprensiva nozione di scuola introdotta dal Governo;

si riteneva necessario chiarire, inoltre, alcune espressioni che non consideravamo sufficientemente chiare negli articoli di competenza della presente commissione, a partire dall'espressione « apertura della scuola al territorio ». Anche l'espressione « crollo » riferita solo ai solai e controsoffitti doveva essere migliorata;

sarebbe stato indispensabile stabilire espressamente che sugli edifici che richiedessero un immediato intervento vi fosse fatto espresso riferimento alla rimozione dell'amianto dagli edifici scolastici;

a tale riguardo, i numeri dei decessi per patologie correlate alla presenza dell'amianto pubblicati in anteprima sul sito di http://www.beppegrillo.it/2015/06/amianto_nelle_s.html sono sconcertanti;

l'analisi relativa al rapporto 2015 del Registro nazionale Mesoteliomi riporta, infatti, di 63 decessi per mesotelioma, il terribile tumore maligno causato dall'amianto nell'ambito professionale dell'istruzione tra il 1992 e il 2012, lo 0,4 per cento delle esposizioni da amianto documentate;

un numero abnorme per un ambito professionale che da molti, ma non dal M5S, è considerato non « a rischio ». Va ricordato, infatti, che secondo l'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) sono almeno 2.400 le scuole italiane che registrano la presenza di amianto;

è dunque inaccettabile che il Governo, attraverso lo stanziamento di nuove ed ulteriori risorse, non si faccia carico *integralmente* della bonifica per tutti gli edifici pubblici ma in primis per le scuole, dove gli studenti sono più a rischio per la prolungata latenza delle patologie asbesto

correlate. Il nostro Paese è ad oggi privo di un planning di bonifica, smaltimento e ricerca dell'amianto;

in relazione all'Osservatorio, doveva essere chiarito che lo stesso ha sì compiti di supporto e coordinamento, di indirizzo e di studio ma la programmazione è compito degli enti regionali in quanto attività strettamente connessa alle esigenze territoriali. Doveva essere messo in evidenza come il ruolo dell'anagrafe dell'edilizia fosse imprescindibile per stilare il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica. Alla predetta anagrafe dell'edilizia scolastica doveva essere, altresì, affidato il compito di curare il coinvolgimento e la partecipazione degli istituti scolastici e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche in relazione al fabbisogno nazionale in materia edilizia:

infine, nella predisposizione delle gare di appalto aventi ad oggetto interventi di edilizia scolastica, avevamo proposto, senza riscontro, che l'ente aggiudicatore non potesse prevedere ribassi d'asta superiori al 15 per cento dell'importo dell'appalto stabilito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

esprime

PARERE CONTRARIO.

5-05936 Borghi: Sull'assegnazione dei fondi del programma « Nuovi progetti di interventi » ai comuni che hanno partecipato al *click day* del 13 maggio 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto, il Programma Nuovi progetti di interventi è previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 133/14 (cd Sblocca Italia).

In attuazione di tale norma, e in coerenza con le modalità indicate dall'articolo 18, comma 9, del decreto-legge n. 69/2013, il 5 marzo 2015 è stata stipulata la Convenzione MIT-ANCI disciplinante i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse del citato programma, approvata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il successivo 6 marzo. La Convenzione, nell'indicare all'articolo 5 le tipologie di intervento ammesse, riporta fedelmente le priorità indicate dal sopracitato articolo 3, comma 3, del decretolegge Sblocca Italia; inoltre, l'articolo 3 della Convenzione riprende anche l'esclusione per i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica indicata dal predetto comma 3.

In merito ai criteri di assegnazione dei finanziamenti, che privilegiano l'ordine temporale di invio delle richieste, i competenti uffici del MIT, dopo approfondito esame, hanno constatato l'impossibilità di utilizzare criteri diversi; in particolare, di confrontare con criteri meritocratici progetti attinenti a tipologie estremamente differenti tra loro, quali il recupero di un edificio, la produzione di energie di fonti rinnovabili e la riduzione del rischio idrogeologico.

Inoltre, una procedura di selezione sulla base di criteri meritocratici avrebbe comportato tempi incompatibili con quanto previsto dal decreto Sblocca Italia che impone la cantierabilità degli interventi entro il 31 agosto 2015.

È stato pertanto necessario, d'intesa con l'ANCI, riprendere il criterio temporale utilizzato nel Programma 6000 Campanili, adottando comunque una serie di variazioni che hanno fortemente ridotto, se non eliminato, gli aspetti negativi emersi nella prima esperienza.

In primo luogo, al fine di evitare distorsioni nell'assegnazione delle risorse tra le diverse Regioni considerati i diversi livelli di sviluppo della rete informatica dei territori, si è provveduto a una predeterminazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione.

Inoltre, al fine di ridurre il rischio di sovraccarico su un'unica casella PEC delle richieste concentrate in un lasso di tempo ristretto, sono state attivate 21 caselle PEC, una per ciascuna Regione e Provincia autonoma. È stato anche ridotto drasticamente il peso della documentazione da allegare alla domanda, richiedendo unicamente la domanda stessa e la delibera di approvazione e rinviando a una seconda fase l'acquisizione della documentazione necessaria per verificare la coerenza della richiesta con le tipologie di finanziamento ammesse.

In merito al secondo di differenza con l'orario indicato nel bando, si precisa che lo stesso deriva dall'applicazione di una specifica norma tecnica, e precisamente il decreto 2 novembre 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e la tecnologia; lo stesso è stato già applicato, senza contestazioni, nel Programma 6000 Campanili, anche se

in quella circostanza ha interessato un numero di comuni di gran lunga inferiore a quello risultato in questa occasione. Pertanto, saranno valutate ammissibili le richieste con orario 8.59.59.

Ciò premesso, nel condividere le perplessità degli Onorevoli Interroganti circa

la reiterazione di procedure di assegnazione dei finanziamenti sulla base di un criterio temporale, la possibilità di reperire ulteriori risorse per ampliare la platea dei comuni che potranno beneficiare dei finanziamenti sarà oggetto di approfondimento da parte del Governo.

5-05937 Matarrese e Vargiu: Interventi urgenti in merito alla strada statale 554-bis in Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sui lavori di completamento della variante esterna all'abitato di Cagliari in alternativa alla strada statale 554 Cagliaritana (1° lotto – 1° stralcio), che prevedevano la realizzazione di circa 11 km di una strada tipo III delle norme CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) con piattaforma a carreggiate separate con due corsie per senso di marcia, progettati da un libero professionista incaricato dalla Regione Sardegna, ANAS riferisce che sono stati ultimati in data 2 novembre 2005.

Nel maggio del 2010 si sono verificati i primi importanti cedimenti del piano viabile, tra il km 2+900 e il km. 3+000, a seguito dei quali è intervenuta l'ATI esecutrice dei lavori per consolidare il corpo stradale.

Nel febbraio 2011, si sono verificati nuovi cedimenti e ANAS ha proceduto all'intercettazione e alla parziale messa fuori servizio del fognolo situato sotto il *new jersey* centrale, che non svolgeva più la sua funzione di smaltimento delle acque della piattaforma stradale.

I necessari interventi sono consistiti nel rifacimento del corpo stradale deformato, nell'eliminazione e nella intercettazione delle acque provenienti dal piano viabile. ANAS ha, inoltre, provveduto al rifacimento del rilevato, della sovrastruttura stradale e al riposizionamento della barriera centrale.

Tali opere sono state ultimate nel dicembre 2011.

A distanza di tre anni, le deformazioni sul piano viabile si sono presentate ancora una volta.

Una ulteriore e più approfondita campagna di indagini geognostiche, condotta con il supporto e la consulenza del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari, ha evidenziato la presenza di una superficie di discontinuità a una profondità di circa 12 metri dal piano stradale, quindi ben al di sotto del piano di appoggio del rilevato.

A seguito di tali indagini, il competente Compartimento ANAS di Cagliari ha avviato la predisposizione, con il supporto e l'assistenza del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi Roma TRE, del progetto delle opere definitive di consolidamento del versante che si stima verrà ultimato entro il corrente mese.

I tempi necessari per l'esecuzione di tali opere sono stati stimati in circa 5 mesi dalla consegna dei lavori.

I rappresentanti locali, nel corso della riunione svoltasi presso la Prefettura di Cagliari il 23 aprile scorso, hanno chiesto di aprire la strada al transito durante il periodo estivo, seppure limitato ad una sola carreggiata.

Pertanto, l'ANAS ha redatto il progetto per i Lavori di ripristino provvisorio della viabilità al km 21 circa della SS 554 Cagliaritana (Km 3+000 della ex SS 554-bis, approvato in linea tecnica il successivo 12 maggio, che prevede un importo lavori pari a circa 242 mila euro da realizzare entro venti giorni dalla consegna.

Il progetto predisposto è stato illustrato ai sindaci dei comuni interessati, in occasione di un incontro tenutosi presso gli uffici della Regione Sardegna il 14 maggio scorso, alla presenza anche dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione stessa. L'esecuzione di tale intervento comporterà lo slittamento dei lavori definitivi di almeno 2 mesi.

Il 4 giugno 2015 è stata effettuata la consegna dei lavori di ripristino provvisorio e, ad oggi, gli scavi sono pressoché ultimati.

5-05938 Daga: Sulla proroga degli sfratti per finita locazione di cui al decreto-legge n. 192 del 2014.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica (con una dotazione di 467,9 milioni) adottato *ex* articolo 4 del decreto-legge n. 47 del 2014 prevede espressamente che parte degli alloggi recuperati siano prioritariamente assegnati ai soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso delle caratteristiche economico-sociali individuati dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

Per quanto concerne il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (che risultava definanziato dal 2012), è stata ripartita ed erogata alle regioni la disponibilità 2014-2015 (complessivamente 200 milioni nel biennio).

Va segnalato che tale strumento può essere ora utilizzato oltre che per la concessione ai conduttori aventi determinati requisiti di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione anche, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 13 maggio 2014, n. 80, per sostenere iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati di cui può beneficiare l'intera platea dei soggetti sottoposti a procedura di rilascio dell'immobile purché in possesso di determinati requisiti.

Con il decreto 29 gennaio 2015, concernente il riparto della disponibilità assegnata al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2015 (100 milioni di euro), si è ritenuto di avviare, in aggiunta alle finalità generali del Fondo che consente di erogare contributi per il pagamento dei canoni di locazione per soggetti in possesso di determinati requisiti, anche concrete azioni di contrasto al disagio abitativo dei conduttori di immobili appartenenti alle categorie sociali di cui al predetto all'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2009, sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione. Per le sopracitate finalità il decreto destina una quota non superiore al 25 per cento, promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato.

Informo anche dell'innovativo Programma di recupero, ai fini residenziali, degli immobili confiscati alla criminalità da conferire in proprietà ai comuni nel cui territorio i medesimi immobili ricadono dotato di 13 milioni di euro nel triennio 2015-2017. Il programma riveste un carattere fortemente simbolico e consente di dare risposta, seppur parziale, al disagio abitativo presente nel Paese realizzando alloggi da destinare prioritariamente ai soggetti nei cui confronti è stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio.

Il MIT ha inoltre avviato un monitoraggio (con trasmissione dati al 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre 2015) per misurare l'efficacia delle misure di sostegno poste in essere nelle annualità 2014 e 2015.

Relativamente al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni, dai dati acquisiti al 30 aprile 2015, sulla disponibilità complessiva per il biennio 2014-2015 pari ad oltre 324 milioni di euro (di cui 200 milioni statali), le risorse assegnate dalle regioni ai comuni ammontano a 93,7 milioni di euro e quelle effettivamente trasferite sono circa 75 milioni

Circa l'utilizzo della riserva del 25 per cento, il monitoraggio restituisce un dato di pressoché inutilizzo (1,4 milioni su 25) dovuto ai dati relativi al numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio emessi nei confronti delle categorie sociali di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007.

Per quanto concerne il Fondo inquilini morosi incolpevoli, il monitoraggio restituisce un quadro procedurale regionale molto articolato.

Su un totale di 71,5 milioni disponibili (di cui 68,46 statali) le risorse assegnate dalle regioni si attestano a 13,57 milioni mentre quelle effettivamente trasferite sono pari a 5,7 milioni. Il numero dei beneficiari a livello nazionale sono 354. I contratti rinnovati ammontano a 195; i nuovi contratti sottoscritti a canone concordato sono 68; quelli rinegoziati con un canone inferiore risultano 15; i differimenti di esecuzione dei provvedimenti di rilascio sono 455.

A fronte del quadro sopradescritto, che restituisce un utilizzo non soddisfacente delle risorse impegnate, è comunque intenzione del MIT individuare modalità più efficaci che siano capaci – in attesa che il programma costruttivo di alloggi di risulta ex articolo 4 del decreto-legge n. 47 del 2014 produca i suoi effetti positivi che comunque non potranno avvenire prima della fine dell'anno – di dare risposte più incisive e immediate alle categorie sociali deboli sottoposte a procedure esecutive di rilascio.

Si tratta di studiare o rafforzare strumenti a livello locale che favoriscano il passaggio « da casa a casa » utilizzando le risorse già disponibili sia con il Fondo inquilini morosi incolpevoli che con la riserva del 25 per cento sulla disponibilità di 100 milioni del 2015 relativa al Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Occorre, sicuramente, indirizzare le risorse che si renderanno disponibili più verso una logica di « prevenzione » e affiancamento dei soggetti che possono divenire morosi incolpevoli piuttosto che intervenire *a posteriori* con tutte le difficoltà che possono insorgere nel ristabilire un corretto equilibrio nel rapporto tra inquilino e proprietario.

Va inoltre valutato, ovviamente insieme al MEF, di rifinanziare il citato Fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione che, fin dalla sua istituzione (1998), ha rappresentato un efficace ammortizzatore della tensione abitativa grazie ad una dotazione molto più consistente di quella attuale. Va infatti considerato che il Fondo con una interruzione nel 2012 e 2013, ha comunque assegnato dal 1998 al 2015 contributi per favorire il pagamento dei canoni di locazione in favore di soggetti in possesso di determinati requisiti per oltre 3,1 miliardi di euro.

Ricordo da ultimo, come citato dall'Onorevole Interrogante, che sul tema della proroga sfratti in questi giorni, presso il MIT, si sono tenuti diversi incontri con il sindacato inquilini e altre associazioni di categoria; il tavolo è ancora aperto per individuare azioni che non siano una « proroga della proroga », ma che portino a realizzare la politica del passaggio « da casa a casa » dei soggetti interessati.

5-05939 Segoni: Sull'impiego di materiali innovativi sulla rete autostradale nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto riguarda la rete autostradale in concessione di competenza MIT, risultano eseguiti due interventi sperimentali di modesta estensione con utilizzo di bitume modificato con « polverino di gomma » come legante di pavimentazione flessibile e con elevate caratteristiche di fonoassorbenza.

Il più importante di tali interventi è stato eseguito sull'Autostrada A24 nella parte prossima alla città di Roma. I risultati ottenuti, in merito alla fonoassorbenza, risultano soddisfacenti.

Di contro, va evidenziato come l'utilizzo di detti materiali comporti un maggiore impegno di bitume e conseguentemente maggiori costi.

Proseguiranno sperimentazioni e il MIT assicura il proprio impegno al fine di sensibilizzare le Società concessionarie nell'utilizzo di materiali innovativi.

Per quanto riguarda, poi, le strade statali, ANAS informa che i materiali relativi alla produzione delle pavimentazioni di tipo innovativo sono oggetto di studi finalizzati a verificare le caratteristiche di abbattimento di alcune sostanze nocive derivanti dal traffico veicolare (biossido di titanio) o le loro proprietà di contenimento delle emissioni acustiche.

La limitata diffusione di tali asfalti ecologici è dovuta, soprattutto, ai costi elevati dei materiali usati rispetto alle miscele tradizionali.

In merito ai materiali foto-catalitici, ad oggi non sono state sufficientemente approfondite le caratterizzazioni delle prestazioni a lungo termine, in relazione agli inquinanti gassosi; ciò ha finora costituito un fattore che non ha incentivato gli investimenti nel settore.

Quanto all'utilizzo del polverino di gomma proveniente dai pneumatici fuori uso (PFU), ad oggi risultano promettenti le prestazioni acustiche offerte dalle pavimentazioni che utilizzano tale materiale (finora, tuttavia, solo oggetto di sperimentazioni); ANAS segnala anche che il PFU è tuttora classificato come rifiuto di codice CER 160103 e, per quanto riguarda il suo reimpiego (cessazione della qualifica di rifiuto end-of-waste), non vi è al momento alcuna specifica direttiva in tal senso.

Entrambi i sopracitati prodotti non risultano impiegati sulla rete nazionale, ma soltanto in alcuni specifici siti sperimentali, soprattutto in ambito urbano. Si evidenzia anche che per un più diffuso utilizzo di tali materiali è necessaria una normativa di tipo tecnico, a tutt'oggi non esistente.

Infine, come il Ministro Delrio ha avuto modo di esprimere di recente, il tema della difesa del territorio è centrale per un futuro sostenibile e necessita della massima condivisione per il raggiungimento di risultati significativi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:
5-05013 Crivellari: Efficienza delle tratte ferroviarie Rovigo-Verona e Rovigo-Chioggia e dei servizi ad esse collegati
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-05177 Mognato: Modalità di conseguimento del certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (cosiddetto « patentino ADR »)
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-05301 Frusone: Dubbi sulla legittimità della revoca alla Società HFD della concessione dell'Aeroclub della Ciociaria
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-05322 De Lorenzis: Modalità di affidamento, da parte di UIRNet, della gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN)
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-05365 Catalano: Modalità di avvio, funzionamento e gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN)
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
5-05835 Pilozzi: Chiusura del raccordo ferroviario di Anagni al transito di merci pericolose
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)
5-05889 Carloni: Introduzione da parte di Trenitalia dell'obbligo di prenotazione per i titolari di un abbonamento per treni ad alta velocità
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)
AVVERTENZA

INTERROGAZIONI

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.40.

Ivan CATALANO, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

5-05013 Crivellari: Efficienza delle tratte ferroviarie Rovigo-Verona e Rovigo-Chioggia e dei servizi ad esse collegati.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Diego CRIVELLARI (PD), replicando, ringrazia il Governo per la risposta e prende atto favorevolmente sia degli investimenti già realizzati sia di quelli programmati per l'efficientamento della stazione di Rovigo e per l'armamento ferroviario della linea Verona-Rovigo. Ritiene tuttavia che tali investimenti non siano sufficienti a sfruttare appieno le forti potenzialità che il trasporto ferroviario potrebbe esplicare nella regione Veneto e invita pertanto il Governo a fare un'ulteriore riflessione al riguardo, destinando risorse per la velocizzazione di alcune tratte, come quella oggetto dell'interrogazione, che pur coprendo una distanza ridotta necessita di un tempo di percorrenza assai lungo.

5-05177 Mognato: Modalità di conseguimento del certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (cosiddetto « patentino ADR »).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Michele MOGNATO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta che tuttavia ha un carattere interlocutorio, non essendo ancora pervenute dalle autorità slovene le informazioni richieste. Invita pertanto il Governo a sollecitare tali informazioni, dal momento che il fenomeno del conseguimento all'estero del certificato di formazione professionale ha ormai assunto dimensioni preoccupanti, creando qualche incertezza sulle modalità di svolgimento di tali corsi e di conseguimento dei certificati all'estero. Si riserva in ogni caso di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo al fine di monitorare il fenomeno, sul quale invita il Governo a tenere alta l'attenzione.

5-05301 Frusone: Dubbi sulla legittimità della revoca alla Società HFD della concessione dell'Aeroclub della Ciociaria.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) chiede, in accordo con il presentatore, di sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il sottosegretario per la risposta, che porterà tempestivamente a conoscenza del presentatore dell'interrogazione.

5-05322 De Lorenzis: Modalità di affidamento, da parte di UIRNet, della gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) chiede, in accordo con il presentatore, di sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il sottosegretario per la risposta, di cui si riserva di analizzare più dettagliatamente il contenuto, con particolare riguardo ai dati di cui alla tabella allegata e di presentare, nel caso si rendesse necessario, successivi atti di sindacato ispettivo.

5-05365 Catalano: Modalità di avvio, funzionamento e gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Ivan CATALANO (SCpI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in quanto a suo giudizio non ha affrontato alcuni dei quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo. In particolare, nella risposta nulla viene detto a proposito del conflitto di interessi generato dall'affidamento della gestione della piattaforma ad un raggrup-

pamento di imprese comprendente anche una associazione rappresentativa degli autotrasportatori. In secondo luogo osserva che, nonostante il forte impiego di risorse pubbliche, UIRNet non ha realizzato la piattaforma logistica né sta svolgendo il servizio pubblico ad essa affidato, risultando del tutto inadempiente rispetto al proprio mandato. Nel giudicare ormai il mandato di UIRNet del tutto superato dal mercato, avendo ciascun operatore costruito la propria piattaforma logistica, ritiene più utile, anziché prevedere una piattaforma che si sovrapporrà a quelle esistenti con evidente spreco di risorse pubbliche e con costi per gli operatori, affidare a UIRNet il compito di definire uno standard di comunicazione unico tra le varie piattaforme esistenti, che potrebbe essere preso a modello da altri Stati, configurandosi come la prima e apprezzabile esperienza europea in materia.

5-05835 Pilozzi: Chiusura del raccordo ferroviario di Anagni al transito di merci pericolose.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Nazzareno PILOZZI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta che tuttavia non dà elementi di rassicurazione sul tema posto nell'interrogazione. Osserva che lo scalo ferroviario di Anagni serve una zona assai ampia del centro Italia in cui sono presenti numerose imprese, il polo aerospaziale, il polo chimico farmaceutico e il polo logistico, che potrebbe ricevere un grande impulso dalla riattivazione del raccordo ferroviario di Anagni al transito delle merci pericolose. Invita pertanto il Governo a valutare le sollecitazioni poste

nell'atto ispettivo anche al fine di potenziare il trasporto ferroviario ed operare un auspicabile riequilibrio rispetto al trasporto stradale.

5-05889 Carloni: Introduzione da parte di Trenitalia dell'obbligo di prenotazione per i titolari di un abbonamento per treni ad alta velocità.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Anna Maria CARLONI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta tempestiva, di cui si dichiara soddisfatta. Rileva che la tratta ferroviaria Roma-Napoli è frequentata da un gran numero di pendolari per ragioni di studio e di lavoro e apprezza quindi la disponibilità ad aumentare il numero e la frequenza dei treni. Pur comprendendo le esigenze di sicurezza poste alla base dell'obbligo di prenotazione, ritiene che potrebbero essere attivate dalla società ferroviaria specifiche applicazioni volte a permettere agli utenti di gestire la propria prenotazione attraverso i dispositivi informatici in loro possesso, superando la necessità di recarsi alle biglietterie.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-05273 Lodolini: Criticità inerenti alla realizzazione del cosiddetto « nodo ferroviario di Falconara ».

5-05013 Crivellari: Efficienza delle tratte ferroviarie Rovigo-Verona e Rovigo-Chioggia e dei servizi ad esse collegati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per la tratta Verona-Rovigo, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha fornito le seguenti informazioni.

La linea Isola della Scala-Cerea è una linea a semplice binario con uno sviluppo di circa 19 km, nel cui tracciato è presente una stazione intermedia, e precisamente Bovolone, per la quale è in fase di rinnovo il contratto di comodato con il comune riguardante i locali liberi del fabbricato viaggiatori e dei magazzino merci di stazione (dove trova sede la Protezione Civile Locale); mentre per la stazione di Isola della Scala, non essendo di interesse del comune, RFI sta trattando il comodato d'uso con l'associazione Isola in Bici per la cessione di alcuni locali all'interno del fabbricato viaggiatori: l'operazione si dovrebbe concretizzare entro l'anno corrente.

La linea Legnago-Rovigo è una linea a semplice binario con uno sviluppo di circa 46 km, nel cui tracciato sono presenti 6 stazioni intermedie, e precisamente: Villabartolomea, Castagnaro, Badia Polesine, Lendinara, Fratta Polesine e Costa di Rovigo. Per cinque di queste stazioni sono in fase di scadenza i contratti di comodato con i rispettivi comuni, risalenti agli anni 2000, riguardanti la manutenzione e pulizia degli spazi aperti al pubblico.

In particolare per la stazione di Villabartolomea sono stati presi contatti con il comune per la definizione del contratto di comodato d'uso gratuito dei locali del fabbricato viaggiatori con i corrispondenti Enti Locali, conformemente al Protocollo d'Intesa per l'uso di immobili ed aree nell'ambito di diverse stazioni ferroviarie sottoscritto il 28 aprile 2010 fra RFI e regione Veneto per le piccole stazioni (con frequentazione inferiore a 500 viaggiatori al giorno).

In base a tali contratti, in cambio della concessione in uso gratuito di locali del fabbricato viaggiatori e/o di aree di piazzale, l'Ente Locale prende a suo carico la manutenzione e le pulizie del fabbricato e delle aree aperte al pubblico, quali ad esempio i marciapiedi di stazione e le aree verdi.

Negli impianti citati, RFI ha effettuato negli ultimi 3 anni interventi di manutenzione ordinaria all'armamento e correzione quote caratteristiche dei deviatoi per un importo pari a 300.000 euro.

Inoltre, nell'ultimo anno sono stati spesi circa 120.000 euro relativi alla manutenzione, mitigazione riconfigurazione dei sistemi SSC e CTC della linea. A partire dalla settimana prossima, sono previsti 150.000 euro per la trasformazione dei sistemi SSC e SCMT relativi alla stazione di Bovolone. Sono stati anche effettuati lavori mirati al mantenimento della sicurezza relativi agli immobili ferroviari di stazione per un importo di circa euro 150.000 negli ultimi tre anni.

Le pulizie, oltre che da parte degli enti, vengono effettuate anche da parte di RFI mediante una ditta appaltatrice, con una frequenza di 3 passaggi la settimana, proporzionale all'affluenza dei viaggiatori.

Passando alla tratta Rovigo-Chioggia, RFI informa che questa è una linea a semplice binario con uno sviluppo di circa 56 km, nel cui tracciato sono presenti 8 stazioni intermedie, e precisamente: Ceregnano, Lama, Baricetta, Adria, Loreo, Rosolina, Cavanella d'Adige, S. Anna di Chioggia.

Per tre di queste è già in essere un contratto di comodato d'uso gratuito dei locali del fabbricato viaggiatori con i corrispondenti Enti Locali, conformemente al citato Protocollo d'intesa tra RFI e regione Veneto per le piccole stazioni.

Per una quarta stazione, quella di Adria, è in corso l'iter per perfezionare il contratto di comodato.

Nelle restanti stazioni (Baricetta, Ceregnano, Cavanella d'Adige), le pulizie vengono effettuate da RFI mediante una ditta appaltatrice, con una frequenza variabile da 2 a 3 volte la settimana, proporzionale all'affluenza dei viaggiatori.

La stazione di Rovigo, invece, è in gestione alla società Centostazioni S.p.A., facente parte del Gruppo FS.

Negli impianti citati, e in particolare a Lama, Loreo, Adria e Chioggia, RFI ha effettuato negli ultimi 3 anni interventi di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di circa euro 250.000.

Anche per la stazione di Rovigo sono previsti altri interventi, proprio per renderla più funzionale, quali la risistemazione dei marciapiedi con relativo innalzamento degli stessi alla quota della soglia dei treni regionali e l'eliminazione delle barriere architettoniche, al momento privi di copertura finanziaria.

Infine, per quanto riguarda l'armamento ferroviario della linea, sono previsti investimenti di circa 200.000 euro per i prossimi mesi.

5-05177 Mognato: Modalità di conseguimento del certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (cosiddetto « patentino ADR »).

TESTO DELLA RISPOSTA

La prassi di partecipare ai corsi abilitanti per il rilascio della certificazione ADR effettuati in Slovenia, soprattutto con riferimento ai conducenti residenti nel nord-est Italia, è già nota; infatti, i competenti uffici del MIT hanno avviato le necessarie iniziative per meglio comprendere il fenomeno della migrazione dei conducenti verso gli enti di formazione della Slovenia, paese membro della Comunità europea.

Come è noto, la conversione del Certificato di formazione professionale (c.f.p.) conseguito in un altro Paese aderente all'Accordo ADR in analogo certificato italiano è possibile solo se il paese di rilascio è membro dell'Unione europea ovvero se trattasi di Stato con il quale vige uno specifico accordo di reciprocità.

Per quanto riguarda, in particolare, i certificati di formazione professionale conseguiti in Slovenia, è stata interessata la competente Autorità Slovena al fine di ottenere informazioni circa il corretto raggiungimento dei previsti livelli di preparazione, anche per i candidati di lingua italiana che conseguono tale certificato presso gli Enti sloveni.

Ad oggi si è in attesa di risposta e sarà cura del MIT informare sui successivi sviluppi.

5-05301 Frusone: Dubbi sulla legittimità della revoca alla Società HFD della concessione dell'Aeroclub della Ciociaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le complesse vicende relative al rilascio da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) di alcuni provvedimenti concessori di manufatti, infrastrutture e aree di pertinenza dell'aeroporto di Aquino a favore della società sportiva HFD (Human Flight Dimension), fino alla disposizione, da parte del medesimo ENAC, nel 2014, dell'avvio del procedimento di decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 47, lettera d), del Codice della navigazione, per omesso pagamento del canone relativamente agli anni 2013 e 2014, possono riassumersi in tre questioni principali:

i contenuti dei provvedimenti concessori;

l'entità dei canoni dovuti dalla società HFD;

la legittimità del procedimento di avvio della decadenza.

Prima di passare, però, all'esame di tali questioni, mi preme sottolineare, circa i riferimenti a vicende giudiziarie che avrebbero coinvolto ex dipendenti ENAC intervenuti a suo tempo per competenze di ufficio nella trattazione di problematiche riguardanti l'aeroporto di Aquino, che sarà la competente magistratura a dover far luce sulle stesse e che, qualora la società interessata ritenga di aver subito atti illeciti di rilevanza penale, potrà adire le competenti sedi giudiziarie. È chiaro, comunque, che il MIT e l'ENAC, che è Ente pubblico non economico e dunque anch'esso una pubblica amministrazione, hanno il dovere istituzionale di perseguire la legittimità dell'azione amministrativa e che, qualora emergessero comportamenti di dipendenti non in linea con la stessa, tali comportamenti dovranno essere perseguiti in base a quanto previsto dalla pertinente normativa.

Passando al merito delle predette questioni, in base a quanto riferito dall'ENAC, competente all'adozione dei relativi provvedimenti e, in base a quanto risulta dagli stessi, preciso che:

il 21 settembre 2005, veniva rilasciato dall'ENAC un primo provvedimento concessorio a favore della HFD, per la durata di un anno, rinnovato il 29 settembre 2006 per la durata di sei anni e con previsione di un possibile ulteriore rinnovo per altri 6 anni. La concessione veniva rilasciata a seguito del pagamento da parte della stessa società delle somme non versate all'Erario dal precedente concessionario (Aero Club della Ciociaria) e aveva ad oggetto alcuni beni demaniali da destinare ad attività di volo, scuola di volo e scuola di paracadutismo e prevedeva, tra gli obblighi a carico della Società, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni avuti in concessione, oltre alla riqualificazione e manutenzione di aree non oggetto di concessione;

nel 2009, l'oggetto della concessione demaniale veniva ulteriormente ampliato con altro provvedimento per la durata di due anni, rinnovato nel 2012 per la durata di ulteriore due anni;

l'impegno economico a carico della società derivante dagli obblighi manutentivi e di ripristino dei beni secondo quanto indicato nel provvedimento concessorio è stato un elemento determinante ai fini dell'estensione della durata della concessione iniziale ai sei anni aggiuntivi, per permettere alla società l'ammortamento degli investimenti programmati ma non ai fini di uno sconto sui canoni demaniali;

circa l'importo di tali canoni, ENAC precisa di aver applicato la normativa vigente all'epoca (decreto ministeriale 7 maggio 1998, attuativo della legge 29 novembre 1995 n. 507) che prevedeva la riduzione al 10 per cento dei canoni demaniali per le società sportive senza scopo di lucro, risultando HFD iscritta al Centro Sportivo Italiano (CSI), ente di promozione sportiva affiliato al CONI;

anche sulla base delle nuove prescrizioni intervenute in materia con il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 296/2005, l'ENAC ha continuato ad applicare l'abbattimento al 10 per cento dei canoni concessori in favore degli Aero Club, nonché delle istituzioni, fondazioni e associazioni non aventi scopo di lucro;

a seguito, però, di una verifica documentale circa i requisiti per l'accesso al beneficio del canone ridotto in capo alla società HFD, emergeva che l'attività di paracadutismo era stata esclusa dalle discipline sportive promosse dal Centro Sportivo Italiano, l'iscrizione al quale, secondo quanto sostenuto dall'ENAC, aveva consentito alla Società di usufruire del canone ridotto;

l'Ufficio legale dell'ENAC riteneva che la concessionaria in argomento, in quanto società di capitali, non rientrasse nelle fattispecie previste dall'articolo 11 del citato a decreto del Presidente della Repubblica. Lo stesso Ufficio legale rilevava che neppure l'eventuale iscrizione a un ente di promozione sportiva avrebbe potuto giustificare la riduzione del canone perché il nuovo Regolamento aveva abrogato le norme che prevedevano tale criterio per l'attribuzione del beneficio;

nel 2012, anche l'Agenzia del demanio, competente in materia di canoni demaniali, sosteneva che, a suo parere « non sussistono i criteri oggettivi per la concessione dei benefici invocati per ciò che concerne il canone demaniale »;

nel 2013, l'Avvocatura generale dello Stato, a seguito di apposita richiesta di parere dell'ENAC, affermava, con nota del 5 ottobre 2013, di condividere l'avviso dell'ENAC e dell'Agenzia del demanio secondo cui le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, sia pure iscritte a un ente di promozione sportiva (CSI) affiliato al CONI, non sono legittimate a usufruire della riduzione del canone, in quanto non contemplate dal predetto articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296, evidenziando, tuttavia, che l'adeguamento del canone avrebbe potuto essere richiesto soltanto con riferimento ai canoni maturati dalla messa in mora, ossia dal 18 gennaio 2013, avendo, per il pregresso, il comportamento dell'ENAC ingenerato nel privato un legittimo affidamento in buona fede al pagamento del canone in misura agevolata;

sempre nel 2013, la Direzione aeroportuale di Ciampino calcolava i canoni demaniali dovuti nella misura del 100 per cento, richiedendo ad HFD un conguaglio dei canoni pregressi non versati, rammentando alla stessa la possibilità di accedere a eventuale rateizzazione del debito presso la competente Agenzia del demanio. La società non condivideva la posizione dell'Ente, evidenziando l'assenza dello scopo di lucro della stessa società e l'impossibilità di ammortizzare le spese sostenute per la riqualificazione delle aree demaniali a causa di autorizzazioni in sospeso presso l'ENAC, nonché il mancato accatastamento degli immobili, condizione necessaria per l'erogazione dell'acqua;

a seguito del mancato pagamento richiesto l'Ente, ad ottobre 2014, avviava il procedimento di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 47 del Codice della navigazione.

In definitiva, ENAC sostiene la legittimità di tale provvedimento mentre la

società interessata, per le ragioni indicate anche dall'Onorevole interrogante, non si rifiuta di pagare ma ritiene di dover attendere l'esito della valutazione delle istanze da essa presentate volte o alla sospensione del pagamento richiesto o comunque a una corretta determinazione dell'importo, nonché l'esito del giudizio innanzi al TAR instaurato dall'Aero Club d'Italia avverso la deliberazione dell'ENAC del 14 febbraio 2014 con cui si è stabilito che i canoni per le concessioni di beni aeroportuali assentite direttamente dall'ENAC devono essere calcolati al 100 per cento del valore di mercato, a prescindere dalla forma giuridica rivestita dal titolare della concessione.

In proposito, si evidenzia che il TAR per il Lazio, con ordinanza del 30 maggio 2014, sul ricorso presentato dall'Aero Club d'Italia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della menzionata deliberazione ENAC, considerando sussistenti i presupposti per l'accoglimento della misura cautelare, ha accolto la stessa « limitatamente alle concessioni in corso e fino alla loro scadenza » e ha fissato l'udienza di merito al prossimo 17 luglio.

Ferma restando la rilevanza della decisione nel merito del TAR anche per la vicenda riguardante la società HFD, assicuro che le competenti strutture del MIT seguiranno gli ulteriori sviluppi della questione in collaborazione con l'ENAC.

5-05322 De Lorenzis: Modalità di affidamento, da parte di UIRNet, della gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN).

TESTO DELLA RISPOSTA

UIRNet S.p.A., soggetto attuatore unico per la realizzazione e la gestione Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e relativa legge di conversione, e organismo di diritto pubblico ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2012, ha pubblicato, nel dicembre 2013, un bando di gara mediante procedura aperta « per l'affidamento in finanza di progetto di un contratto di concessione per l'estensione e la gestione della Piattaforma Logistica Nazionale ».

In base al quadro normativo di riferimento e agli atti convenzionali in essere con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, UIRNet avrebbe potuto optare per la gestione diretta della PLN o l'affidamento della gestione medesima a terzi scelti mediante procedura ad evidenza pubblica (decreto ministeriale 6 dicembre 2012 e articolo 4.2 della Convenzione del 24 dicembre 2012).

Con specifico riferimento alla seconda opzione – affidamento a terzi – nel panorama dei diversi sistemi di affidamento della gestione disciplinati dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), la scelta è ricaduta sullo strumento della concessione di servizi in finanza di progetto, *ex* articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, espressamente contemplato anche con norma speciale (articolo 1, comma 211, Legge di stabilità 2013, come integrato dall'articolo 1, comma 90, della Legge di stabilità 2014) come stru-

mento utilizzabile dal soggetto attuatore unico per il definitivo completamento della PLN e la sua gestione.

Tale scelta è avvenuta in accordo con il MIT, previa analisi – svolta con l'ausilio di una primaria società internazionale di consulenza strategica – del potenziale sviluppo economico e finanziario della concessione finalizzata a stimare il grado di successo del *Business Model* proposto tramite il bando di gara e a misurare la redditività prevista dall'investimento complessivo.

La procedura per addivenire alla scelta del Gestore è stata strutturata con un meccanismo bifasico di doppia gara: una prima gara per la selezione del Promotore al quale conferire l'incarico di sviluppo del Progetto e una seconda gara *ex* articolo 30 del citato Codice per la selezione del Gestore cui conferire l'incarico di gestione della PLN e la commercializzazione dei servizi per un periodo di 20 anni.

La gara, in conformità a quanto disposto dal predetto Codice, è stata rivolta a tutti gli operatori economici in possesso di stringenti e selettivi requisiti di carattere economico-finanziario, la cui entità è stata dimensionata in base al valore della concessione e alle sue caratteristiche tecniche e prestazionali.

Il termine di presentazione delle offerte, inizialmente previsto per il 20 marzo 2014, è stato più volte prorogato nell'ottica di favorire la massima partecipazione, essendo pervenute numerose richieste di chiarimenti e di slittamento dei termini da parte di più operatori del settore. Allo stato, si è conclusa la gara per la selezione del Promotore il quale ha avviato la redazione di un progetto contenente tutte le informazioni tecniche, economiche, amministrative e legali legate alla gestione.

Il Progetto redatto dal Promotore sarà sottoposto al MIT per la relativa approvazione e costituirà la documentazione di gara per la seconda fase (selezione del Gestore), che si concluderà presumibilmente entro la fine del 2015 con conseguente avvio della gestione nel 2016.

Terminate tutte le fasi e scelto il Gestore, sempre che si determinino le condizioni per cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) selezionato quale promotore possa diventare il gestore della PLN, il flusso dei dati confluirà direttamente nel cloud privato del MIT. In tale prospettiva, UIRNet ha già provveduto ad affidare, con apposita procedura ad evidenza pubblica, a un gestore provvisorio il compito di realizzare la migrazione della piattaforma dalla server farm del RTI realizzatore della PLN (Selex ES, Telespazio, Autostrade Tech) al cloud privato del MIT. Sarà in ogni caso il MIT a stabilire con UIRNet regole e livello di accesso al database da parte del Gestore.

Il contratto da stipulare con il soggetto che risulterà aggiudicatario dell'ultima fase di gara sarà una concessione di servizi ex articolo 30 del suddetto Codice, ossia un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo per la fornitura di servizi consisterà unicamente nel diritto di gestire i servizi stessi.

Come già previsto nella documentazione di gara per la scelta del Promotore, il Gestore dovrà corrispondere a UIRNet un canone fisso annuo offerto che non potrà essere inferiore a euro 2.500.000 e che sarà volto a remunerare l'investimento effettuato dal MIT, come previsto all'articolo 10.3 dell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto il 24 dicembre 2012.

Al fine di contenere i guadagni del Gestore nell'ambito di un « margine di utile ragionevole» (cfr. Decisione Commissione europea 20 dicembre 2011, n. 2012/21/UE), nel caso in cui il Margine Operativo Lordo percentuale (misurato come rapporto tra Margine Operativo Lordo e Fatturato) dovesse superare il 25 per cento annuo, il Gestore dovrà riconoscere a UIRNet un canone aggiuntivo pari al 10 per cento del Margine Operativo Lordo percentuale in eccesso. Il Gestore sarà altresì tenuto a finanziare l'operazione con un apporto minimo di euro 20.000.000.

Non è prevista la corresponsione di alcun prezzo al Gestore a titolo di contributo pubblico.

Considerato che la PLN è un'infrastruttura strategica di rilievo nazionale e che eroga anche servizi di natura pubblica, il MIT, per espressa previsione contenuta nella documentazione di gara, potrà emanare direttive in merito alle tariffe praticabili all'utenza, cui il Gestore sarà tenuto ad assoggettarsi.

In merito, infine, ai contributi concernenti il Programma di realizzazione e messa in esercizio della PLN, deposito agli atti per pronta consultazione una tabella riepilogativa che si riferisce alle norme e alle Convenzioni UIRNet/MIT classificate in base alla tipologia del contributo, riferimento normativo e finalità.

La dotazione totale risulta, in sintesi, essere composta come segue:

contributo MIT: euro 41.228.569 (punti A+C+D della tabella);

cofinanziamento: euro 8.295.000 (punto B della tabella).

Del suddetto ammontare massimo di contributi stanziati, ad oggi, su un totale rendicontato da UIRNet pari a euro 30.168.576,16 al 21 aprile 2015, i contributi erogati ammontano a euro 23.047.909,47 di cui euro 4.882.771,00 rinvenienti dall'Atto aggiuntivo 1, euro 69.442,72 rinvenienti dall'Atto aggiuntivo 2 ed euro 18.095.695,75 rinvenienti dalla Convenzione originaria.

Il totale di cofinanziamento da parte di UIRNet ammonta ad euro 7.089.615,40.

Interrogazione n. 5-05322 dell'Onorevole De Lorenzis.

Allegato 1

Atto	Valore (€)	Riferimento normativo	Finalità		
Contributo Originario	27.000.000	Convenzione per l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 1, comma 456, della Legge 30 dicembre 2004 N°	"viene erogato dal Ministero a UIRNet per la realizzazione dei Programma (realizzazione, completamento e messa in esercizio del Sistema, svolte, coordinate e gestite da UIRNet)"		
	8.295.000	311			
Contributo Aggluntivo 1	5.000.000	Atto Aggluntivo alla "Convenzione per l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 1, comma 456, della Legge 30 dicembre 2004 N° 311", recante disciplina per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 61 bis del d.l. 24 gennaio 2012 n° 1 e dall'art. 23, comma 12 terdecles, del d.l. 2012 n° 95	"implementazione della Plattaforma tale da garantire il miglioramento delle condizioni operative		
Rettifics al Contributo Aggiuntivo 1	4.937.892	Modifica Atto Aggluntivo, prot. N° 5459 del 24/12/2012, alla "Convenzione per l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 1, comma 456, della Legge 30 dicembre 2004 n° 311", recante la disciplina per l'accasso ai contributi previsti dall'art. 61 bis del D.L. 24 gennalo 2012 n°1 e dell'art. 23, comma 12 terdecies, del D.L. 6 gennalo 2012 n° 95	dell'autotrasporto nonché l'estensione ai centri merci, ai portì ed alle piastre logistiche"		
Contributo Aggluntivo 2	10.000,000	Secondo Atto Aggiuntivo alla "Convenzione per l'ammissione al contributi previsti dall'art. 1, comma 456, della Legge 30 dicembre 2004 N° 311", recante disciplina per l'ammissione al contributi previsti dall'art. 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n° 147	"per il perseguimento dell'interoperabilita' della piattaforma logistica nazionale con altre piattafor che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché all'estensione della piattaformi logistica nazionale medesima mediante		
Rettifica al Contributo Aggluntivo 2 9.290.677		n.a.	l'Inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo"		

5-05365 Catalano: Modalità di avvio, funzionamento e gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN).

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo riprendendo in parte quanto detto all'Onorevole De Lorenzis.

UIRNet S.p.A. è soggetto attuatore unico per la realizzazione e la gestione della Piattaforma Logistica Nazionale ed è organismo di diritto pubblico.

Nel dicembre 2008, all'esito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, UIRNet ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito da Elsag Datamat (oggi Selex ES – mandataria), Autostrade per l'Italia (oggi AutostradeTech – mandante) e Telespazio (mandante) la progettazione e realizzazione di un sistema (Piattaforma) per la gestione della rete logistica nazionale (PLN), ivi compresa la Sala Situazioni, nonché l'esercizio e la manutenzione della PLN stessa.

Trattandosi di un oggetto complesso e articolato, l'appalto è stato strutturato in due macro fasi di realizzazione: sperimentazione e messa in esercizio, con una diversa tempistica per ciascuna fase.

Il collaudo funzionale della PLN è terminato nel luglio 2013 con esito positivo, mentre le operazioni di collaudo prestazionale si sono concluse a maggio 2015. Il dilatarsi dei tempi di tali operazioni è essenzialmente riconducibile alla necessità di approfondire i parametri prestazionali su cui effettuare il collaudo e, in particolare, sul numero di missioni contemporanee sostenibili.

Infatti, il capitolato allegato al contratto si limitava a specificare che la piattaforma dovesse reggere a 250.000 veicoli in tracciamento, ciò ha reso necessario fissare parametri più puntuali nell'ot-

tica della migliore efficienza del Sistema; la PLN oggi è in grado di tracciare 500.000 mezzi in contemporanea.

Tutte le operazioni di collaudo, sia di tipo funzionale che di tipo prestazionale, sono state e continuano ad essere svolte da un'unica commissione, costituita da due dirigenti del MIT e da un professore universitario ordinario. Nessun rapporto intercorre fra i membri della suddetta Commissione e UIRNet, al di fuori dell'ordinario rapporto controllore/controllato che si instaura in ogni contratto pubblico in cui viene nominata una commissione esterna, nel rispetto di specifiche regole che escludono qualsiasi profilo di incompatibilità.

Per quanto riguarda la sperimentazione dei corridoi doganali, su 5 veicoli sono installate in via sperimentale 2 unità di bordo (OBU), di cui una del Provider Transics e una di UIRNet. Su ulteriori 15 veicoli ci sarà solo una unità di bordo UIRNet. A regime, la strumentazione di bordo sarà una soltanto e avrà le caratteristiche necessarie a supportare sia i servizi base (gestioni flotta, assicurazioni) che quelli erogati da UIRNet.

I costi sostenuti per la sperimentazione ammontano a euro 1.333.911,00.

I costi fino ad oggi sostenuti per la gestione della PLN ammontano ad euro 4.242.973,98.

I costi di UIRNet sono rilevabili dai bilanci depositati presso il registro delle imprese di Roma e, dunque, accessibili a chiunque ne abbia interesse. Come dato esemplificativo del dimensionamento dei costi fissi di UIRNet, si fa presente che il personale in carico è composto da 11 dipendenti a tempo indeterminato e da 3 a tempo determinato e nessun dirigente.

Per la gestione della PLN, UIRNet ha scelto lo strumento della concessione di servizi in finanza di progetto ex articolo 278 decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Tale scelta è stata operata in accordo con il MIT, previa analisi - svolta con l'ausilio di una primaria società internazionale di consulenza strategica - del potenziale sviluppo economico e finanziario della concessione finalizzata a stimare il grado di successo del Business Model proposto tramite il Bando di Gara e a misurare la redditività prevista dall'investimento complessivo. La procedura per la scelta del Gestore è stata strutturata con un meccanismo bifasico di doppia gara: una prima gara per la selezione del soggetto Promotore deputato ad assumere l'incarico di sviluppo del Progetto dell'iniziativa da porre a base di una seconda gara informale ex articolo 30 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) finalizzata alla scelta del Gestore della PLN per un periodo di 20 anni.

Secondo quanto previsto nella documentazione di gara per la scelta del Promotore, il Gestore individuato al termine dell'intera procedura dovrà corrispondere a UIRNet un canone fisso annuo offerto che non potrà essere inferiore a euro 2.500.000.

Al fine di contenere i guadagni del Gestore nell'ambito di un « margine di utile ragionevole » (cfr. decisione Commissione europea 20 dicembre 2011, n. 2012/ 21/UE), nel caso in cui il Margine Operativo Lordo percentuale (misurato come rapporto tra Margine Operativo Lordo e Fatturato) dovesse superare il 25 per cento annuo, il Gestore dovrà riconoscere a UIRNet un canone aggiuntivo pari al 10 per cento del Margine Operativo Lordo percentuale in eccesso. Il Gestore sarà altresì tenuto a finanziare l'operazione con un apporto minimo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00). Al Gestore non sarà corrisposto alcun prezzo a titolo di contributo pubblico. Inoltre, considerato che la PLN

è un'infrastruttura strategica di rilievo nazionale e che eroga anche servizi di natura pubblica, il MIT, per espressa previsione contenuta nella documentazione di gara per la scelta del Promotore, potrà emanare direttive in merito alle tariffe praticabili all'utenza, cui il Gestore sarà tenuto ad assoggettarsi.

Allo stato, è intervenuta la nomina del Promotore. I tempi di conclusione della gara si sono dilatati a causa di numerose richieste di chiarimenti e di slittamento dei termini di presentazione delle offerte provenienti dagli operatori del settore.

Il Promotore ha già avviato l'elaborazione del Progetto dell'iniziativa contenente tutte le informazioni tecniche, economiche, amministrative e legali legate alla gestione; il Progetto redatto dal Promotore sarà sottoposto al MIT per la relativa approvazione e costituirà la documentazione di gara per la seconda fase (selezione del Gestore), che si concluderà presumibilmente entro la fine del 2015 con conseguente avvio della gestione nel 2016.

Una volta terminate tutte le fasi in cui è stata strutturata la procedura e una volta scelto il Gestore, sempre che si determinino le condizioni per cui il RTI selezionato quale Promotore possa diventare il gestore della PLN, il flusso dei dati confluirà direttamente nel cloud privato del MIT. In tale prospettiva, UIRNet ha già provveduto a prevedere nel contratto con il Gestore Provvisorio (HP Enterprise Services Italia), il compito di realizzare la migrazione della piattaforma dalla server farm del RTI realizzatore della PLN dove attualmente si trova - al cloud privato del MIT. Tale migrazione dovrebbe essere completata entro settembre 2015.

Sarà in ogni caso il MIT a stabilire con UIRNet regole e livello di accesso al *database* da parte del Gestore, che creerà apposita Società (Newco). Tali regole saranno sancite nella documentazione posta a base della gara per la scelta del Gestore così da escludere situazioni di conflitto di interesse di qualsiasi tipo.

Appena la migrazione della PLN sul *cloud* privato del MIT sarà completata, i

dati saranno di esclusivo appannaggio del MIT stesso che definirà i livelli di accessibilità compatibili con il gestore. HP è già il gestore del CED del Dipartimento trasporti del MIT e del sistema dell'Albo degli autotrasportatori: quindi la collaborazione fra il CED, il CCISS e UIRNet è già in atto e sarà consolidata con il completamento della migrazione.

L'ipotesi che i clienti della piattaforma siano i trasportatori è limitante; la PLN mette infatti in rete i nodi intermodali del Paese: porti, interporti, centri merce FS e piastre dei privati.

Fino ad oggi, l'utilizzo di dati provenienti da *provider* è stato indispensabile per verificare nel tempo la funzionalità sul campo del sistema e non avere la pretesa di creare surrettiziamente un mercato che, comunque, non avrebbe potuto essere gestito con fini di lucro da UIRNet.

Modificare lo scopo di UIRNet, trasformandola in ente deputato a definire e controllare *standard* tecnologici, significherebbe snaturare completamente gli obiettivi e la *mission* della Società, trascurando il fatto che UIRNet nasce con lo scopo di aumentare l'efficienza del sistema logistico e intermodale nazionale, attualmente diventato sempre più marginale nel panorama mondiale.

5-05835 Pilozzi: Chiusura del raccordo ferroviario di Anagni al transito di merci pericolose.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il raccordo ferroviario esistente in prossimità della stazione di Anagni insiste al km 65+070 del binario di corsa dispari della linea Roma-Cassino, a circa 2,5 km dal fabbricato viaggiatori della stazione.

Per quanto riferisce Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la particolare ubicazione del raccordo comporta una particolare gestione dei movimenti di ingresso/uscita dal raccordo stesso, che obbliga a effettuare un'interruzione della circolazione dei treni tra le stazioni di Anagni e di Morolo. In aggiunta, per l'accesso al raccordo è di regola necessario un cambio della tipologia di trazione per i carri in sosta nella stazione, con movimenti di manovra che riducono la potenzialità della stazione stessa.

I movimenti di accesso e di uscita dei carri dal raccordo in argomento richiedono, dunque, un'accurata programmazione e organizzazione del servizio al fine di non causare ricadute sul modello di offerta.

Ciò premesso, la possibilità di sosta e di movimentazione di carri di merci pericolose nell'ambito della stazione richiede, alla luce delle normative di sicurezza vigenti, non solo la necessità di procedere a valutazioni del rischio, da effettuare in relazione al numero di treni previsti e delle merci da trasportare, ma anche ad una modifica del programma di circolazione, al fine di minimizzare la sosta di merci pericolose sui binari di stazione.

In aggiunta, tale possibilità richiede un idoneo attrezzaggio impiantistico di sicurezza (per esempio, per accesso e rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco), che potrà essere valutato nell'ambito di nuovi scenari commerciali, con un'analisi costibenefici in relazione ai piani di traffico delle Imprese Ferroviarie. Peraltro, la realizzazione di una nuova infrastruttura dedicata al suddetto servizio comporta investimenti di *upgrading* tecnologico e infrastrutturale al momento non previsti nel Contratto di Programma vigente.

5-05889 Carloni: Introduzione da parte di Trenitalia dell'obbligo di prenotazione per i titolari di un abbonamento per treni ad alta velocità.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alla prenotazione del posto sui treni Alta Velocità da parte dei possessori di abbonamento AV, Ferrovie dello Stato Italiane riferisce quanto segue.

Il mercato dei servizi ferroviari ad Alta Velocità non è oggetto di alcun corrispettivo pubblico e, pertanto, sostenendosi esclusivamente con i ricavi da traffico, la relativa programmazione si fonda su valutazioni di carattere commerciale, effettuate dalle Imprese che operano in questo settore.

In particolare, sulle tratte AV interessate sono oggi presenti Trenitalia e Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV) che, entrambe, offrono alla clientela che utilizza i treni veloci su determinate relazioni, modalità di acquisto con abbonamento a condizioni sostanzialmente analoghe.

L'abbonamento ai treni ad Alta Velocità è frutto di un'autonoma e libera iniziativa commerciale delle Imprese di trasporto che operano nel mercato dell'Alta Velocità, di cui le stesse sostengono interamente l'onere.

Sino al 30 giugno scorso, la prenotazione del posto sui treni AV di Trenitalia da parte degli abbonati è stata facoltativa (a differenza di quelli di NTV sui quali era già previsto l'obbligo di prenotare il posto preventivamente) ma, sebbene avesse costi molto contenuti (un carnet con 20 prenotazioni al prezzo di 15 euro: 0,75 eurocent a viaggio) e garantisse la certezza di avere un posto a sedere, il servizio ha visto un livello di utilizzazione estremamente marginale da parte degli abbonati.

Tale situazione – unita alla forte crescita della domanda sui servizi AV registrata negli ultimi anni – ha creato, nel tempo, rilevanti e oggettivi problemi, tra cui quello della possibilità del verificarsi di particolari condizioni di affollamento che, oltre ad essere a scapito della qualità generale del servizio con obiettivi disagi a passeggeri e operatori, sono già state oggetto di segnalazione da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.

Pertanto, per regolare il carico dei treni al fine di evitare situazioni di criticità, anche per gli abbonati AV di Trenitalia, dal 1º luglio scorso è stato introdotto l'obbligo di prenotazione del posto sul treno scelto: sono disponibili due prenotazioni giornaliere, una per l'andata e una per il ritorno, gratuite (già incluse nel prezzo dell'abbonamento), modificabili più volte prima della partenza e una volta nell'ora successiva alla partenza del treno prenotato.

Tale modalità, inoltre, è pienamente in linea con quanto avviene in tutte le principali compagnie ferroviarie europee operanti sull'Alta Velocità, che prevedono l'obbligo di prenotazione per gli abbonati, in alcuni casi con il pagamento di un sovrapprezzo anche di non irrilevante entità.

Per il primo periodo di applicazione (1°-15 luglio), Trenitalia – al fine di consentire la verifica e l'adattamento al nuovo sistema – ha, comunque, previsto che agli abbonati non in possesso della prenotazione non venga comminata alcuna sanzione a bordo treno.

Va anche considerato che, laddove si registrasse una rilevante domanda pendolare, Trenitalia rinforzerebbe l'offerta; infatti, come avvenuto sulla tratta Torino-Milano, è stato inserita nella programmazione una coppia aggiuntiva di treni AV nella fascia oraria mattutina e pomeridiana maggiormente utilizzate.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:	
5-04704 Tripiedi: Prospettive industriali di Wind Telecomunicazioni Spa	150
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	153
5-04725 Cimbro: Sostegno della Franco Tosi Meccanica Spa da parte di società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese	150
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	155
5-05487 Fontanelli: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Smith Bits di Saline di Volterra	151
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	156
5-05732 Ginefra: Questioni inerenti il deposito nazionale delle scorie radioattive	151
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	158
5-05758 Giulietti: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Mercatone Uno	151
ALLECATO 5 (Testo della risposta)	160

INTERROGAZIONI

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 13.40.

5-04704 Tripiedi: Prospettive industriali di Wind Telecomunicazioni Spa.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Davide TRIPIEDI (M5S) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Al riguardo, ribadisce le preoccupazioni circa la vendita del settore di Wind al gruppo russo VimpelCom così come la rinuncia da parte dell'azienda della rete fissa con conseguente perdita di numerosi posti di lavoro. Invita, pertanto, il Governo a monitorare con maggiore attenzione l'evoluzione delle vicende delle prospettive della Wind che deve garantire il rispetto degli impegni assunti dal punto di vista della tenuta dei livelli occupazionali.

5-04725 Cimbro: Sostegno della Franco Tosi Meccanica Spa da parte di società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Eleonora CIMBRO (PD) replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta che giudica innanzitutto intempestiva rispetto ai tempi di presentazione dell'interrogazione a sua prima firma. Si tratta di un tema più volte affrontato in occasione di risposte a strumenti di sindacato ispettivo sia in Commissione sia in Assemblea che riguarda un'azienda leader a livello internazionale per la produzione e la vendita di turbine in un mercato in forte crescita. Prende atto che in questa fase non è possibile mantenere i livelli occupazionali del passato ed esprime perplessità sui 2 milioni di investimento messi a disposizione, a suo avviso insufficienti per rilanciare l'azienda. Auspica la ripresa degli investimenti in un'azienda fondamentale per il territorio di riferimento che possa scongiurare il rischio di chiusura dello stabilimento di Legnano.

5-05487 Fontanelli: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Smith Bits di Saline di Volterra.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Paolo FONTANELLI (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo ed esprime apprezzamento per gli elementi informativi che giudica positivi. Ribadisce come lo stabilimento di Volterra, in cui lavorano 193 dipendenti, si trovi in un'area già fortemente colpita da questioni occupazionali e sottolinea l'importanza che si prosegua nella trattativa iniziata fra le parti sociali, che nell'ultimo incontro presso il Ministero dello sviluppo economico svoltosi lo scorso 24 giugno ha registrato un importante impegno in relazione al mantenimento di 78 lavoratori su 193. Auspica che si sviluppi il confronto tra l'azienda Smith unitamente alla Capogruppo Schlumberger, coinvolgendo i produttori di energia nazionali (ENI ed Enel). Sollecita infine il Governo a fornire chiari indirizzi di politica energetica, soprattutto con riferimento alla geotermia ed energia prodotta da fonti fossili, in modo da consentire una conseguente adeguata programmazione delle politiche industriali.

La sottosegretaria Simona VICARI chiarisce come occorra condividere con la casa madre Schlumberger un completo programma che comprenda tutte le attività del gruppo in Italia e che garantisca non solo gli accordi attuali, ma un rilancio di tutte le attività. Sottolinea infatti che l'attività di ricerca nel settore geotermico e petrolifero in Italia è attualmente ferma.

5-05732 Ginefra: Questioni inerenti il deposito nazionale delle scorie radioattive.

Ludovico VICO (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Dario GINEFRA (PD) si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Esprime apprezzamento per il fatto che, in questa sede, sia stata decisamente smentita l'indiscrezione pubblicata La Gazzetta del Mezzogiorno relativa all'ipotesi di un doppio deposito nazionale. Deve invece constatare che non vengono forniti chiarimenti circa l'ultimo quesito posto nell'interrogazione e ribadisce l'importanza di un coinvolgimento pieno delle regioni interessate e delle comunità locali per individuare le aree più idonee ad ospitare il deposito nazionale, sottolineando che la regione Puglia ha già contribuito notevolmente alla realizzazione della strategia energetica nazionale.

5-05758 Giulietti: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Mercatone Uno.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Giampiero GIULIETTI (PD), replicando, ringrazia per la risposta sottolineando come rimanga ancora aperta la questione dei dipendenti del settore terziario e della chiusura dei singoli stabilimenti, come quello umbro. Ritiene pertanto che il Governo debba continuare a monitorare l'evolversi della vertenza con estrema attenzione almeno fino al 15 luglio pros-

simo, data in cui è previsto il prossimo confronto tra i Commissari e le organizzazioni sindacali.

Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

Interrogazione n. 5-04704 Tripiedi: Prospettive industriali di Wind Telecomunicazioni Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero dello sviluppo economico, pur non essendo stato coinvolto nelle ultime vicende riguardanti la crisi della società WIND, mantiene tuttavia il monitoraggio sulle prospettive dell'azienda ed è disponibile all'apertura di un tavolo di confronto, ove richiesto dalle parti.

Il Gruppo WIND Telecomunicazioni è un operatore leader nel settore delle telecomunicazioni in Italia ed offre servizi di telefonia mobile, fissa ed Internet a clienti consumer e corporate.

In Italia, secondo dati forniti dalla Società a marzo 2015, WIND si conferma quale terzo operatore mobile, con 21,4 milioni di clienti, e il primo operatore alternativo di telefonia fissa, con 2,8 milioni di clienti di cui oltre 2,2 milioni in banda larga.

Ciò premesso ed entrando nel merito delle questioni sollevate dagli On.li Interroganti con riferimento alle preoccupazioni relative alle risorse del personale WIND, si evidenzia quanto segue.

1 nel 2009, la struttura di Wind Telecomunicazioni S.p.A. dedicata alla gestione del traffico *wholesale* è stata conferita ad una società controllata al 100 per cento dalla stessa Wind, al fine di sviluppare le sinergie con le altre strutture e società presenti nel Gruppo Orascom – all'epoca società che controllava il Gruppo Wind – che gestivano lo stesso business. Il trasferimento del personale alla nuova società è avvenuto, a conclusione della procedura ex articolo 47 della Legge n. 428/90, sulla base di un accordo sindacale firmato con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, con

il quale sono state disposte ulteriori garanzie rispetto a quanto previsto dalla legge.

- 2 il protocollo dell'ottobre 2012, firmato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è stato considerato da subito un modello di riferimento nelle prassi delle relazioni industriali, sia per aver consentito di incrementare la produttività e la competitività aziendale, evitando l'esternalizzazione di oltre 1700 lavoratori, sia per il grado di coinvolgimento del management aziendale che ha contribuito accettando su base volontaria una riduzione della propria retribuzione variabile.
- 3 Nel 2014, al fine di garantire la sostenibilità delle intese raggiunte nel 2012 e di gestire in maniera non traumatica circa 500 eccedenze, sono stati sottoscritti ulteriori accordi sindacali con le Federazioni del settore telecomunicazioni. Con questi accordi, da un lato, sono stati attivati contratti di solidarietà per circa 6000 risorse e, dall'altro, è stato previsto che l'Azienda proceda ad internalizzare attività a prevalente contenuto tecnico, per impiegare in maniera efficiente le risorse dichiarate in eccedenza, confermando così la logica inclusiva dell'accordo sottoscritto nel 2012.
- 4 Il processo di internalizzazione concerne attività attualmente svolte da fornitori esterni e prevede importanti investimenti formativi volti a garantire la riqualificazione dei lavoratori coinvolti, molti dei quali operanti nei call-center WIND di Ivrea, Pozzuoli e Palermo. Ciò può rappresentare una sicura prospettiva di crescita professionale per i lavoratori e le lavoratrici impiegate in attività di assi-

stenza telefonica. Del resto, i volumi di tale attività, stanno conoscendo da anni una progressiva contrazione, come dimostrano le numerose crisi occupazionali che coinvolgono alcune società che gestiscono questi servizi in outsourcing.

5 In sintesi, l'impatto di queste iniziative sul personale operante nei call-center interni può essere così riassunto: sulle circa 1.300 risorse impiegate in queste attività (di cui circa 280 ad Ivrea, 750 a Pozzuoli e 270 a Palermo) più di 510 lavoratori e lavoratrici passeranno a svolgere attività più qualificate in ambito tecnico. In pratica, quasi il 40 per cento del personale che svolge attività di assistenza telefonica nei call-center di Wind avrà l'opportunità di cambiare mestiere. fruendo di un adeguato percorso formativo e migliorando il proprio profilo professionale e la propria occupabilità. Da ultimo, la società ha segnalato che anche in questa occasione sono state condivise azioni di incremento dell'efficienza operativa e tutti i dirigenti hanno nuovamente contribuito alla riduzione dei costi accettando, sempre su base volontaria, un'ulteriore riduzione della propria retribuzione.

6 Per quanto riguarda la costituzione della società « Galata », avvenuta nello scorso mese di febbraio, WIND ha evidenziato che si tratta di un'operazione industriale finalizzata all'acquisizione di un ruolo, nel segmento delle tower company, che consentirà di sviluppare e commercializzare servizi di ospitalità, condivisione e relativa manutenzione nonché servizi a valore aggiunto da proporre ad altri operatori del settore TLC.

Il passaggio dei lavoratori alla nuova società è avvenuto attraverso la cessione di ramo d'azienda (ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile) e sulla base di un accordo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali con il quale sono state accolte specifiche richieste di tutela emerse dal tavolo sindacale, con l'integrazione di garanzie a favore del personale interessato al passaggio. Ciò ha determinato la prosecuzione del rapporto di lavoro senza solu-

zione di continuità, con il mantenimento dell'anzianità maturata e di tutti i diritti acquisiti, compresi quelli riconosciuti a titolo individuale.

A seguito dell'intervenuto accordo di vendita del 90 per cento delle azioni della nuova Società Galata alla Società di diritto spagnolo Abertis Telecom terrestre – già presente nel medesimo comparto – si segnala, infine, che Wind continuerà ad esercitare un'attività di direzione, coordinamento e controllo nei confronti della Società Galata, in ragione di un apposito contratto di servizio tra le due Società della durata di quindici anni volto a preservare gli standard di servizio attualmente offerti.

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati da Wind, la società ha evidenziato che ogni anno investe circa 800 milioni di euro. Negli ultimi anni, la stessa ha sviluppato un'infrastruttura integrata di rete trasmissiva ad alta capacità su tutto il territorio nazionale.

Relativamente alla rete di quarta generazione, WIND ha segnalato di aver partecipato alla gara indetta nel 2011 dal Governo per le frequenze LTE, per un esborso totale di 1.120 milioni di euro. A tal proposito, l'azienda ha precisato che solo una piccolissima percentuale di consumatori ha un cellulare adeguato a ricevere il segnale LTE (*Long Term Evolution*) e che si sta implementando un piano applicativo per la rete di ultima generazione che fornirà ulteriore banda trasmissiva e maggiore velocità per la trasmissione dati.

Ad oggi, con il servizio 4G, WIND ha raggiunto circa il 42 per cento di copertura della popolazione e sono previsti per i prossimi 5 anni ulteriori interventi volti a raggiungere una copertura del 90 per cento.

Per quanto riguarda infine la richiesta di « creare una grande società a controllo pubblico che gestisca le reti di telefonia mobile e fissa (anche in fibra) nella quale aggregare i vari soggetti di telecomunicazioni », non risulta allo stato alcun progetto del genere.

Interrogazione n. 5-04725 Cimbro: Sostegno della Franco Tosi Meccanica Spa da parte di società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto, l'azienda Franco Tosi Meccanica è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria nel mese di settembre 2013.

All'esito dell'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali predisposto dal Commissario Straordinario, la società è stata oggetto di una gara ad evidenza pubblica finalizzata alla vendita del complesso aziendale.

Concluso il primo esperimento di vendita, la procedura ha avviato delle trattative con gli interessati al fine di perfezionare/migliorare le offerte pervenute.

A seguito di una complessa e articolata trattativa con tutti gli interessati, il Commissario Straordinario è stato autorizzato ad accettare l'offerta presentata dalla Bruno Presezzi, azienda attiva nel settore della meccanica e dell'impiantistica.

In data 8 giugno 2015, a valle dell'autorizzazione ministeriale del marzo 2015 e del raggiungimento dell'accordo sindacale ex L.428/90, è stato firmato il contratto di cessione dei complessi aziendali alla citata Bruno Presezzi spa, la quale si è impegnata (ex articolo 63 d.lgs. 270/99) a proseguire l'attività e ad assumere immediatamente 170 dipendenti, mentre ulteriori 40 saranno trasferiti nel corso del biennio successivo alla vendita.

La Presezzi si è altresì impegnata ad effettuare investimenti nell'azienda, nel medesimo periodo, per circa 2,2 Mil. di euro.

Con decreto in data 12 giugno 2015, infine il Tribunale di Milano ha dichiarato la cessazione dell'esercizio di impresa della Franco Tosi Meccanica in Amministrazione Straordinaria.

Interrogazione n. 5-05487 Fontanelli: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Smith Bits di Saline di Volterra.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero dello Sviluppo Economico è a conoscenza dei fatti descritti nell'atto in esame. A tal fine segue attentamente gli sviluppi delle problematiche relative all'azienda, per affrontare le quali è stato aperto un tavolo di confronto.

A riguardo si informa che, lo scorso 24 giugno si è tenuta una riunione sulla situazione dell'azienda Smith International Spa di Volterra.

A tale incontro, presieduto dai rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, erano presenti il Presidente della Regione Toscana e gli assessori interessati, i Sindaci di Volterra, Pomarance e Montecatini, i rappresentanti dell'azienda, il rappresentante dell'Unione Industriali Pisana, le Segreterie nazionali e territoriali di Categoria (Fim-Cisl, Fiom – Cgil, CGIL) nonché le Rsu.

I Rappresentanti dell'Azienda hanno illustrato il Piano industriale i cui punti sono:

la permanenza di alcune linee di prodotto, che hanno tuttora e prevedibilmente anche per il futuro, un mercato;

la permanenza nel sito di 78 lavoratori e per il restante personale l'avvio di una procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (da ora CIGS) per la durata di 12 mesi per chiusura di ramo d'azienda.

Per i restanti lavoratori, l'azienda ha offerto incentivi all'esodo, a fronte di manifestazioni di volontà ad essere collocati in mobilità oltre che interventi di forma-

zione per facilitare l'inserimento del personale in altre attività del comprensorio.

Contestualmente all'avvio della procedura di CIGS, verrà ritirata la procedura di mobilità per chiusura di attività.

Quanto dichiarato dai rappresentanti dell'azienda è stato valutato dalle Organizzazioni sindacali come un significativo passo in avanti rispetto alla situazione creatasi precedentemente. Queste ultime, tuttavia, hanno richiesto un confronto di merito sul Piano Industriale nell'ottica di migliorare la condizione appena illustrata senza ricorrere ad interventi di cassa integrazione straordinaria.

Le Istituzioni, Regione Toscana e Ministero dello Sviluppo Economico, da parte loro, hanno proposto di aprire un confronto tra l'azienda Smith unitamente alla Capogruppo Schlumberger, con i produttori di energia nazionali (ENI ed Enel) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per verificare la possibilità di implementare l'attività da portare nel sito o nell'area oltre che per favorire la crescita occupazionale e/o la ricollocazione del personale.

L'Azienda dopo ampio dibattito, preso atto della richiesta delle Organizzazioni Sindacali nonché della proposta di Regione e Ministero, ha ritenuto nel corso della procedura in questione, di utilizzare tutti gli Istituti contrattuali ed attivare la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), nel periodo di consultazione e fino all'attivazione della Procedura di CIGS.

L'azienda ha perciò dato la disponibilità alla ripresa delle attività lavorative a tempo pieno per l'esecuzione dei programmi sospesi e con il personale necessario all'esecuzione degli ordini e delle commesse, utilizzando tutti gli Istituti contrattuali e la CIGO, purché sia reso agibile lo stabilimento e le attività di ricevimento e spedizione delle merci.

Le Parti presenti alla riunione, Istituzioni e OOSS, hanno valutato positivamente questo segnale teso a favorire un clima di normalità e di proficuo confronto.

Si aggiunge, infine, che le decisioni sono state prese anche alla luce di un referendum tra i lavoratori che hanno votato favorevolmente a maggioranza il programma presentato dall'azienda.

Il Ministero dello Sviluppo Economico continuerà a seguire, comunque, in modo attento l'evoluzione di questa vicenda con l'obiettivo di individuare un percorso che consenta di superare l'attuale momento e verificando ogni possibile soluzione affinché questa realtà produttiva possa continuare ad operare.

Interrogazione n. 5-05732 Ginefra: Questioni inerenti il deposito nazionale delle scorie radioattive

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante si evidenzia quanto segue.

La Sogin ha recentemente inviato ad ISPRA l'aggiornamento della Carta delle Aree Potenzialmente Idonee (da ora CNAPI) alla localizzazione del Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi e la relativa documentazione. Tale aggiornamento era stato richiesto lo scorso aprile dai Ministeri dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dello Sviluppo Economico, per recepire i rilievi formulati nella relazione predisposta dall'ISPRA stessa sulla base della prima proposta di CNAPI presentata dalla Sogin nel gennaio scorso.

Entro la ormai imminente prima decade di luglio, ISPRA dovrebbe completare le attività di verifica finalizzate all'aggiornamento della proposta di CNAPI presentata dalla Sogin. Il completamento di tali attività consentirà al MiSE, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di rilasciare alla Sogin il nulla osta alla pubblicazione della Carta.

In considerazione di quanto sin qui rappresentato nonché dell'elevata tecnicità e specificità della materia in esame, si è ritenuto opportuno procedere a tutti gli approfondimenti preventivi piuttosto che accelerare le tempistiche di pubblicazione della Carta in parola. In ogni caso, si rileva come il nulla osta alla pubblicazione della Carta potrà essere espresso dai Ministeri interessati una volta concluso l'esame tecnico della documentazione che sarà trasmessa da ISPRA.

Relativamente all'indiscrezione pubblicata da *La Gazzetta del Mezzogiorno* dell'ipotesi di un doppio deposito nazionale, la stessa non corrisponde al vero. Infatti, la procedura attualmente in corso è volta all'individuazione di un sito che possa ospitare una infrastruttura di superficie (denominata Parco Tecnologico) che accoglierà un centro di ricerca, aperto a collaborazioni internazionali, dove svolgere attività nel campo del *decommissioning*, della gestione dei rifiuti radioattivi e dello sviluppo sostenibile in accordo con il territorio interessato.

Nell'ambito di tale Parco Tecnologico verrà inserito il Deposito Nazionale nel quale verranno stoccati in totale sicurezza i rifiuti radioattivi. Tale Deposito – che è una struttura con barriere ingegneristiche e barriere naturali poste in serie, progettata sulla base delle migliori esperienze internazionali e secondo i più recenti standard AIEA (Agenzia Internazionale Energia Atomica) – consentirà la sistemazione definitiva di circa 75 mila metri cubi di rifiuti di bassa e media attività e lo stoccaggio temporaneo di circa 15 mila metri cubi di rifiuti ad alta attività.

Non si tratta, quindi, di due depositi ma di un unico sito, un'unica area, al cui interno sono ubicate due strutture. Inoltre, il carattere della temporaneità dello stoccaggio dei rifiuti ad alta attività non deve far pensare ad una struttura con carattere « precario », giacché si parla di uno stoccaggio di molti anni, anche se conferma quanto affermato dall'interrogante circa la necessità in futuro di dare una sistemazione definitiva anche ai rifiuti ad alta attività. Le basse quantità di rifiuti ad alta

attività dell'Italia non giustificano dal punto di vista tecnico ed economico un deposito nazionale ad hoc ma piuttosto fanno guardare con interesse ad ipotesi di strutture gestite a livello comunitario.

Si evidenzia inoltre che su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico l'ISPRA ha confermato che i criteri di cui alla CNAPI sono validi anche per i rifiuti ad alta attività.

In riferimento al terzo dei quesiti posti si comunica che il percorso che condurrà alla scelta del sito specifico su cui si realizzerà il Parco Tecnologico, comprensivo del Deposito Nazionale, è definito nella procedura di localizzazione dell'opera normativamente delineata nell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. Questa procedura istituisce un tracciato ampiamente trasparente e partecipativo, del tutto in linea con le migliori esperienze internazionali e ovviamente con il diritto di accesso e di partecipazione previsto in modo specifico in materia ambientale, e darà modo a tutti i territori e parti politiche che lo vorranno di partecipare al confronto.

Si ritiene opportuno evidenziare come questo processo normativo non attribuisca ai Ministeri alcuna discrezionalità in ordine all'inclusione od esclusione pregiudiziale di specifiche aree fra quelle da prendere in considerazione per l'individuazione del sito in questione.

Partendo, infatti, dall'emanazione dei criteri tecnici di idoneità formulati da ISPRA – che sono pubblici e che sono stati a loro volta preventivamente sottoposti ad un processo di revisione internazionale da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) nonché ad una fase di consultazione degli enti e degli organismi tecnici nazionali interessati, ai sensi dell'articolo 153 del D.lgs. n. 230 del 1999, la legge prevede successivi passaggi per la progressiva selezione dei siti.

Tali passaggi includono una consultazione pubblica (sede di osservazioni e proposte da parte di Regioni, Enti locali e di soggetti portatori di interessi qualificati), la promozione di un Seminario Nazionale, una Valutazione di Impatto Ambientale, la possibilità di candidature da parte di singoli territori e la ricerca di un'intesa con le Regioni interessate. Pertanto, la localizzazione del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale scaturirà solo a valle di una procedura ampiamente partecipativa, che comprende la valutazione concertata di ogni elemento radiologico, territoriale ed ambientale utile a selezionare il sito in modo ottimale.

Resta inteso, infine, che le caratteristiche del Deposito e dei sistemi ausiliari saranno tali da garantire il soddisfacimento degli obiettivi di radioprotezione sia per la popolazione, sia per l'ambiente.

Interrogazione n. 5-05758 Giulietti: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Mercatone Uno.

TESTO DELLA RISPOSTA

La procedura di amministrazione straordinaria per « Mercatone Uno » è stata aperta, come noto anche all'Onorevole interrogante, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 7 aprile 2015.

La richiesta avanzata dalla proprietà dell'azienda è avvenuta dopo la rinuncia ad un tentativo di Concordato Preventivo dimostratosi incapace di risolvere i gravi problemi economici – finanziari.

Il Gruppo, con sede ad Imola, fondato alla fine degli anni '70, svolge la propria attività nell'ambito della grande distribuzione non alimentare e rappresenta, nel segmento low cost, una delle più importanti realtà in Italia con circa 80 punti vendita, dislocati su tutto il territorio nazionale.

In conformità alle previsioni di legge, i Commissari Straordinari dovranno presentare, entro 180 giorni dall'apertura della procedura, ai fini della relativa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, un programma di recupero dell'equilibrio economico da realizzare o mediante una ristrutturazione economicofinanziaria o la cessione dei complessi aziendali.

Secondo quanto anticipato per le vie brevi dai commissari di Mercatone Uno, il programma in corso di predisposizione sarà volto alla cessione dei complessi aziendali.

I Commissari, inoltre, alla luce dell'esistenza di diversi interessamenti all'acquisto hanno proceduto all'immediata pubblicazione di un avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse al

fine dell'individuazione del miglior perimetro della vendita che, secondo la normativa di riferimento, dovrà essere effettuata nelle forme dell'evidenza pubblica.

Allo stato tuttavia, i Commissari non hanno fornito significativi aggiornamenti, atteso che l'invito è stato pubblicato sulla stampa nazionale ed internazionale lo scorso 15 maggio ed è scaduto il 30 giugno scorso.

Infine si aggiunge che, il 27 maggio scorso presso il Ministero dello Sviluppo Economico, c'è stata una riunione di verifica del tavolo tecnico aperto, alla presenza anche dei rappresentanti delle Regioni, tra cui la regione Umbria, in cui hanno sede i vari punti vendita di Mercatone Uno, dei Commissari e delle OO.SS.

Durante l'incontro la gestione commissariale ha comunicato che è stata accordata la CIGS per tutta la durata della procedura a tutti i dipendenti di « Mercatone Uno Business », restano per ora esclusi i dipendenti di Mercatone Uno Service che, essendo inquadrati nel settore del terziario, possono beneficiare soltanto della cassa in deroga scaduta il 31 maggio 2015.

Tale problematica è comunque già all'attenzione del competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Un prossimo confronto, è previsto per il giorno 15 luglio; in quell'occasione i Commissari daranno evidenza anche alle Organizzazioni Sindacali del lavoro svolto e delle prospettive che nel frattempo si sono concretate circa la cessione degli asset.

A tal proposito si evidenzia che i Commissari unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico stanno cercando soluzioni sostenibili per i punti vendita a rischio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è a conoscenza dei fatti descritti nell'atto in esame. A tal fine segue attentamente gli sviluppi delle problematiche relative all'azienda, per affrontare le quali è stato aperto, come detto, anche un tavolo di confronto.

Nei prossimi incontri verranno forniti elementi maggiormente puntuali rispetto ai singoli stabilimenti, tra cui quello di Magione, pur inerendo la vertenza alla situazione complessiva della società in amministrazione straordinaria.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:	
5-04981 Ciprini: Condizioni dei lavoratori impiegati in attività di call center dalle società Key For Up Srl e Overing Srl	162
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	165
5-05896 Mariani: Trattamento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane .	163
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	167
SEDE CONSULTIVA:	
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	163
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	169
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).	
Audizione di rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia	164
Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane	164
Audizione di rappresentanti del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP) .	164

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INTERROGAZIONI

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 9.

5-04981 Ciprini: Condizioni dei lavoratori impiegati in attività di call center dalle società Key For Up Srl e Overing Srl.

164

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Filippo GALLINELLA (M5S), cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo e sottolinea la sua preoccupazione per un territorio, quale quello ternano, che ha già sofferto le conseguenze della crisi della Thyssen. Richiede l'impegno del Governo per evitare che si ripetano situazioni quali quella oggetto dell'interrogazione, in cui passaggi a nuove tipologie contrattuali, in concomitanza con l'entrata in vigore del *Jobs Act*, nascondono l'intenzione di danneggiare i lavoratori, sia con riferimento alla corresponsione degli stipendi sia con riferimento al versamento dei contributi previdenziali.

5-05896 Mariani: Trattamento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Marialuisa GNECCHI (PD), cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, si dichiara soddisfatta della documentata risposta del Governo, ma sottolinea la necessità di adottare un'interpretazione univoca in materia. Infatti, laddove, come ricordato dalla sottosegretaria, i soci lavoratori delle cooperative artigiane sono considerati, ai fini contributivi, lavoratori dipendenti, tale interpretazione è stata disattesa quando si è trattato di applicare ai medesimi soggetti le disposizioni in materia di salvaguardia dei diritti pensionistici, impedendo loro di essere compresi tra i cosiddetti esodati in quanto considerati lavoratori autonomi. Ribadisce pertanto la necessità di superare le difficoltà esistenti nell'implementazione delle norme, dimostrata anche dal fatto che non tutte le sedi territoriali dell'INPS seguono la medesima interpretazione. Con riferimento, infine, alla situazione oggetto dell'interrogazione, sollecita il Governo ad adoperarsi perché, ai fini della regolarizzazione della posizione di tali soggetti sia sotto il profilo contributivo sia sotto quello sanzionatorio, si tenga conto anche della crisi economica in atto, che è stata, in parte, la causa dei comportamenti giudicati elusivi dall'INPS.

Renata POLVERINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 9.20.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio 2015.

Renata POLVERINI, presidente, avverte che la relatrice, che non potrà prendere parte alla seduta odierna, ha predisposto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Silvia CHIMIENTI (M5S) esprime a nome del suo gruppo amarezza per la compressione del ruolo del Parlamento nel corso dell'iter di approvazione del disegno di legge. Anche in ragion e del collegamento alla manovra di finanza pubblica, la discussione si è svolta in tempi estremamente compressi e, pur non trattandosi di un decreto-legge, il disegno di legge, presentato a fine marzo, verrà approvato a luglio. Non ci sono dunque ulteriori

margini per le modifiche richieste dal mondo della scuola, pur essendo necessaria un'ulteriore riflessione su numerosi aspetti. Non condivide l'accelerazione impressa dal Governo e motivata con la necessità di procedere alle assunzioni degli insegnanti prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Tali assunzioni, infatti, si sarebbero potute fare ricorrendo ad altri mezzi, visto anche il fatto che, nell'immediato, si tratta di soli trentamila insegnanti. Pertanto, anche con riferimento agli aspetti di competenza della XI Commissione, si dichiara contraria, a nome del gruppo M5S, alla proposta di parere della relatrice.

Marialuisa GNECCHI (PD) si esprime, a nome del proprio gruppo, a favore del parere proposto dalla relatrice, pur comprendendo la posizione espressa dalla collega Chimienti. Tuttavia, a suo avviso, se, da un lato, è necessario rispettare la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola, dall'altro, si deve riconoscere la disponibilità più volte dimostrata dal Governo nel corso di questi mesi ad ascoltarne le istanze. A suo avviso, sarebbe, peraltro, stato preferibile un confronto preventivo sulle questioni con i rappresentanti dei lavoratori, secondo una prassi sempre seguita dalla Commissione, come dimostra il ciclo di audizioni attualmente in corso nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega del Jobs Act. Nella consapevolezza che non esistono più margini per l'introduzione di ulteriori modifiche al disegno di legge in esame, conferma tuttavia l'impegno del proprio gruppo a proseguire per il futuro il confronto con le parti sociali al fine di verificare l'attuazione della riforma in esame.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 2 luglio 2015.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.10.

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.50.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 2 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

5-04981 Ciprini: Condizioni dei lavoratori impiegati in attività di *call* center dalle società Key For Up Srl e Overing Srl.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'Onorevole Ciprini ed altri, inerente alla situazione occupazionale delle società key for up srl e overing srl di Terni, appartenenti alla medesima proprietà e operanti nel settore dei call center per conto di Telecom e di Eni luce e gas. È opportuno ricordare che la vertenza tra le due società e il personale, sia dipendente che parasubordinato (co.co.pro.), ha avuto inizio a causa del mancato pagamento delle retribuzioni relative alla seconda metà del mese di gennaio e all'intero mese di febbraio, nonché a seguito dell'annuncio, da parte delle società, dell'intenzione di recedere da alcuni contratti di lavoro. Ne è scaturita una protesta che ha coinvolto circa 150 lavoratori impiegati presso i due call center, su un organico complessivo pari a 164 unità lavorative.

In siffatto contesto, in considerazione della rilevanza locale della vicenda, il Prefetto di Terni, su richiesta delle rappresentanze sindacali di categoria, ha convocato – lo scorso mese di marzo – le parti sociali per un esame congiunto della vicenda. All'incontro hanno preso parte anche il sindaco di Terni e i funzionari della competente Direzione territoriale del lavoro dell'Umbria del Ministero che rappresento.

La riunione della Prefettura è successivamente proseguita – nei giorni 26 marzo e 9 aprile 2015 – presso la sede della direzione territoriale del lavoro dell'Umbria dove le parti hanno raggiunto un accordo in ordine al pagamento dei compensi arretrati e le due società hanno manifestato l'intenzione di non volere più recedere dai contratti di lavoro.

Nell'ambito del predetto accordo, in particolare, le società si sono impegnate a corrispondere – entro il 31 marzo scorso – le retribuzioni relative alla seconda metà del mese di gennaio, nonché la tredicesima mensilità e il conguaglio dei compensi relativi all'anno 2014.

Le società si sono altresì impegnate – compatibilmente con le disponibilità finanziarie – al pagamento, entro il 30 aprile scorso dei compensi relativi al mese di febbraio.

L'Accordo ha inoltre previsto l'impegno delle società a stabilizzare le collaborazioni a progetto mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato.

Tuttavia, lo scorso 26 giugno, a causa della mancata attuazione degli impegni assunti dalle società con il predetto accordo, le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno richiesto alla Direzione territoriale del lavoro dell'Umbria l'apertura di un tavolo di confronto tra le parti.

Informo, al riguardo, che il primo incontro verrà fissato per la prossima settimana.

Alla luce di quanto finora esposto, sono in grado di affermare che la vicenda in esame è all'attenzione dei competenti uffici del Ministero che rappresento che proseguiranno nell'attività di mediazione finora svolta affinché le parti possano addivenire ad una soluzione condivisa.

Con riferimento al penultimo quesito del presente atto parlamentare, appare opportuno ricordare, in via generale, l'impegno costantemente profuso dal personale ispettivo del Ministero che rappresento al fine di accertare eventuali comportamenti elusivi volti ad un utilizzo non corretto di specifiche forme contrattuali. In tal senso si evidenzia che, nell'ambito della programmazione ispettiva per il corrente anno, la Direzione generale dell'attività ispettiva del Ministero che rappresento ha previsto specifici interventi volti a contrastare fenomeni elusivi della normativa in materia lavoristica e previdenziale. Secondo il documento di programmazione della vigilanza per l'anno 2015, infatti, «l'azione ispettiva sarà indirizzata a contrastare l'uso distorto, in funzione elusiva, dei contratti di lavoro atipici o flessibili (...) che spesso dissimulano rapporti di lavoro di natura subordinata, a tempo pieno ed indeterminato».

Con specifico riferimento al caso in esame, faccio presente che i funzionari della Direzione territoriale del lavoro dell'Umbria del Ministero che rappresento hanno effettuato, nei periodi 2006-2008, 2008-2010, nonché nel maggio 2013, diversi accessi ispettivi presso i *call center*

delle due società nel corso dei quali hanno proceduto alla riqualificazione dei contratti di collaborazione a progetto (co.co. pro.) in rapporti di lavoro subordinato.

Da ultimo, con riferimento al secondo quesito formulato con il presente atto parlamentare, l'INPS – espressamente interpellato sulla questione – ha rilevato che dall'esame dei dati presenti nei propri archivi informatici è emerso che per le società Key for up srl ed Overing srl sussistono posizioni debitorie in gestione presso l'agente della riscossione (Equitalia) che esercita per conto dell'Istituto previdenziale l'attività di recupero coattivo dei crediti ad esso affidati.

In particolare, per quanto riguarda la società Key for up srl, dalle verifiche compiute è emerso che, negli ultimi cinque anni, sono stati emessi DURC con i quali l'INPS ha sempre accertato un esito di « non regolarità ».

5-05896 Mariani: Trattamento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla complessa situazione concernente il trattamento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane.

In particolare, la questione riguarda l'iscrivibilità o meno dei soci lavoratori delle cooperative artigiane alla gestione speciale dei lavoratori autonomi fondata sulle caratteristiche dell'impresa artigiana e dunque sull'attività prestata dal socio in favore della cooperativa.

Faccio presente che in virtù del Regio decreto n. 1422 del 1924, che all'articolo 2, comma 3, stabilisce che « le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti », i soci di cooperativa sono sempre stati inquadrati dall'INPS, e dunque, ai fini previdenziali, come lavoratori dipendenti.

Anche a seguito dell'introduzione della legge n. 142 del 2001 – che ha previsto la possibilità per il socio di instaurare con la cooperativa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, anche in forma autonoma – si è ritenuto che l'espressione « rapporto di lavoro » non si riferisse alle prestazioni rese da un imprenditore artigiano o commerciante, ma alla molteplice varietà di rapporti che oggi rientrano nell'ambito della subordinazione o della parasubordinazione.

Voglio evidenziare che nei mesi scorsi l'INPS ha avviato ulteriori approfondimenti in esito ai quali – a seguito di una dettagliata ricostruzione normativa e giurisprudenziale – è emersa la possibilità, per gli artigiani riuniti in cooperativa, di mantenere o perdere la propria individualità im-

prenditoriale a seconda del tenore del regolamento societario o dello specifico contratto stipulato tra socio e cooperativa o sulla base delle concrete modalità con cui viene effettuata la prestazione lavorativa.

Nello specifico, in relazione all'attività concretamente svolta, si può effettuare, dunque, una distinzione tra cooperative di lavoro e cooperative di servizi.

Nel caso delle cooperative di lavoro, ad avviso dell'INPS, il socio non utilizzando mezzi propri, non può essere considerato alla stregua di un lavoratore autonomo – e come tale iscrivibile alla gestione esercenti attività artigiane o commerciali – bensì soltanto un dipendente, con conseguente versamento contributivo all'assicurazione generale obbligatoria, oppure alla gestione separata, a seconda del tipo di prestazione resa.

Nelle ipotesi delle cooperative di servizi, invece, sempre secondo l'Istituto, la contribuzione relativa al socio-lavoratore, titolare di una propria impresa artigiana, deve essere versata presso la gestione artigiani dell'INPS.

Diversamente dall'orientamento espresso dall'INPS, le cooperative hanno ritenuto che qualora gli imprenditori di settore trasferiscano in capo alla cooperativa di riferimento i propri mezzi di produzione e la propria qualifica, senza però instaurare alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, gli stessi non potranno che essere iscritti nella speciale gestione degli artigiani.

Questa diversità di orientamento fra l'INPS e le cooperative artigiane si è manifestata, in particolar modo in Toscana, dove, a fronte di una radicata consuetudine, da parte dell'Istituto, ad iscrivere i soci di cooperative artigiane presso la relativa gestione speciale, si è andata di recente sviluppando la tendenza per cui i medesimi vengono iscritti, a parità di condizioni con le situazioni pregresse, presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A seguito di numerose segnalazioni, l'INPS ha avviato un confronto con il Ministero che rappresento, volto all'analisi delle possibili soluzioni.

Pertanto, posso affermare che la questione segnalata è all'attenzione del Governo. Ed infatti, al fine di definire un quadro normativo chiaro e univoco, il Ministero che rappresento e l'INPS si stanno adoperando per individuare idonee iniziative volte a tutelare gli interessi delle imprese e dei soci ma anche in generale di tutti i lavoratori interessati.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge Atto Camera 2994-B, recante disposizioni per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato:

rilevato come le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento abbiano conservato l'impianto del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, introducendo, anche con riferimento alle materie di competenza della Commissione, modifiche che tengono conto delle sollecitazioni emerse nell'ambito della discussione del disegno di legge;

apprezzate, con riferimento al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, di cui all'articolo 1, commi 95 e seguenti, le modifiche introdotte alla procedura per il reclutamento, articolata in tre fasi, che consentirà una progressiva riduzione del bacino degli insegnanti precari, con la messa a regime di un sistema di assunzioni basato sul conseguimento dei titoli di abilitazione:

considerata opportuna la scelta di posticipare dal 1º ottobre al 1º dicembre 2015 il termine, previsto dall'articolo 1, comma 114, entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà bandire un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio;

valutate positivamente le modifiche introdotte nella formulazione dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 129, del disegno di legge, concernente la composizione del Comitato per la valutazione dei docenti, nel quale è incrementata da due a tre unità la componente dei docenti dell'istituzione scolastica ed è prevista la presenza di un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici;

giudicato con favore, con riferimento all'articolo 1, comma 131, lo slittamento al 1º settembre 2016 del termine a partire dal quale i contratti a tempo determinato non potranno superare 36 mesi, anche non continuativi, fissato, nel testo approvato dalla Camera, alla data di entrata in vigore del provvedimento,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05953 Mariano: Tutela dei lavoratori dal rischio amianto nella regione Puglia	170
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	178
5-05952 Borghese: Revisione degli <i>standard</i> fissati nell'accordo Stato-regioni del 2010 in relazione ai punti nascita nelle zone montane e disagiate	171
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	179
5-05954 Ciracì: Finanziamento della ricerca sulla gangliosidosi GM1	171
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	181
5-05955 Calabrò: Situazione di emergenza nelle strutture di pronto soccorso della regione Campania	171
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	182
INTERROGAZIONI:	
5-03841 Lorefice: Disponibilità del vaccino tetravalente	172
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	183
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (Seguito dell'esame e conclusione)	172
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda (<i>Esame e rinvio</i>)	173
AVAICHTENZA	177

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 2 luglio 2015. – Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.20.

Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle strare l'interrogazione in titolo.

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05953 Mariano: Tutela dei lavoratori dal rischio amianto nella regione Puglia.

Elisa MARIANO (PD) rinuncia ad illu-

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Elisa MARIANO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario De Filippo per la risposta, che conferma le inadempienze della regione Puglia e l'utilità dell'atto di sindacato ispettivo in ragione dei dati che confermano una maggiore incidenza per alcuni tumori nelle province di Brindisi e Taranto, ed esprime soddisfazione per gli impegni assunti dal Governo.

Sottolinea che occorre garantire una maggiore uniformità delle prestazioni a livello regionale ed una maggiore attenzione sulle azioni preventive.

5-05952 Borghese: Revisione degli *standard* fissati nell'accordo Stato-regioni del 2010 in relazione ai punti nascita nelle zone montane e disagiate.

Mauro OTTOBRE (Misto-Min.Ling.), illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Mauro OTTOBRE (Misto-Min.Ling.), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la precisione della risposta che, a suo avviso, può offrire un chiarimento definitivo sul tema oggetto dell'interrogazione.

5-05954 Ciracì: Finanziamento della ricerca sulla gangliosidosi GM1.

Nicola CIRACÌ (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Nicola CIRACÌ (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della qualità della risposta, pur rammaricandosi dell'assenza di finanziamenti per la ricerca sulla gangliosidosi GM1.

5-05955 Calabrò: Situazione di emergenza nelle strutture di pronto soccorso della regione Campania.

Raffaele CALABRÒ (AP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Raffaele CALABRÒ (AP), replicando, rileva che dalla risposta emerge l'intenzione di effettuare un giusto approfondimento sui casi segnalati nell'interrogazione, pur osservando che la gravità della situazione appare già testimoniata dalle 30 aggressioni fisiche verificatisi dall'inizio dell'anno in Campania nelle strutture di pronto soccorso.

Concorda sulla opportunità di migliorare la logistica, l'organizzazione e la formazione ma sottolinea che attualmente il personale è sottoposto ad un carico di lavoro troppo gravoso e che anche le deroghe al blocco del *turnover* appaiono insufficienti a causa dell'enorme numero di pensionamenti senza sostituzione nei decenni passati. Nel complesso si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo Vargiu. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.

5-03841 Lorefice: Disponibilità del vaccino tetravalente.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Marialucia LOREFICE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta del risposta, ribadendo che l'interrogazione non si prefigge lo scopo di mettere in discussione la validità dello strumento della vaccinazione ma solo quello di assicurare a tutti i cittadini la più ampia informazione per effettuare scelte consapevoli, tenendo conto che al momento è obbligatoria la vaccinazione solo per quattro delle sei malattie coperte dal vaccino esavalente. Ricorda in proposito che il vaccino tetravalente è disponibile solo su richiesta e deve essere importato dall'estero, con un inutile aggravio di costi.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a
Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819
Calabrò.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 giugno 2015.

Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge, risultante dagli emendamenti approvati, è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere e che sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole della I Commissione, nulla osta della II Commissione, parere favorevole della V Commissione, nulla osta della VII Commissione, parere favorevole della XI Commissione, nulla osta della XIV Commissione e parere favorevole con condizione della Commissione per le questioni regionali.

Ricorda, poi, che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 6 luglio; pertanto nella seduta odierna la Commissione dovrà concludere l'esame in sede referente.

Paola BINETTI (AP), relatrice, prende atto della condizione posta dalla Commissione per le questioni regionali, che richiede di dotare le regioni di risorse adeguate, giudicandola non recepibile, e segnala che in caso di recepimento potrebbe venir meno il parere favorevole della Commissione bilancio. Ricorda che l'impostazione del provvedimento è quella di assicurare una risposta più organica sulla base delle risorse già esistenti.

Sia augura che in Assemblea possa svolgersi un confronto sereno e positivo che risponda alle attese di numerose famiglie ed offra loro una sorta di solidarietà istituzionale.

Silvia GIORDANO (M5S) sottolinea che la Commissione affari sociali dovrebbe assumersi le proprie responsabilità e recepire il parere della Commissione per le questioni regionali, lasciando alla Commissione competente la valutazione sulle possibili ripercussioni sul bilancio statale.

Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la relatrice Binetti ha già espresso la sua valutazione sulla non opportunità di recepire la condizione posta dalla Commissione per le questioni regionali.

Donata LENZI (PD), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto e ricordando le difficoltà connesse alla complessità del tema e al dover esaminare un testo già approvato nell'altro ramo del Parlamento, ricorda che la Commissione per le questioni regionali invita ad assicurare risorse adeguate per le nuove funzioni attribuite alle regione in materia di autismo. Ritiene che tale richieste non tenga conto del fatto che il testo approvato dalla Commissione lega il miglioramento dei servizi offerti alle persone autistiche all'introduzione dei nuovi LEA e alle risorse previste dal Patto per la salute. In tal modo si potrà conseguire l'obiettivo prefissato senza la previsione di risorse aggiuntive.

Marisa NICCHI (SEL) rileva che dall'intervento della collega Lenzi appare che la Commissione per le questioni regionali non ha valutato correttamente il testo in esame.

Paola BINETTI (AP), relatrice, ribadisce che con l'approvazione dei nuovi LEA saranno garantite le risorse per un miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, on. Paola Binetti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge sulle Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale (C. 3057 Gadda).

Marisa NICCHI (SEL) preannuncia la presentazione di una proposta di legge vertente sulla stessa materia da parte del suo gruppo.

Maria Chiara GADDA (PD) fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo del progetto di legge recante norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.

Expo Milano 2015 e il Protocollo « Carta di Milano » rappresentano una occasione irripetibile per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi così rilevanti, che mirano a favorire lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale del nostro Paese.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito lo spreco « un insulto alla società e al bene comune ».

Lo sperpero, che diventa rifiuto e che ha un costo per l'intera collettività, comporta a sua volta un dispendio di risorse naturali e idriche utilizzate per la produzione, consumo di concimi e fertilizzanti, e soprattutto emissioni di anidride carbonica ad ogni livello della filiera, dalla produzione, fino alla distribuzione e al consumo.

Allo stesso tempo, i dati preoccupanti che riguardano l'aumento della povertà e la cattiva alimentazione, invitano a riconsiderare i modelli di consumo e facilitare la transizione verso una « economia circolare »: un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema.

Per queste ragioni è fondamentale che si assumano impegni concreti anche a livello legislativo.

La scelta di avviare in tempi rapidi la discussione in Commissione della presente proposta di legge, è segnale importante di una politica che decide di porsi all'ascolto delle esigenze dei cittadini e che è in grado di interpretare le sfide del nostro tempo.

Le norme, che saranno oggetto del nostro dibattito, si pongono l'obiettivo ambizioso di dare centralità al tema della sostenibilità, da un lato contribuendo alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente riducendo la quantità dei rifiuti con attività di prevenzione ed estensione del ciclo di vita dei prodotti, e dall'altro favorendo il recupero e la donazione delle eccedenze – in particolare alimentari – ai fini di solidarietà sociale.

Il testo, a partire dall'analisi delle innumerevoli buone pratiche già diffuse sul territorio nazionale, raccoglie l'esigenza di offrire strumenti nuovi per monitorare gli sprechi, facilitare la cessione delle eccedenze, promuovere processi produttivi innovativi a minore impatto ambientale, semplificare le procedure burocratiche ed incentivare economicamente la cessione dell'invenduto.

Il progetto di legge è composto da 15 articoli ed è suddiviso in 5 capi.

Il Capo I « Finalità », che comprende il solo articolo 1, illustra le finalità del provvedimento, tra le quali dare piena attuazione alla direttiva 2008/98/CE, al Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e al Piano nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. Inoltre, al fine di promuovere una transizione verso un'economia circolare, il provvedimento persegue i seguenti obiettivi:

- a) contribuire alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la quantità di rifiuti:
- b) incentivare cambiamenti nei modelli di produzione industriale mediante l'adozione di nuove modalità organizzative e produttive e le innovazioni nel design dei prodotti;
- *c)* favorire il recupero e la donazione dei prodotti invenduti a fini di solidarietà sociale;
- d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma

nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e degli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulla limitazione degli sprechi e l'uso consapevole delle risorse.

Per quanto riguarda l'attuazione della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), che ha dettato una serie di rilevanti disposizioni in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, si ricorda che è stata recepita attraverso modifiche al Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006). In attuazione dell'articolo 29 di tale direttiva, è stato emanato il decreto 7 ottobre 2013 di approvazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR), che fissa gli obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010.

Il Capo II « Misure di semplificazione e di implementazione per la limitazione degli sprechi », artt. 2-9, prevede alcune norme di semplificazione della cessione, a fini di beneficenza, dei prodotti non più adatti alla vendita o rimasti invenduti e detta disposizioni per definire in maniera univoca gli *standard* e le condizioni utili a consentire l'ulteriore trasformazione dei prodotti alimentari ad alta deperibilità ritirati dal mercato o invendibili per destinarli al consumo umano o animale.

In particolare, l'articolo 2, recante modifiche alla legge 25 giugno 2003, n. 155, cosiddetto « del buon samaritano », innanzitutto amplia la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti. Oltre alle Onlus, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita equiparandoli, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi:

1. le farmacie e le parafarmacie;

- 2. gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, co. 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 e le grandi strutture di vendita (GDO);
 - 3. i negozi di vendita al dettaglio;
- 4. gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- 5. i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche;

6. i comuni.

Anche le categorie di prodotti che possono essere distribuiti vengono ampliate, prevedendo che insieme ai prodotti alimentari, possano essere distribuiti: i prodotti per l'igiene o la pulizia della casa o della persona; i prodotti di abbigliamento; i giocattoli; i farmaci; i prodotti destinati all'alimentazione e all'igiene degli animali.

L'articolo 3 legittima, per soli fini benefici, la cessione di prodotti il cui termine minimo di conservazione sia superato da un tempo non superiore a trenta giorni, purché sia indicato il tempo utile di consumo. Si sottolinea che il tempo utile di consumo è una dicitura non prevista dal D. Lgs. 109/1992 e che attualmente non appare quindi sulle etichette dei prodotti alimentari. Il contenuto dell'articolo potrebbe pertanto essere approfondito nel corso del dibattito in commissione.

Con riferimento alla cessione dei prodotti alimentari invenduti, l'articolo 4 prevede che i prodotti alimentari (prodotti ortofrutticoli, frutta secca e funghi secchi; carni; salumi, latticini, prodotti di gastronomia anche in atmosfera protetta nonché pane e prodotti di pasticceria, ad esclusione per il momento di quelli contenenti panna o creme, da approfondire in sede di dibattito) che costituiscono rimanenze di attività promozionali, stagionali, con data di scadenza prossima, alimentari invenduti, il cui termine minimo di conservazione sia stato superato da non più di trenta giorni, e per i quali sia indicato il tempo utile di consumo; rimanenze di test e lanci di nuovi prodotti; prodotti invenduti a causa di eventi meteorologici imprevisti e sfavorevoli. Sono esclusi i superalcolici e i prodotti di pescheria freschi. I prodotti alimentari ritirati dalla vendita in quanto non più conformi ai requisiti aziendali, ma ancora idonei all'alimentazione umana e animale dal punto di vista igienico-sanitario possono essere ceduti ad associazioni senza fini di lucro e ai comitati di cui all'articolo 39 del codice civile che effettuano la raccolta di alimenti per soli fini benefici o per il sostegno vitale di animali a titolo gratuito.

L'articolo 5 disciplina le modalità con cui i prodotti vengono ritirati dalla vendita e successivamente selezionati come prodotti ancora idonei al consumo umano o come prodotti non più idonei al consumo umano, e quindi utilizzabili per l'alimentazione degli animali, o da destinare alla restituzione o allo smaltimento. Ogni esercizio commerciale o ogni reparto della grande distribuzione deve prevedere, laddove non già previsto nelle procedure aziendali, e attraverso personale appositamente formato, alla selezione e opportuno immagazzinamento dei prodotti invenduti, immediatamente dopo il loro ritiro dalla vendita. I prodotti selezionati sono subito depositati in un'area apposita del magazzino o in una cella frigorifera identificata con la dicitura « prodotti destinati al progetto alimentare invenduti ».

In base al successivo articolo 6 i soggetti donatori individuano il personale da formare sugli adempimenti e sulle procedure da seguire per il recupero dei prodotti alimentari invenduti. Nello specifico, ogni punto vendita deve presentare al comune un piano di autocontrollo redatto secondo i requisiti di cui alla tabella A allegata al provvedimento in esame. La tabella A indica per i diversi reparti i requisiti di etichettatura dei prodotti, le modalità con cui questi devono essere confezionati e come devono presentarsi.

L'articolo 7 demanda al Ministero della salute, che vi provvede con regolamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione univoca degli standard e delle condizioni migliori per trasformare i prodotti alimentari ad alta deperibilità ritirati dal mer-

cato o invendibili in prodotti destinati all'alimentazione umana o animale, mentre entro 60 giorni il medesimo Ministero, in base all'articolo 8, dovrà stabilire le linee guida nazionali sui requisiti minimi igienico-sanitari necessari per la cessione gratuita dei prodotti di cui alla legge 155/2003, dei prodotti ancora edibili e dei prodotti invenduti.

Inoltre sempre nel capo II occorre segnalare l'articolo 9, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, il Fondo nazionale per la ricerca scientifica finalizzata alla limitazione degli sprechi di risorse naturali, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016. Per gli anni successivi al 2016 la dotazione del Fondo è demandata alla legge di stabilità.

Il Capo III Semplificazioni in materia fiscale, con l'articolo 10 apporta alcune modifiche alla disciplina degli adempimenti connessi alla cessione dei prodotti a fini benefici, affinché si possa godere delle agevolazioni fiscali relative ad IVA e imposte dirette, e ne coordina l'applicazione con le modifiche introdotte alla legge 155/ 2003. Per quanto riguarda l'IVA, è elevata a 15.000 euro la soglia di valore oltre la quale vige l'obbligo di alcuni adempimenti di documentazione e comunicazione, peraltro semplificati, relativi alla cessione agevolata di prodotti a fini benefici e alle ONLUS. Il comma 4 interviene sulla disciplina delle cessioni gratuite di beni alle ONLUS ai fini delle imposte dirette, prevedendo un trattamento fiscale vantaggioso, subordinato al rispetto di adempimenti formali; in altre parole, il valore normale dei beni così ceduti non viene considerato tra i ricavi dell'impresa stessa e dunque non è tassato come tale.

Il Capo IV Incentivi fiscali, artt. 11-14, prevede incentivi fiscali per sostenere e promuovere la limitazione degli sprechi favorendo l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Più in particolare, l'articolo 11 interviene in materia di tassazione sui rifiuti, introducendo un nuovo coefficiente di riduzione della TA-RES per le utenze non domestiche, secondo un coefficiente determinato dal-

l'ente locale senza oneri per la finanza pubblica, proporzionale alla quantità di prodotti alimentari che si dimostri di aver ceduto allo scopo di distribuzione a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 12 riconosce un credito d'imposta per le piccole e medie imprese del settore alimentare e delle bevande che effettuano investimenti ambientali e ad alto contenuto innovativo nel territorio dello Stato, mentre l'articolo 13 prevede incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'articolo 14 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico apposito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per l'anno 2017, per provvedere all'erogazione dei contributi per l'acquisto di beni mobili da parte delle ONLUS che distribuiscono prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.

Il Capo V Misure in materia di appalti, con l'articolo 15, introduce nel Codice dei contratti pubblici il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle rimanenze. Al disegno di legge è allegata la Tabella A che definisce i requisiti dei prodotti alimentari cedibili a titolo gratuito per finalità non lucrativa.

Tanto premesso, ringrazio i colleghi per l'attenzione e auspico che le osservazioni e i rilievi che dovessero eventualmente essere formulati nel corso del dibattito e del ciclo delle audizioni che propongo alla Commissione di svolgere, possano contribuire ad un miglioramento nei contenuti del testo oggi illustrato.

Matteo MANTERO (M5S) rimarca l'importanza del tema oggetto del provvedimento alla luce dei dati inquietanti sulle dimensioni dello spreco alimentare, che rappresenta circa il 3 per cento del PIL italiano, con un notevole impatto anche sulla problematica dei rifiuti, osservando che la proposta in esame costituisce un ottimo punto di partenza. Sottolinea la

necessità di ampliare l'oggetto dell'esame anche ad aspetti connessi, come lo spreco che avviene all'interno delle singole famiglie, spesso legato a politiche sbagliate portate avanti dall'industria alimentare, e l'ingiusta distribuzione di cibo a livello planetario, con la conseguente compresenza di centinaia di milioni di persone denutrite accanto a cifre altrettanto consistenti di soggetti obesi. Occorre a suo avviso anche una revisione in fase di produzione, puntando maggiormente sulla qualità del cibo e sui prodotti a chilometro zero.

Nel preannunciare la presentazione di una proposta di legge anche da parte del suo gruppo, si associa alle richieste della relatrice in merito allo svolgimento di un ciclo di audizioni. Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00636 Lenzi: Applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica.

5-05953 Mariano: Tutela dei lavoratori dal rischio amianto nella regione Puglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in esame delinea una problematica di particolare rilievo, a cui il Ministero della salute deve rispondere nei limiti delle proprie competenze e delle conseguenti iniziative poste in atto.

Il Piano operativo della Regione Puglia in materia di amianto, ancorché pronto, è in attesa di essere formalizzato mediante provvedimento regionale.

Per quanto riguarda la raccolta delle informazioni relative alle esposizioni professionali a cancerogeni e mutageni, *ex* articolo 242 del decreto legislativo n. 81 del 2008, risultano operativi i Registri provinciali dei singoli Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

Tuttavia, non risulta ancora una raccolta regionale unitaria.

La stessa cosa vale per il registro dei lavoratori che risultano attualmente esposti ad amianto, ai sensi dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a seguito di esposizioni di tipo infortunistico.

In particolare per l'amianto, rispetto all'attività di sorveglianza dei lavoratori ex-esposti, quest'ultima viene effettuata solo su base volontaria, a seguito della presentazione, da parte dell'ex-esposto, della richiesta dopo il ritiro dalla propria attività lavorativa.

Per quanto riguarda le iniziative del Ministero della salute, ricordo la prossima finalizzazione del progetto a cura del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, mirato esplicitamente all'armonizzazione dei protocolli per la sorveglianza degli ex-esposti.

Concluso il progetto a fine aprile scorso, si è in attesa di ricevere in via formale la relazione definitiva.

Tuttavia, risulta conseguito il raggiungimento della condivisione di un « set » per l'armonizzazione dei protocolli regionali.

Una ulteriore iniziativa promossa dal Ministero della salute fa perno sul nuovo Piano Nazionale Prevenzione (PNP); il Piano detta obiettivi generali che devono essere acquisiti, però, nei piani regionali di prevenzione.

Quello della Regione Puglia è stato deliberato, ma non è ancora pubblicato: detto Piano è volto a garantire compiti di prevenzione, controllo e assistenza sia in campo lavorativo che intervento nei confronti della popolazione su tutto il territorio regionale.

Concludo informando gli Onorevoli interroganti che l'attenzione del Ministero della salute sulla tematica in esame è alta, in ragione della consapevolezza dell'indubbio danno sanitario arrecato ai lavoratori dall'esposizione all'amianto.

5-05952 Borghese: Revisione degli *standard* fissati nell'accordo Statoregioni del 2010 in relazione ai punti nascita nelle zone montane e disagiate.

TESTO DELLA RISPOSTA

La riorganizzazione della rete dei punti nascita scaturisce dall'Accordo del 16 dicembre 2010 concernente le Linee di indirizzo per la sicurezza del percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo.

Tale Accordo prevede l'attuazione di 10 linee di azioni per la ridefinizione del percorso nascita.

Di particolare importanza è la definizione del volume minimo di parti, nonché la realizzazione di un Sistema di trasporto in emergenza rivolto alla madre e al neonato.

La prima di tali linee « misure di politica sanitaria e di accreditamento », ha previsto la chiusura dei punti nascita con un volume di attività inferiore a 500 parti/anno, in quanto non in grado di garantire sicurezza per la madre ed il neonato, ed è stata prevista l'adozione di stringenti criteri per la riorganizzazione della rete assistenziale, fissando il numero di almeno 1000 parti/anno quale parametro a cui tendere, al fine di garantire alla donna ed al neonato un'assistenza di livello elevato.

Tale garanzia può essere assicurata da adeguati standard strutturali e tecnologici dei punti nascita, e soprattutto dalla presenza, con livelli di operatività h. 24 intesa come guardia attiva, di personale qualificato.

L'Accordo identifica due livelli di complessità assistenziale delle UU.OO. di ostetricia/ginecologia e di neonatologia e terapia intensiva neonatale/pediatria e definisce gli standard operativi, di sicurezza e tecnologici a cui le regioni devono conformarsi nel percorso di ridefinizione dei

punti nascita: standard a cui fa specifico riferimento il decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015, recante gli standard per l'assistenza ospedaliera.

Detto Regolamento avvia il processo di riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale ospedaliera.

Le linee di azione contenute nell'Accordo del 16 dicembre 2010, che si conformano al modello di rete dei punti nascita del tipo *Hub* e *Spoke*, vincolano le Regioni ad attivare il sistema di trasporto assistito materno (STAM) e il sistema di trasporto in emergenza del neonato (STEN)

L'Accordo ha previsto la persistenza di punti nascita in deroga al volume minimo di 500 parti/anno, esclusivamente in caso di situazioni orografiche critiche, ovvero in presenza di aree geografiche notevolmente disagiate, a condizione che in tali strutture siano garantiti tutti gli standard organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dall'Accordo per le UU.OO. ostetriche e neonatologico/pediatriche di I Livello.

Le scelte programmatorie e organizzativo/gestionali in tema di sanità sono in carico alle Regioni.

Il Ministero della salute verifica che l'erogazione dei LEA avvenga nel rispetto delle condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, e accerta la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal SSN; nonché che le strategie di riorganizzazione dei punti nascita siano coerenti con le politiche convenute nell'Accordo ed opera sulla sicurezza del per-

corso nascita una costante azione di affiancamento alle Regioni, attestata, tra l'altro, dal rinnovo, con decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, del Comitato Percorso Nascita Nazionale, che supporta le Regioni e le Province Autonome nell'attuazione delle migliori soluzioni per la qualità e la sicurezza del percorso nascita.

La particolare attenzione verso tale problematica è attestata anche dall'inserimento, nella verifica LEA, di uno specifico punto dedicato al percorso nascita, con cui è possibile svolgere un'azione di monitoraggio sullo stato di attuazione delle citate 10 linee di azione.

La questione riguardante l'eventuale aggiornamento dei requisiti e degli stan-

dard organizzativi, tecnologici e di sicurezza che i punti nascita con volumi di attività inferiori a 500 parti/anno devono possedere, è stata più volte affrontata e dibattuta nell'ambito del continuo confronto tra Ministero della Salute e Regioni sulla sicurezza del percorso nascita.

All'esito di tale approfondimento, è emerso con ogni evidenza tecnico-scientifica che le modalità organizzative, seppur flessibili ed idonee, in particolare per strutture di zone disagiate con meno di 500 parti/anno, devono garantire gli standard qualitativi, di efficienza ed appropriatezza stabiliti dall'Accordo, che permettano il parto in condizioni di sicurezza.

5-05954 Ciracì: Finanziamento della ricerca sulla gangliosidosi GM1.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preliminarmente, occorre rappresentare che il Ministero della Salute per il finanziamento dei progetti di ricerca finalizzata segue, ormai da anni, una politica fortemente selettiva, al fine di stimolare gli istituti di ricerca verso un innalzamento dei livelli di qualità della ricerca biomedica. Coerentemente con la scelta appena indicata, l'Amministrazione, in accordo con la Commissione per la Ricerca sanitaria, ha impostato il finanziamento della ricerca su basi competitive, adottando una metodologia di *peer review*.

Pertanto, il finanziamento della ricerca finalizzata non prevede la individuazione, da parte del Ministero, di tematiche specifiche, quanto, piuttosto, la presentazione da parte degli enti di ricerca (IRCCS, Regioni, IZS, ISS etc.) di progetti, che saranno valutati e eventualmente finanziati, come detto, sulla base di un sistema di referaggio affidato a valutatori internazionali.

Il Ministero della Salute, in altre parole, ha deciso di lasciar «libera» la comunità scientifica del SSN nella scelta dei progetti da presentare, e ciò nella convinzione che essa sia il miglior giudice delle tematiche scientifiche da sviluppare.

Accanto alla ricerca finalizzata, aperta, come detto a tutti gli enti del SSN, il Ministero destina una quota di finanziamenti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), che operano sulla base di linee di ricerca triennali, in cui annualmente, ed in piena autonomia, sviluppano progetti mirati.

Venendo al tema specifico dell'interrogazione, si rappresenta che sul tema delle malattie rare il Ministero della Salute agisce attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, cui è affidato il Centro nazionale per le malattie rare. Contatti sono in corso anche tra la scrivente Direzione e l'Associazione UNIAMO, che riunisce gran parte della Associazioni dei pazienti affetti da malattie rare, al fine di acquisire utili elementi direttamente dai cittadini colpiti da tali patologie e dai loro familiari.

Inoltre, il Ministero cofinanzia a livello comunitario i progetti ERANET Malattie Rare, che quest'anno ha visto oltre 200 progetti presentati da consorzi di ricerca tra istituti delle diverse nazioni. Purtroppo, nessun progetto riguarda la Gangliosidosi GM1, così come nel Bando per la ricerca finalizzata non risulta presentata alcuna richiesta tra i circa 3000 progetti sottoposti a valutazione.

Si rileva, altresì, che a livello mondiale si registrano solo due pubblicazioni su questa malattia nel corso del 2015, due nel 2014 e 5 nel 2013.

Dai dati in possesso di questa Direzione, la prevalenza in Italia è di diecidodici casi, cinque dei quali sono regolarmente seguiti dall'IRCCS Ospedale Bambino Gesù. Gli altri casi sono seguiti dall'AOU Meyer di Firenze, dall'Università di Padova, dal Policlinico Umberto I di Roma, dal Policlinico di Bari e da quello di Catania. Tali pazienti sono attualmente sottoposti - sotto controllo del Comitato etico – a terapia a base di Miclustat, farmaco sviluppato per la malattia di Gaucher, che potrebbe fornire elementi utili per lo sviluppo di ricerche future. Inoltre, è da segnalare che l'utilizzo dello stesso trattamento sta favorendo l'aggregazione dei centri interessati in un network per coordinare l'assistenza ai pazienti affetti da tale patologia.

5-05955 Calabrò: Situazione di emergenza nelle strutture di pronto soccorso della regione Campania.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli episodi di violenza sono particolarmente esecrabili e mettono in evidenza possibili carenze organizzative, indicando una insufficiente consapevolezza da parte dell'organizzazione del possibile pericolo di violenza all'interno delle strutture sanitarie.

In particolare, le aggressioni possono essere causate da una scarsa vigilanza, da una sottovalutazione dei pazienti a rischio di compiere aggressioni fisiche, dalle difficoltà relazionali tra gli operatori e l'utenza.

Il riconoscimento del fatto illecito è importante per procedere alla definizione di interventi sotto il profilo organizzativo e logistico, per la revisione dei protocolli in uso, per avviare un'attività di formazione del personale.

Il Ministero delle Salute è consapevole della gravità di tale condizione ed ha previsto la segnalazione di tale illecito come « evento sentinella », attraverso il flusso, ad hoc costituito, che fa capo alla Direzione generale della programmazione sanitaria di questo dicastero. È altresì necessario che le Aziende sanitarie e la Regione tengano sotto controllo tali eventi e traggano informazioni importanti dal loro monitoraggio per effettuare valutazioni e confronti sulle condizioni di rischio delle varie strutture sanitarie.

In questa ottica è di significativo interesse anche intervenire per decongestionare i servizi di emergenza urgenza per evitare accessi non appropriati, accelerando il processo, già avviato, di riforma del territorio.

Oltre alla segnalazione dell'evento sentinella, lo scrivente Ministero ha emanato,

nel novembre del 2007, la specifica « Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari » che fornisce indicazioni sulle azioni da porre in atto ai vari livelli per fronteggiare e prevenire l'occorrenza di questi eventi. Le azioni proposte riguardano: l'analisi dei luoghi di lavoro per individuare i fattori di rischio, l'attuazione di soluzioni di tipo logistico-organizzative o tecnologiche e l'addestramento e formazione del personale.

Infine, con riguardo alla situazione del blocco automatico del *turn over* nella Regione Campania, si rappresenta che lo stesso è stato vigente dal 2010 fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 1 comma 174, legge n. 311/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, misura prevista per le Regioni in Piano di rientro per le quali si prospetti, in esito al monitoraggio, una situazione di squilibrio economico-finanziario del settore sanitario non tempestivamente ed adeguatamente corretto (accertato nelle riunioni di verifica del Piano di rientro del 19 maggio 2010, del 31 maggio 2011 e del 30 marzo 2012).

Nel periodo di vigenza automatico del blocco del *turn over*, sono state concesse deroghe ai sensi della normativa vigente, nella misura del 10 per cento del personale del Servizio sanitario e per un totale di 251 unità.

Dal 1º gennaio 2015, data di termine del blocco automatico del « *turn over* », la Regione Campania ha avviato l'*iter* per le assunzioni in conformità alle disposizioni vigenti.

5-03841 Lorefice: Disponibilità del vaccino tetravalente.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riguardo alla questione in esame, ritengo necessario ricordare che il Ministero della salute opera nel contesto istituzionale sancito dalla riforma della Costituzione del 2001, in particolare dell'articolo 117, che ha introdotto la potestà di legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni e la potestà regolamentare delle Regioni, tra le altre, in materia di tutela della salute.

Dal 2001 gli accordi tra Stato e Regioni sono lo strumento con cui viene disegnata l'assistenza pubblica nel nostro Paese.

Fondamentale in questo ambito è l'Accordo dell'8 agosto 2001, con cui vengono concordate, per la prima volta, risorse economiche per un triennio ed è prevista la definizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), entrati in vigore il 23 febbraio del 2002, cioè le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o con una partecipazione alla spesa, grazie alle risorse raccolte attraverso la fiscalità.

L'offerta delle vaccinazioni, in Italia, ha avuto un'evoluzione, di pari passo con l'evolversi delle conoscenze tecnico-scientifiche in merito, delle condizioni socioeconomiche del Paese, del cambiamento culturale nel rapporto medico-paziente.

L'obbligatorietà delle vaccinazioni, primariamente, è stata intesa quale garanzia, ai massimi livelli possibili, di uniformità di offerta e di trattamento della popolazione, al fine di evitare situazioni di disparità di accesso ai servizi.

L'obbligo vaccinale si è rivelato anche un ottimo strumento per l'attuazione di alcune campagne vaccinali di massa che hanno consentito di raggiungere traguardi di indiscutibile valore, quale l'eradicazione globale del vaiolo e l'eliminazione della poliomielite dalle Regioni delle Americhe, del Pacifico Occidentale ed Europea (secondo la divisione geografica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS).

In Italia, attraverso strategie vaccinali di massa, sono stati ottenuti ottimi risultati anche in termini di controllo di alcune malattie: il tetano colpisce solo gli anziani non vaccinati; il numero di casi di epatite virale B è in continuo declino, soprattutto nelle classi di età più giovani, target dal 1991 di una strategia vaccinale mirata, il cui successo, nel contenimento della malattia, ha valso all'Italia, primo Paese ad intraprendere tale strategia preventiva, l'apprezzamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Proprio in ragione di tali successi, in Italia, il Calendario Nazionale delle vaccinazioni per l'infanzia, oggi, prevede, accanto alle vaccinazioni obbligatorie, altre vaccinazioni fortemente raccomandate, perché ritenute altrettanto efficaci in termini di controllo delle malattie che prevengono e, quindi, della tutela della sanità collettiva.

Tra queste ultime, vi sono le vaccinazioni contro pertosse, infezioni da *haemophilus influenzae* b (Hib), morbillo, parotite, rosolia, la cui raccomandazione indica che esse sono ugualmente utili ed importanti quanto quelle obbligatorie, poiché contrastano complesse situazioni epidemiologiche delle malattie che prevengono, ma che non sono state imposte per legge, in quanto introdotte in un periodo storico estremamente diverso da quello che ha caratterizzato l'introduzione dell'obbligo. In particolare, dagli anni '90, è stato intrapreso un percorso culturale per un nuovo approccio alle vaccinazioni. Rispetto ai tra-

dizionali interventi di prevenzione, infatti, si è puntato non sull'obbligatorietà e sul controllo, ma sulla promozione ed adesione consapevole da parte del cittadino ad un intervento di sanità pubblica, qual è la vaccinazione universale.

Tali interventi sono stabiliti tramite Accordi nella Conferenza Stato-Regioni, « sede privilegiata » della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali.

A riprova che la programmazione nazionale dell'offerta vaccinale universale per l'infanzia non è finalizzata al solo compimento di un iter amministrativo, va considerato che ulteriori vaccini, pur se autorizzati all'immissione in commercio, nel corso degli anni, e disponibili anche in Italia, sono considerati facoltativi e non sono stati inseriti nel calendario nazionale delle vaccinazioni per l'infanzia, in base all'analisi della situazione epidemiologica e secondo una valutazione della scala di priorità individuate con le Regioni. Per questi vaccini, infatti, è discrezione del pediatra di fiducia o del medico dei servizi vaccinali proporli e facoltà del genitore/ tutore accettare di farli somministrare al proprio bambino, ai fini di una protezione individuale. Per i vaccini facoltativi, quindi, non sono previsti programmi nazionali di vaccinazione universale.

Tutte le vaccinazioni summenzionate (antidifterica, antipoliomielitica, antitetanica, antiepatite virale B, antipertosse, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, contro le infezioni da haemophilus influenzae b) sono state incluse, pur venendo mantenuta la distinzione tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate, nel Calendario delle vaccinaetà zioni in evolutiva. dal decreto ministeriale n. 5 del 7 aprile « Nuovo calendario per le vaccinazioni in età evolutiva». Anche il successivo Accordo Stato-Regioni del 18 giugno 1999 « Piano nazionale vaccini 1999-2000 », ribadisce che, per tutte le vaccinazioni incluse nel Calendario per l'infanzia, pur mantenendo la distinzione tra obbligatorie e raccomandate, l'obiettivo di copertura vaccinale da perseguire è il 95 per

cento, facendo propri gli Obiettivi raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Regione Europea.

Per quanto riguarda le componenti antigeniche contro l'*Haemophilus influenzae* di tipo b (Hib) e la pertosse, contenute nel vaccino esavalente, si rappresenta quanto segue.

Ovunque siano stati condotti degli studi, l'Haemophilus influenzae di tipo b (Hib) si è dimostrato un'importante causa di meningite e polmonite batterica principalmente in bambini sotto i cinque anni d'età, soprattutto neonati. Attualmente vi sono sul mercato diversi vaccini contro l'Hib, tutti di tipo coniugato, altamente efficaci e virtualmente privi di seri effetti collaterali. Inoltre, poiché questi vaccini riducono sensibilmente anche i portatori nasofaringei del microrganismo, attraverso il raggiungimento di elevate coperture vaccinali si consegue anche la cosiddetta « immunità di gregge », cioè la protezione di quei soggetti che non possono essere vaccinati a causa di controindicazioni permanenti.

Il peso della malattia è più elevato tra i 4 e i 18 mesi d'età, raramente si verifica sotto i tre mesi e dopo i 6 anni d'età. Sia nei Paesi sviluppati, che in quelli in via di sviluppo, l'Hib è la causa principale di meningiti batteriche non epidemiche in questo gruppo d'età ed è spesso associato a gravi sequele neurologiche, nonostante tempestivi e adeguati trattamenti antibiotici.

A causa della difficoltà della diagnosi eziologica, soprattutto per la polmonite, il peso reale delle infezioni da Hib può essere evidenziato solo dalla riduzione delle incidenze di meningite e polmonite in seguito all'introduzione della vaccinazione.

Il vaccino viene normalmente somministrato in più dosi nel corso dell'infanzia insieme al vaccino contro difterite-tetanopertosse (DTP) e ad altri vaccini del programma nazionale di vaccinazioni pediatriche. Negli adulti e nei bambini oltre i 18 mesi d'età una singola dose è sufficiente a indurre l'immunità. L'OMS incoraggia l'introduzione dei vaccini contro l'Hib in tutto

il mondo e l'efficacia dei vaccini coniugati contro l'Hib è stata chiaramente dimostrata nei Paesi sviluppati, dove è stato registrato un rapido declino dell'incidenza della malattia in tutti i Paesi in cui il vaccino è stato introdotto di routine.

La pertosse (o tosse canina) è una malattia causata dal batterio *Bordetella pertussis*. È una delle malattie infettive più contagiose che si conoscano, tanto che un bambino con pertosse può contagiare fino al 90 per cento di bambini non immuni con cui viene a contatto.

Il successo dei programmi nazionali vaccinali si fonda sul raggiungimento ed il mantenimento delle coperture di cicli vaccinali completi, a livelli tali da prevenire e controllare efficacemente la diffusione delle malattie infettive prevenibili con vaccino.

Non è da tralasciare anche un altro importante effetto, ovvero quello che, paradossalmente, si stravolga l'epidemiologia della malattia che si voleva prevenire, con possibile aumento dei casi in fasce di età diverse da quelle classiche, in cui i quadri sono più gravi e con maggior ricorso all'ospedalizzazione.

Inoltre, nessun Paese e nessuna area geografica, per quanto socialmente ed economicamente evoluto, si può ritenere al sicuro dal rischio di reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo grazie alle vaccinazioni di massa.

In particolare, alcuni fattori, quali lo spostamento di grandi masse di popolazione, la velocità e la frequenza sempre maggiori degli spostamenti, l'uso eccessivo e spesso incongruo di antibiotici, si configurano come fattori favorenti. Ne consegue che, nella definizione di una strategia vaccinale nazionale, non si potrà prescindere dal contesto epidemiologico sovranazionale e dalle strategie concordate a livello internazionale.

Si tratta, in genere, di obiettivi raggiungibili, a condizione che vengano assicurate coperture vaccinali pari o superiori al 95 per cento, nelle popolazioni bersaglio, per le malattie prevenibili con tale intervento di sanità pubblica. Anche l'Italia, che ha aderito al programma esteso di immunizzazione dell'OMS, condivide gli stessi obiettivi, per raggiungere i quali persegue l'intento di vaccinare tutti i bambini contro le malattie infettive per le quali siano stati fissati degli obiettivi comuni nell'area geografica europea.

Per quanto riguarda il costo del vaccino esavalente o delle singole vaccinazioni che lo compongono, questo non può e non deve essere considerato dall'unico punto di vista della « spesa », non tenendo affatto conto del risparmio in termini di guadagno di salute del soggetto e della collettività, oltre che del risparmio di risorse economiche per il Sistema Sanitario Nazionale. La domanda da porre non è « quanto costa vaccinare » ma è « quanto costa non vaccinare »; gli studi di economia a riguardo riportano evidenze non ignorabili a favore del primo tipo di investimento, cioè della vaccinazione.

Ferma restando la distinzione tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate, ove si volesse consapevolmente aderire anche alle vaccinazioni raccomandate, è ragionevole ed opportuno che il vaccino esavalente possa essere considerato quale prima scelta per l'immunizzazione dei nuovi nati, per gli indubbi vantaggi che esso presenta, sia per il bambino candidato alla vaccinazione e i suoi genitori, sia per gli operatori dei Servizi vaccinali. Il vaccino esavalente, infatti, con una sola iniezione rende possibile somministrare contemporaneamente più antigeni, evitando, così, di dover sottoporre il bambino a più iniezioni nel corso della stessa seduta, o di dover fissare ulteriori appuntamenti con il servizio vaccinale, con il rischio di ritardi nella schedula vaccinale, se non di mancata adesione al suo completamento.

È, inoltre, indubbio l'effetto positivo anche sulla *performance* dei servizi vaccinali, in quanto vengono favorite esigenze di ordine logistico-organizzativo.

Al contrario, non vi è alcuna evidenza scientifica, nella letteratura accreditata, circa presunti effetti dannosi (sovraccarico e shock del sistema immunitario) conseguenti alla simultanea somministrazione di più vaccini.

I dati disponibili in letteratura indicano, infatti, l'assenza di effetti dannosi a carico del sistema immunitario dei bambini che vi si sottopongono.

Non da ultimo, se è vero che nella zionali.

maggior parte dei Paesi europei non vi sono leggi che indicano l'obbligo per le vaccinazioni, negli stessi Paesi non si accede alle collettività scolastiche, di ogni ordine e grado, senza la certificazione delle vaccinazioni previste dai piani nazioneli

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sull'ordine dei lavori	187
Sulla pubblicità dei lavori	187
5-05941 Fedriga: Sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali	188
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	191
5-05940 Zaccagnini: Sulla possibile riduzione degli aiuti all'agricoltura italiana da parte dell'Unione europea	188
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	193
5-05942 Gallinella: Sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali	188
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	194
5-05943 Fabrizio Di Stefano: Sulla tutela delle produzioni casearie nazionali	189
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	196
5-05944 Oliverio: Sul possibile avvio di una procedura di infrazione contro l'Italia in materia di uso del latte in polvere	189
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	197
RISOLUZIONI:	
7-00666 Benedetti e 7-00681 Venittelli: Iniziative relative al fermo pesca biologico (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	189
SEDE CONSULTIVA:	
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	190
ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	198
ANTED TO TO (1 reposite at parete act relations approvate active commissions)	100

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 2 luglio 2015. – Presidenza del presidente Luca SANI. - Interviene il Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Luca SANI, presidente, propone di invertire l'ordine dei lavori della Commis- sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del

sione, nel senso procedere all'esame delle interrogazioni a risposta immediata per poi passare al seguito della discussione delle risoluzioni relative al fermo pesca biologico.

La Commissione concorda.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, presidente, ricorda che, ai

regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05941 Fedriga: Sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

Guido GUIDESI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Guido GUIDESI (LNA), replicando, invita i colleghi del PD a non compiere lo stesso errore compiuto nella giornata di ieri da alcuni esponenti del Partito democratico relativamente ad alcune affermazioni contenute in una interrogazione delparlamentare l'onorevole Tino Rossi, uscito dalla Lega nel 2012, che sono apparse meramente strumentali, e a stare al punto della questione. Si tratta infatti di compiere ora, da parte del Governo, azioni forti e concrete di sostegno del settore lattiero-caseario, quelle azioni che sono mancate durante il semestre europeo di presidenza italiana dell'Unione, mentre l'anno in corso si presenta pesantemente negativo per l'intera agricoltura italiana.

Ritiene in ogni caso che le risposte fornite dal Governo, relativamente alle sole produzioni DOP e alle IGP non possano essere sufficienti rispetto alla quantità e qualità dei problemi del settore lattiero-caseario.

5-05940 Zaccagnini: Sulla possibile riduzione degli aiuti all'agricoltura italiana da parte dell'Unione europea.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, si riferisce in modo particolare alle evidenze investigative emerse a seguito dell'azione della Guardia di Finanza e dell'Olaf, che hanno rilevato l'esistenza di un registro parallelo, e al conseguente avvio di una procedura che potrebbe portare alla decurtazione degli aiuti concessi all'agricoltura da parte dell'unione europea.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Adriano ZACCAGNINI (SEL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto delle indicazioni fornite dal Governo. Peraltro, ritiene che, se la questione posta è reale, bisogna intervenire in maniera più forte sulle società controllate dal Ministero per evitare l'ingenerarsi di situazioni incresciose o scandalose. Si augura infine che il Governo possa tenere aggiornata la Commissione sugli sviluppi di tale vicenda.

5-05942 Gallinella: Sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

Filippo GALLINELLA (M5S) nell'illustrare l'interrogazione in titolo si augura per lo meno che il consumatore potrà essere messo in grado di scegliere con la predisposizione di una etichettatura utile a distinguere i prodotti confezionati con latte in polvere dagli altri senza ripetere l'insuccesso già sperimentato con l'indicazione dello stabilimento di produzione.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta resa dal rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ma dichiara il proprio timore per una soluzione che coinvolga il Ministero dello sviluppo economico, che sinora sembra essersi sempre mosso in direzione opposta rispetto al Dicastero agricolo.

5-05943 Fabrizio Di Stefano: Sulla tutela delle produzioni casearie nazionali.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo. Dichiara la disponibilità della sua parte politica a collaborare per individuare eventuali soluzioni che garantiscano la tutela delle tipicità delle produzioni nazionali, battaglia fondamentale per la difesa della qualità agricola nell'anno dell'Expo.

5-05944 Oliverio: Sul possibile avvio di una procedura di infrazione contro l'Italia in materia di uso del latte in polvere.

Colomba MONGIELLO (PD), cofirmataria dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Colomba MONGIELLO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo. Ricorda che la legge attuale, del 1974, ha dato buona prova di sé negli anni tutelando il settore, regolamentando l'uso del latte in polvere, garantendo la salute dei cittadini nonché la qualità di quattrocento diversi tipi di formaggio, a prescindere dai prodotti Dop e Igp, che sono tutelati da leggi preesistenti, e chiede pertanto che il Governo difenda l'attuale impianto normativo in tutte le sedi.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00666 Benedetti e 7-00681 Venittelli: Iniziative relative al fermo pesca biologico.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che sono state ascoltate in audizione le associazioni di categoria. Chiede quindi alle due presentatrici se sono in grado di presentare una risoluzione unitaria.

Silvia BENEDETTI (M5S) manifesta contrarietà, come unica perplessità a procedere congiuntamente, rispetto all'impegno contenuto nella risoluzione della collega Venittelli relativo al fermo pesca riferito a un determinato spazio marino. Propone quindi alla collega Venittelli di collaborare alla stesura di una risoluzione unitaria che espunga questo aspetto.

Laura VENITTELLI (PD) si dichiara disponibile a un lavoro congiunto.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.45.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giorgio ZANIN (PD), relatore, manifesta apprezzamento per le modifiche che sono intervenute e formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

Il viceministro Andrea OLIVERO manifesta apprezzamento per la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Luca SANI, *presidente*, dà conto della partecipazione dei deputati Anzaldi, Capozzolo, Catanoso, Fiorio, Taricco, Terrosi e Zaccagnini ai lavori odierni della Commissione.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

Interrogazione n. 5-05941 Fedriga – Sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come ricordato dagli onorevoli interroganti, la Commissione europea ha avviato l'interlocuzione con l'Italia sulla questione oggetto del quesito il 18 novembre 2013.

Il caso fa seguito ad un'interrogazione presentata al Parlamento europeo il 17 gennaio 2013 dall'onorevole Oreste Rossi, eletto nelle liste della Lega Nord, successivamente passato in Forza Italia, con la quale si chiedeva alla Commissione europea proprio di verificare la compatibilità con il diritto europeo della normativa italiana, che vieta l'utilizzo di latte in polvere o concentrato nelle preparazioni casearie, lamentando una presunta discriminazione a danno delle imprese italiane.

In risposta al quesito dell'onorevole Rossi, la Commissione europea il 6 marzo 2013 comunicò di avere intrapreso la raccolta delle informazioni riguardanti il recepimento della direttiva 2001/114/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 in Italia, impegnandosi a comunicarne successivamente le risultanze.

Con riferimento alla richiesta di informazioni circa la risposta fornita dal Governo italiano ai servizi della Commissione europea nell'ambito del caso Pilot, faccio presente che, con nota del 19 febbraio 2014 il Governo, per il tramite della Presidenza del Consiglio, ha fornito alla Commissione i chiarimenti richiesti, sulla base degli elementi forniti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In tale risposta in particolare venivano spiegate dettagliatamente le ragioni della normativa italiana sulla produzione dei prodotti lattiero-caseari, a partire dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033 e veniva difesa la fondatezza del divieto previsto dalla legge 138 del 1974 a garanzia del prodotto italiano e a tutela dei consumatori. Si evidenziava, tra l'altro, che, in assenza di un'armonizzazione a livello europeo, tutti i Paesi dell'Unione europea hanno la possibilità di introdurre specifiche disposizioni sulla fabbricazione dei formaggi, con speciale riferimento alle previsioni di produzione e alle materie prime utilizzabili e che l'eventuale abrogazione della legge n. 138 del avrebbe provocato un vuoto normativo in un settore tradizionale e fondamentale dal punto di vista economico per il nostro Paese. Inoltre, si evidenziava che il divieto di detenzione di latte in polvere negli stabilimenti dove si produce latte alimentare o prodotti lattiero-caseari è strettamente correlato e direttamente funzionale al rispetto del divieto di rigenerazione ed utilizzo della materie del latte concentrato o comunque conservate per la fabbricazione di latte alimentare e prodotti caseari e volta a facilitare l'efficacia dei controlli in tal senso.

Con successiva lettera del 28 maggio 2014 la Commissione europea ha comunicato di non avere accolto la risposta inviata dalle autorità italiane, ribadendo che le disposizioni nazionali avrebbero l'effetto di impedire l'accesso al mercato nazionale del prodotto. La Commissione ha inoltre evidenziato come, a livello europeo, vi siano già specifiche protezioni per la politica della qualità (DOP e IGP), mentre mancherebbero prove scientifiche a dimostrazione della scelta del Governo italiano. Come possibile alternativa al divieto, la Commissione europea suggeriva di

utilizzare un sistema di etichettatura per informare i consumatori dell'eventuale presenza di latte in polvere.

A seguito di tale risposta, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota del 2 luglio 2014, ha fornito alla Presidenza del Consiglio ulteriori elementi di risposta, sottolineando in particolare il diritto degli Stati membri di adottare una propria normativa in mancanza di un'armonizzazione a livello europeo sul punto specifico, rilevando che la normativa relativa alle DOP e IGP costituisce una normativa a sé stante applicabile solo a determinati prodotti e alle peculiari caratteristiche della zona di produzione.

Il Governo italiano sta quindi lavorando per risolvere la questione tutelando i consumatori e il sistema produttivo lattiero caseario italiano. Va avanti un lavoro di confronto con le organizzazioni agricole, con la filiera, con il Parlamento e gli altri ministeri interessati per evitare penalizzazioni da parte dell'Unione europea. Desidero in ogni caso rassicurare gli onorevoli interroganti che è ferma intenzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro Martina proseguire con decisione sulla strada della difesa della qualità del sistema lattiero caseario italiano, dei produttori di latte e della trasparenza delle informazioni da dare ai consumatori.

Interrogazione n. 5-05940 Zaccagnini – Sulla possibile riduzione degli aiuti all'agricoltura italiana da parte dell'Unione europea.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel rispondere alla vostra interrogazione credo sia doverosa una premessa sul lavoro che il Governo sta facendo proprio per garantire un servizio più efficiente a favore delle aziende agricole rispetto all'erogazione dei fondi europei della politica agricola comune. Dall'inizio del mandato, infatti, sono stati attuati una serie di strumenti e di misure che hanno l'obiettivo di rendere strutturalmente più efficace e trasparente l'azione di AGEA, con passi condivisi proprio con il Parlamento. Stiamo portando a soluzione molte complessità che sono eredità del passato, in un momento peraltro particolarmente delicato come l'avvio di una nuova programmazione PAC, con una riforma che dovrà ulteriormente essere semplificata come il Ministro Martina ha avuto modo di ribadire anche recentemente al Commissario europeo Phil Hogan.

Venendo all'oggetto dell'interrogazione, informo gli onorevoli che nella riunione del 7 luglio AGEA, come previsto dalle norme comunitarie, potrà fornire tutte le informazioni utili a confutare i rilievi e contestare l'entità finanziaria della rettifica proposta dalla Commissione.

Detta riunione bilaterale rappresenta una delle fasi della procedura di conformità e se tale contraddittorio si dovesse concludere senza una modifica delle posizioni delle parti, sarà prevista una ulteriore fase di conciliazione davanti all'Organo di Conciliazione che adotterà le proprie conclusioni.

Nel caso in cui non dovessero andare a buon fine i rimedi sopra richiamati, potrà comunque essere proposta impugnazione mediante ricorso agli organi di giustizia UE per la contestazione della rettifica.

Nel merito sottolineo ancora che proprio sul registro dei debitori di AGEA, il Ministero stesso ha imposto all'ente pagatore l'attuazione di un piano d'interventi correttivi già svolto, in linea con le indicazioni della Commissione europea ed è ancora in corso la progressiva attuazione del piano d'azione, monitorato anche dal Ministero, volto a migliorare ed a rendere più efficiente l'organizzazione alle esigenze gestionali della politica agricola comune del periodo di programmazione 2015-2020.

In merito alla proposta di correzione, l'AGEA non condivide le conclusioni cui sono giunti i Servizi della Commissione, in quanto l'ammontare della proposta di rettifica non corrisponde all'effettiva quantificazione degli importi contestati che si riferiscono ad esercizi finanziari pregressi sui quali la stessa Commissione aveva già condotto attività di audit nel 2010, senza peraltro formulare contestazioni di sorta.

Interrogazione n. 5-05942 Gallinella – Sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla vicenda richiamata dagli interroganti credo sia necessario inquadrare le tappe giuridiche del procedimento con la Commissione europea, che al momento si colloca in una fase precontenziosa. Il 18 novembre 2013 la Commissione ha avviato un caso EU-Pilot nei confronti dell'Italia contestando la non conformità al diritto europeo delle norme vigenti in Italia per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari. Con nota del 19 febbraio 2014 il Governo, per il tramite della Presidenza del Consiglio, ha fornito alla Commissione i chiarimenti richiesti, sulla base degli elementi forniti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In tale risposta in particolare venivano spiegate dettagliatamente le ragioni della normativa italiana sulla produzione dei prodotti lattiero-caseari, a partire dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033 e veniva difesa la fondatezza del divieto previsto dalla legge 138 del 1974 a garanzia del prodotto italiano e a tutela dei consumatori. Si evidenziava, tra l'altro, che, in assenza di un'armonizzazione a livello europeo, tutti i Paesi dell'Unione europea hanno la possibilità di introdurre specifiche disposizioni sulla fabbricazione dei formaggi, con speciale riferimento alle previsioni di produzione e alle materie prime utilizzabili e che l'eventuale abrogazione della legge 138 del 1974 avrebbe provocato un vuoto normativo in un settore tradizionale e fondamentale dal punto di vista economico per il nostro Paese. Inoltre, si evidenziava che il divieto di detenzione di latte in polvere negli stabilimenti dove si produce latte alimentare o

prodotti lattiero-caseari è strettamente correlato e direttamente funzionale al rispetto del divieto di rigenerazione ed utilizzo della materie del latte concentrato o comunque conservate per la fabbricazione di latte alimentare e prodotti caseari e volta a facilitare l'efficacia dei controlli in tal senso.

Con successiva lettera del 28 maggio 2014 la Commissione europea ha comunicato di non avere accolto la risposta inviata dalle autorità italiane, ribadendo che le disposizioni nazionali avrebbero l'effetto di impedire l'accesso al mercato nazionale del prodotto. La Commissione ha inoltre evidenziato come, a livello europeo, vi siano già specifiche protezioni per la politica della qualità (DOP e IGP). Come possibile alternativa al divieto, la Commissione europea suggeriva di utilizzare un sistema di etichettatura per informare i consumatori dell'eventuale presenza di latte in polvere.

A seguito di tale risposta, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota del 2 luglio 2014, ha fornito alla Presidenza del Consiglio ulteriori elementi di risposta, sottolineando in particolare il diritto degli Stati membri di adottare una propria normativa in mancanza di un'armonizzazione a livello europeo sul punto specifico, rilevando che la normativa relativa alle DOP e IGP costituisce una normativa a sé stante applicabile solo a determinati prodotti e alle peculiari caratteristiche della zona di produzione.

Oggi il Governo è ancora chiamato a rispondere alla richiesta della Commissione europea fornendo le proprie osservazioni e, sulla base di tali osservazioni, la Commissione deciderà se emettere o meno un parere motivato.

Occorre precisare in questa sede che la competenza sulla questione è stata assegnata congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il lavoro del nostro Ministero fin qui svolto e quello in atto è volto alla tutela dei consumatori e del sistema produttivo lattiero caseario italiano. Va avanti un lavoro di confronto con le

organizzazioni agricole, con la filiera, con il Parlamento e gli altri ministeri interessati per fornire tutte le risposte richieste ed evitare penalizzazioni da parte dell'Unione europea.

La posizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro Martina è quella di proseguire con decisione sulla strada della difesa della qualità del sistema lattiero caseario italiano, dei produttori di latte e della trasparenza delle informazioni da dare ai consumatori.

Interrogazione n. 5-05943 Fabrizio Di Stefano – Sulla tutela delle produzioni casearie nazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Desidero preliminarmente assicurare i presentatori che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come ho avuto modo di specificare in riferimento ai quesiti posti da altri gruppi, fin dall'inizio della procedura avviata dalla Commissione, ha difeso l'impianto normativo vigente in Italia e continuerà a farlo inviando alla Commissione le proprie osservazioni nel rispetto dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Mi preme evidenziare, tuttavia, che la procedura di infrazione avviata dalla Commissione non riguarda i formaggi a denominazione di origine protetta, cui si applicano le disposizioni stabilite dai singoli disciplinari non solo sulla delimitazione della zona, sulle caratteristiche del prodotto e le tecnologie consentite, ma anche sull'origine della materia prima, sui suoi requisiti tecnologici e, in alcuni casi, anche sul regime alimentare degli animali che producono il latte destinato ad un certo tipo di formaggio.

Ciò non comporta, tuttavia, una minore attenzione del Governo a questo ulteriore attacco rivolto al nostro impianto normativo che, sino ad oggi, ha assicurato ai prodotti italiani una notevole visibilità ed ottimi risultati in termini di immagine e di export.

Con riguardo poi all'utilizzo di latte congelato per la produzione di mozzarella di bufala campana DOP, preciso che non risulta agli atti nessuna domanda di modifica in tal senso.

Interrogazione n. 5-05944 Oliverio – Sul possibile avvio di una procedura di infrazione contro l'Italia in materia di uso del latte in polvere.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel richiamare le considerazioni di ordine procedurale svolte in riferimento all'interrogazione presentata dall'on. Gallinella, desidero fare presente che il Governo ha chiesto una proroga del termine fissato al 28 luglio prossimo per rispondere alla richiesta di osservazioni avanzata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tale richiesta è stata motivata, non solo per l'esigenza su un caso così delicato di svolgere ulteriori approfondimenti, ma soprattutto in relazione all'iniziativa del gruppo del Partito democratico di chiedere un dibattito parlamentare aperto e trasparente sulla questione attraverso la presentazione di una mozione presso questa Camera.

Come ricordato, la competenza su questo caso è stata attribuita congiuntamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a quello dello sviluppo economico. Il caso nasce peraltro, come dichiarato dallo stesso Commissario Hogan, anche dalla segnalazione ricevuta da un produttore italiano, a

testimonianza del fatto che sulla questione vi sono sensibilità molto diverse.

Per quanto di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come ribadito dallo stesso Ministro Martina, desidero confermare che difenderemo i principi alla base dell'impianto normativo adottato dall'Italia in materia che, ad avviso del Ministero, non comporta alcuna restrizione di mercato cosiddetto « equivalente » all'importazione di latte in polvere, come invece lamentato dalla Commissione europea, atteso che non vi è alcuna norma nell'ordinamento che vieta l'importazione o la circolazione del latte in polvere.

Come evidenziato già nella corrispondenza relativa al caso Pilot, il Ministero ritiene peraltro che le disposizioni nazionali si muovano nell'ambito di una materia non armonizzata, nella quale ciascuno Stato ha la facoltà, nel rispetto del Trattato, di legiferare salvaguardando le proprie specificità e tradizioni.

In conclusione, ribadisco l'impegno del Ministero a difesa di un'assoluta eccellenza della tradizione italiana la cui qualità è riconosciuta in tutto il mondo.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

considerata la modifica introdotta all'articolo 1 del disegno di legge, che reca un'integrazione all'articolo 4, comma 5-quater del decreto-legge n. 104 del 2013 che sostituisce le parole « un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica » con le seguenti: « un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE	CO	NSIII	T	Ι (/ Δ ·	

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. S. 1962, approvato dalla Camera (Parere alla 14ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	199
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	211
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo testo C. 2985, approvata in un testo unificato dalla 12ª Commissione del Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	204
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	212
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	205
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	213
DL 78/2015 Misure finanziarie enti territoriali. S. 1977 Governo (Parere alla 5ª Commissione del Senato) (Esame e rinvio)	206
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia	210

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIECE, indi del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

S. 1962, approvato dalla Camera.

(Parere alla 14^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla 14ª

Commissione del Senato il parere sul disegno di legge S. 1962, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che reca la legge europea per l'anno 2014.

Preliminarmente, ricorda che la legge n. 234 del 2012 prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

In particolare, nel disegno di legge europea, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Il disegno di legge all'esame è stato ampiamente modificato durante il suo esame alla Camera.

Originariamente composto di 21 articoli, risulta oggi di 30 articoli, suddivisi in XII Capi.

In particolare, l'articolo 1 abroga una serie di decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, sia in quanto oggetto di procedure europee in fase di pre-contenzioso per contrasto con la normativa armonizzata dell'Unione europea, nonché in quanto obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale.

L'articolo 2, inserito durante l'esame della Camera, elimina l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico che attualmente è necessaria per l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

L'articolo 3 modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, mentre l'articolo 4 disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie (AM), introducendo a tal fine un nuovo articolo 24-bis al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), allo scopo di consentire l'assegnazione delle citate frequenze - oggi assegnate alla RAI in qualità di concessionario del servizio pubblico, ma da questa in parte non utilizzate - anche a soggetti nuovi entranti. La norma è finalizzata a chiudere una procedura europea in fase di pre-contenzioso.

L'articolo 5 è finalizzato alla chiusura di una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, oggi disciplinati dall'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).

L'articolo 6 interviene invece sull'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei *trailers* di opere cinematografiche di origine europea allo scopo di chiudere il caso EU Pilot 1890/11/INSO con cui la Commissione europea ha avanzato dei rilievi nei confronti dell'Italia in merito alla corretta attuazione della direttiva 2010/13/CE sui servizi di media audiovisivi.

L'articolo 7 modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario di indicare o eleggere un domicilio in Italia. La disposizione è finalizzata alla chiusura della procedura d'infrazione n. 2014/4139.

L'articolo 8 modifica la disciplina transitoria applicabile agli « affidamenti diretti » di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 34, comma 22, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. In base a tale disposizione,

gli affidamenti pubblici, in essere alla data del 1º ottobre 2003 – in favore di società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate – restano necessariamente in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, in mancanza della determinazione di tale scadenza, fino al 31 dicembre 2020. In relazione a tale disposizione, è pendente la procedura di infrazione n. 2012/2050, per violazione della normativa dell'UE in materia di appalti pubblici e concessioni.

L'articolo 9, inserito durante l'esame in Assemblea della Camera, al comma 1 prevede l'obbligo, a decorrere dal 1º gennaio 2016, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie. La copertura scatterà nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore e comporterà il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista. Come conseguenza della scelta di obbligare il settore privato, cessa la disciplina dei rimborsi a carico dello Stato (mantenuta per i soli contratti di vendita dei pacchetti turistici, stipulati entro il 31 dicembre 2015).

L'articolo 10 prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, venga espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno è invece possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva rimpatri). L'intervento normativo si è reso necessario in quanto, a causa del non corretto recepimento della direttiva rimpatri, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/2235 nei confronti dell'Italia.

L'articolo 11 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti. Le modifiche sono collegate alla violazione di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e un caso di pre-contenzioso.

Con l'articolo 12 viene modificato il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di « valore trascurabile » di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, al fine di archiviare la procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata in relazione alla disciplina IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto.

L'articolo 13 modifica specifiche disposizioni contenute negli articoli 38 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993, per superare i rilievi della Commissione europea in merito ai temi degli acquisti intracomunitari e delle cessioni intracomunitari e non imponibili, con riferimento alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l'effettuazione di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali.

L'articolo 14 prevede la realizzazione di un « Registro nazionale degli aiuti », destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti « de minimis » concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, ivi inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG).

L'articolo 15 dà attuazione alla decisione 2012/21/UE, relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate da previa notifica alla Commissione europea.

L'articolo 16, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE.

estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili.

L'articolo 17, ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore (comma 1) e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi (comma 2).

L'articolo 18 – inserito dalla Camera – interviene a disciplinare i periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali.

L'articolo 19 traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE (di modifica della direttiva 64/432/CEE) relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con decreto legislativo n. 196 del 1999.

L'articolo 20, inserito durante l'esame in Assemblea della Camera, disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

L'articolo 21 interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, da ultimo modificata dal decreto-legge n. 91 del 2014 (commi 1, 1-bis e 1-ter dell'articolo 16), prevedendo, tra l'altro, che l'attività in oggetto possa essere svolta solo da impianti, della cui autorizzazione siano titolari le province, gestiti da personale qualificato. L'autorizzazione alla gestione è concessa dalle regioni, su parere

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'Istituto vigila sull'attività e determina il periodo di attività degli impianti.

L'articolo 22 interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che tale divieto riguardi – al fine di risolvere le questioni sollevate al riguardo dalla Commissione europea (caso EU Pilot 5391/13/ENVI) – gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/CE.

L'articolo 23 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (contenuta negli articoli 217-226 del decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto Codice ambientale), al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2123, relativi al non corretto recepimento della c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE).

L'articolo 24, inserito durante l'esame alla Camera dei deputati, interviene a modificare la normativa interna in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, mentre l'articolo 25, inserito anch'esso in sede di esame parlamentare, riguarda l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (posto dalla direttiva 2009/119/UE).

L'articolo 26, inserito anch'esso durante l'esame alla Camera, apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 di recepimento del cosiddetto « terzo pacchetto energia ». La maggior parte degli interventi punta a rafforzare i poteri dell'Autorità per l'energia e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE). Un ultimo intervento mira infine a tutelare i consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale, prevedendo che essi riceveranno un conguaglio definitivo non oltre sei mesi dal cambio di gestore.

L'articolo 27 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in attuazione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

L'articolo 28, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, è volto alla costituzione di un fondo finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

L'articolo 29, introdotto anch'esso in sede parlamentare, apporta alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012, recante norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. La disposizione in oggetto modifica gli articoli 2, 31 e 36, che riguardano rispettivamente il Comitato interministeriale per gli affari europei, i termini per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea e la procedura di attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea contenenti norme di adeguamento tecnico.

In particolare, il comma 1, lettera *c*), modifica l'articolo 36 della legge n. 234 del 2012, che riguarda l'attuazione degli atti di esecuzione dell'Unione europea, che sono adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione in attuazione di atti dell'Unione già recepiti o già efficaci negli ordinamenti nazionali, ma non autonomamente applicabili (quindi non atti normativi), prevedendo che, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, a tali atti si dia attuazione con regolamento ministeriale adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

In tale contesto, la disposizione all'esame introduce altresì una specifica disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo
statale, a norma dell'articolo 117, quinto
comma della Costituzione, per il caso di
inerzia delle regioni relativamente all'attuazione di atti di esecuzione dell'Unione
europea. La nuova disposizione stabilisce
che i provvedimenti statali adottati in tale
regime si applichino, nelle regioni inadempienti, a decorrere dalla scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della
pertinente normativa europea e che co-

munque perdano efficacia non appena entra in vigore la normativa regionale. I provvedimenti statali così adottati devono dichiarare esplicitamente la loro natura sostitutiva e il carattere cedevole delle disposizioni in esse contenute.

L'articolo 30 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Prima di concludere, precisa che sullo schema del disegno di legge in esame il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni. Tale parere è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.

In data 19 febbraio 2015, la Conferenza ha espresso parere favorevole con due condizioni.

Con la prima condizione, le regioni hanno proposto di inserire, all'articolo 12, relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato, la così detta « condizione legale di efficacia » che impedisce alle amministrazioni di procedere alla concessione o all'erogazione di aiuti senza il preventivo utilizzo del Registro.

Tale condizione è stata recepita dal Governo nel testo del disegno di legge presentato al Parlamento.

Con la seconda condizione, le regioni hanno invece richiesto di inserire un articolo aggiuntivo che modificasse l'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 riguardante le procedure di recupero degli aiuti di Stato illegali nel senso di attribuire efficacia esecutiva non soltanto ai decreti ministeriali con i quali viene data esecuzione alle decisioni della Commissione europea che ordinano il recupero degli aiuti di Stato, ma anche agli atti emanati da enti diversi dallo Stato, altrimenti sprovvisti di titoli esecutivi per recuperare aiuti illegittimamente concessi.

Tale condizione non è stata recepita dal Governo in quanto da un'interpretazione sistematica delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48 si evincerebbe che anche i provvedimenti degli enti territoriali costituiscono titolo esecutivo nei confronti degli obbligati alla restituzione degli aiuti.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

Nuovo testo C. 2985, approvata in un testo unificato dalla 12^a Commissione del Senato.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Michele MOGNATO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione della Camera sul nuovo testo della proposta di legge C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione del Senato, recante Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente presso tale organo.

Ricorda che la Commissione si è già espressa sul testo all'esame allorché esso si trovava all'attenzione della Commissione Sanità del Senato, esprimendo su di esso un parere favorevole con tre condizioni. Il testo oggi in esame presenta sostanziali differenze rispetto a quello in precedenza esaminato, con la conseguenza che due dei rilievi allora formulati risultano riferiti a parti del testo che risultano espunte.

Venendo ai contenuti della proposta di legge, l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto dalla riso-

luzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo. La risoluzione in questione richiama tra l'altro, nel preambolo, la dichiarazione di Dacca del 25 luglio 2011 sui disordini dello spettro autistico e le disabilità nello sviluppo.

L'articolo 2 prevede che l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali.

L'articolo 3 dispone quindi l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

L'aggiornamento deve avvenire nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, che prevede che l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riguardo alle malattie croniche, alle malattie rare, e alla ludopatia, avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per la realizzazione delle finalità indicate, le regioni garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico e possono individuare centri di coordinamento di tali servizi nonché stabilire percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori e adulti affetti da tale disturbo verificandone l'evoluzione. Esse, inoltre, adottano misure idonee al conseguimento di una serie di obbiettivi: la costituzione di unità funzionali multidisciplinari per la cura delle persone affette da disturbi dello spettro autistico; la formazione, basata sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria; la definizione di equipe territoriali dedicate che partecipino alla definizione del piano di assistenza, alla valutazione del suo andamento e che svolgano attività di consulenza; la promozione dell'informazione, l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari, la promozione del coordinamento degli interventi per assicurare la continuità dei percorsi terapeutici e assistenziali durante la vita della persona; l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone affette dai disturbi in esame e di progetti per l'inserimento lavorativo di soggetti adulti che ne valorizzino le capacità; la realizzazione sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate pubbliche e private, con competenze specifiche, in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti.

Gli articoli 3-bis e 3-ter, inseriti dalla Commissione Affari sociali in sede referente, assegnano, al Ministro della salute, rispettivamente, il compito di aggiornare le linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento degli interventi assistenziali per i disturbi dello spettro autistico (previa intesa in sede di Conferenza unificata), e il compito di promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti conoscenza e pratiche terapeutiche ed educative in materia.

Infine, l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate all'attuazione provve-

dono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto,

Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Simoni, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge del Governo, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994-B).

L'esame della Commissione è limitato alle sole modifiche apportate dal Senato al testo licenziato dalla Camera in prima lettura.

Con riferimento alla struttura del testo, segnala che esso, a fronte dei 24 articoli originari, e dei 26 articoli nel testo approvato dalla Camera, si compone ora di un unico articolo composto di 212 commi, corredato dalla tabella 1.

Quanto al suo contenuto, le modifiche più significative intervenute durante l'esame al Senato concernono il piano di assunzioni, il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la composizione del comitato di valutazione dei docenti, la valorizzazione del merito per i docenti, l'introduzione di un limite massimo per le erogazioni liberali in denaro alle scuole, nonché la soppressione delle disposizioni concernenti l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari, incidendo dunque su aspetti che non investono le competenze della Commissione per le questioni regionali.

Con riferimento agli aspetti di interesse per la Commissione, segnala il comma 44 dell'articolo 1, concernente la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione. A tale proposito, il testo, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato, stabilisce che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia definita sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Al riguardo, ricorda che, per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) – i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – la competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

DL 78/2015 Misure finanziarie enti territoriali. S. 1977 Governo.

(Parere alla 5ª Commissione del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D'ALIA, *presidente* e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 5^a Commissione del Senato sul disegno di

legge S. 1977 di conversione del decretolegge n. 78 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

Il decreto-legge in oggetto, che, come si evince dal preambolo, è volto, tra l'altro, a definire gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2015, come approvati con l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ed allo scopo di consentire agli enti stessi di programmare la propria attività finanziaria e di predisporre il bilancio di esercizio 2015, si compone di 18 articoli.

In particolare, l'articolo 1 è volto alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2015-2018: sono infatti previste norme che allentano i vincoli, consentendo a Comuni, Province e Città metropolitane margini più ampi per investimenti volti alla cura del territorio, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e all'erogazione dei servizi. È prevista, inoltre, un'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014, consistenti in una riduzione delle risorse spettanti dal Fondo di solidarietà: esse saranno applicate infatti nella misura del 20 per cento dello sforamento. Analogamente, per le Province e le Città metropolitane, le risorse erogate dal Fondo sperimentale di riequilibrio sono ridotte del 20 per cento dello sforamento e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

L'articolo 2 prevede disposizioni finalizzate a rendere sostenibile l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014. In particolare, il comma 1 proroga al 15 giugno 2015 il termine per il riaccertamento straordinario dei residui degli enti locali, previsto dalla legislazione vigente per il 30 aprile.

All'articolo 3, è prevista un'anticipazione annuale, a decorrere dal 2016, in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Regioni Sicilia e Sardegna, di un importo pari all'8 per cento delle risorse di riferimento per ciascun Comune, risultanti dai dati pub-

blicati sul sito *internet* del Ministero dell'interno, alla data del 16 settembre 2014. In tal modo, si intende sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei Comuni, in considerazione dei tempi necessari per l'incasso del gettito dell'IMU e per l'adozione del decreto di riparto del Fondo di solidarietà comunale.

L'articolo 4 reca invece disposizioni in materia di personale.

In particolare, prevede, al comma 1, che non si applichi la sanzione concernente il divieto di assunzione per il mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle Province, in attuazione dei processi di riordino, di cui alla legge n. 56 del 2014, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014. Il comma 2 stabilisce inoltre che il personale delle Province, che alla data del 31 dicembre 2014 si trovi in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, sia trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque qualora risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

L'articolo 5 – che reca le disposizioni di più stretto interesse per la Commissione – contiene Misure in materia di polizia provinciale.

In particolare, l'articolo dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai « servizi » di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale.

Per il transito sono poste agli enti locali alcune condizioni o facoltà, quali la capienza della dotazione organica, la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, la deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento, e sostenibilità di bilancio, il divieto di qualsivoglia assunzione per lo

svolgimento di funzioni di polizia locale – a pena di nullità – fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia municipale non sia stato completamente assorbito.

La modalità e le procedure del transito di questo personale saranno definite con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell'articolo 1, comma 423 della legge n. 190 del 2014, che a sua volta rinvia all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

In proposito, ricorda che la materia della polizia amministrativa locale rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni (articolo 117, secondo comma, lettera *h*), e quarto comma della Costituzione).

Siffatto personale – sono circa 2.700 unità, nelle Regioni a statuto ordinario, si legge nella relazione tecnica – risulta investito dalla rideterminazione delle funzioni provinciali configurata dalla legge n. 56 del 2014 (cfr. articolo 1, commi 85 e 86). Essa ha mantenuto in capo alle Città metropolitane e alle Province, tra l'altro, le funzioni in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente e regolazione della circolazione stradale – settori in cui tipicamente opera la polizia provinciale – senza statuire in ordine all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo (articolo 1, comma 85, lettere *a*) e *b*)).

Il conseguente riordino delle funzioni relative alla polizia municipale – materia, di competenza regionale residuale – spetterebbe invece alle Regioni (cfr. articolo 1, comma 89).

La medesima legge n. 56 del 2014 rimette ad un accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'individuazione puntuale da parte di Stato e regioni delle funzioni amministrative oggetto del riordino e delle relative competenze (articolo 1, comma 91).

Tale accordo è intervenuto l'11 settembre 2014. In tale occasione si è convenuto che, nel rispetto del principio di coerenza dell'ordinamento, per le funzioni che rientrino nell'ambito di applicazione di disegni di legge di delega o di deleghe già in atto relativi a riforme di settori organici, lo Stato e le regioni sospendano l'adozione di provvedimenti di riordino fino all'entrata in vigore delle riforme in discussione. Fino a tale entrata in vigore, le predette funzioni continuano ad essere esercitate dagli enti di area vasta o dalle Città metropolitane.

Tra le deleghe in questione è espressamente richiamata la delega in materia di riforma delle forze di polizia, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del disegno di legge-delega in materia di riforma della Pubblica Amministrazione, approvato in prima lettura dal Senato e all'esame della Camera dei deputati (A.C. n. 3098). Il richiamato articolo 7 espressamente annovera nell'oggetto di delega « il riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia ».

La polizia provinciale risulterebbe pertanto al momento esclusa dal processo di riordino delle funzioni un tempo provinciali.

Nello stesso senso milita anche la circolare della Presidenza del Consiglio 29 gennaio 2015, n. 1 - recante le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane ed emanata a seguito delle disposizioni della legge di stabilità 2015 sul personale delle Province - che prevede l'esclusione dai percorsi di mobilità da essa disciplinati dei dipendenti che svolgono i compiti di polizia provinciale. La circolare prevede infatti che « per questo personale saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralità finanziaria».

Passando ai successivi articoli, fa presente che all'articolo 6 è prevista la possibilità di attribuire un'anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, agli enti commissariati o per i quali il periodo di commissariamento sia scaduto da non più di un anno, mentre l'articolo 7 reca ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali. In particolare, si consente la rinegoziazione dei mutui, di cui ai commi 430 e 537 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), con la possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da tali operazioni.

L'articolo 8 incrementa di 2 miliardi di euro, per l'anno 2015, le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2014. Tale importo è ulteriormente incrementato dalle eventuali risorse disponibili e non utilizzate per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai Comuni sono concessi 850 milioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2014, nonché un contributo di 530 milioni di euro per il 2015, che è ripartito secondo gli effettivi gettiti dell'IMU e della TASI per il 2014.

L'articolo 9 reca disposizioni concernenti le Regioni e in tema di sanità ed università. In particolare, si semplifica la procedura attraverso la quale le Regioni sono tenute a riversare le risorse ricevute per l'attuazione del patto verticale incentivato, e non utilizzabili ai fini del pareggio del bilancio, in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. Inoltre, si attribuisce al Policlinico un'autonoma soggettività giuridica, al fine di valorizzarne l'autonomia operativa e gestionale, associata ad una diretta e univoca imputazione dei rapporti giuridici e degli effetti economici derivanti dallo svolgimento dell'attività assistenziale. In sostanza, si estende la disciplina dettata per le aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale anche ai Policlinici gestiti da università

non statali, per il tramite di enti o fondazioni dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

L'articolo 10 introduce modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di ampliarne i contenuti e le funzionalità, attraverso l'informatizzazione dei registri di stato civile e delle liste di leva. È altresì previsto il superamento del documento digitale unificato, con la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica.

L'articolo 11 reca misure urgenti per favorire l'accelerazione e la trasparenza degli interventi di ricostruzione degli immobili privati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. La disposizione interviene sulla disciplina dei contratti e dei progetti per la ricostruzione del territorio nonché sulle procedure di affidamento dei lavori, recando tra l'altro, disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria, sono previste ulteriori misure per assicurare la ricostruzione di edifici pubblici, compresi quelli di interesse storico, artistico e archeologico.

Con l'articolo 12 è invece istituita, nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei Comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, una zona franca, che beneficia di consistenti agevolazioni fiscali, mentre all'articolo 13 sono stanziati 205 milioni di euro a favore delle popolazioni della Lombardia colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.

L'articolo 14 introduce una norma che evita nel 2015 l'aumento dell'accisa sulla benzina, previsto dalla legge di stabilità, in caso di mancata autorizzazione da parte dell'Unione europea del meccanismo del reverse charge dell'IVA nel settore della grande distribuzione.

L'articolo 15 concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro. In particolare, il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei.

Il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro.

I successivi commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, il comma 5 consente, per il solo anno 2015, un meccanismo di anticipazione delle risorse finanziarie che sarebbero erogabili a seguito della stipulazione della convenzione, mentre il comma 6 pone una novella di coordinamento, in relazione alle suddette norme.

L'articolo 16 mira ad accelerare e semplificare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di Consip quale centrale di committenza nelle relative procedure di gara, consentendo in questo modo anche risparmi di spesa.

Infine, l'articolo 17 reca la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 18 dispone in ordine alla sua entrata in vigore.

La deputata Martina NARDI (PD), premesso che l'odierno esame rappresenta per i deputati un'occasione importante per fornire il proprio contributo nella definizione dei contenuti del testo – che, come noto, alla Camera approderà « blindato » – pone all'attenzione dei colleghi il tema dei dipendenti dei centri per l'impiego.

Si tratta di lavoratori precari per i quali lo schema del decreto-legge esaminato dal Consiglio dei ministri recava una norma di tutela che non figura più nel testo licenziato in via definitiva dal Governo. La disposizione alla quale si riferisce consentiva infatti alle amministrazioni la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che avessero maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. Tale disposizione, fondamentale anche per assicurare lo stesso funzionamento dei centri per l'impiego (presso i quali sono addetti la massima parte dei lavoratori precari delle province), dovrebbe essere a suo avviso essere ripristinata.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), richiamando anch'egli la questione dei lavoratori precari delle province alla cui risoluzione il decreto non fornisce risposte adeguate, evidenzia la presenza di ulteriori disposizioni in materia di personale degli enti territoriali che risultano carenti. Ritiene in particolare che il decreto avrebbe dovuto inserire una incisiva normativa a tutela dei lavoratori stagionali (si riferisce in particolare ai vigili del fuoco) e disposizioni volte a consentire l'assunzione con contratti a tempo indeterminato dei lavoratori precari dei comuni.

Gianpiero D'ALIA, presidente, dopo aver ringraziato i colleghi per il contributo fornito che potrà confluire nell'ambito della proposta di parere che si riserva di presentare in una prossima riunione dell'organo, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 2 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Franco IACOP, Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, con alcune osservazioni e ponendo una domanda, il presidente Gianpiero D'ALIA.

Franco IACOP risponde al quesito posto e rende ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il presidente Iacop per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. (S. 1962, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1962, approvato dalla Camera dei deputati, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 », in corso di discussione presso la 14a Commissione permanente del Senato;

tenuto conto che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole con due condizioni, delle quali la prima è stata recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere, mentre la seconda non è stata recepita in quanto la modifica all'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 che con essa viene richiesta non sembrerebbe necessaria alla luce di un'interpretazione sistematica delle singole disposizioni contenute nell'articolo 48 in questione;

osservato che l'articolo 29, inserito in sede parlamentare, al comma 1, lettera *c*), introduce una specifica disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo statale, a norma dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, per il caso di inerzia delle regioni relativamente all'attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea, preve-

dendo che i provvedimenti statali adottati in tale regime si applichino, nelle regioni inadempienti, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea, che comunque perdano efficacia non appena entra in vigore la normativa regionale e che debbano dichiarare esplicitamente la loro natura sostitutiva e il carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute;

rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di inserire, nell'ambito dell'articolo 29, che interviene a modificare in più punti la legge n. 234 del 2012, un comma aggiuntivo volto ad esplicitare, all'articolo 48 della richiamata legge n. 234 ed in conformità con quanto richiesto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che anche gli atti emanati da enti diversi dallo Stato e finalizzati a recuperare gli aiuti di Stato illegittimamente concessi abbiano natura di titolo esecutivo.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. (Nuovo testo C. 2985, approvata in un testo unificato dalla 12^a Commissione del Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2985 – approvata in un testo unificato dalla 12^a Commissione del Senato – recante « Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie », come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente:

rilevato che:

l'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e che il terzo comma del medesimo articolo attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni la materia della « tutela della salute », cui la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto anche l'organizzazione del servizio sanitario;

l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame prevede che le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico siano individuate con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che dispone che l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco – oltre che delle malattie rare – delle malattie croniche di cui al decreto del ministro della sanità 28 maggio 1999, sia definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza Stato-regioni e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

considerato infine che:

l'articolo 3 chiama le regioni e le province autonome a predisporre progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, disponendo altresì che, a tal fine, le stesse regioni e province autonome istituiscano centri di riferimento con compiti di coordinamento dei presìdi della loro rete sanitaria e adottino misure per il conseguimento degli obiettivi ivi specificati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si preveda di attribuire alle regioni e alle province autonome risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove funzioni cui le regioni e province autonome stesse sono chiamate ai sensi dell'articolo 3.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 2994-B, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, limitatamente alle parti modificate da tale ramo del Parlamento;

richiamato il parere espresso dalla Commissione, in prima lettura, in data 12 maggio 2015;

osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del disegno di legge è stato in più punti modificato, pur essendone stato mantenuto l'impianto generale e che la gran parte delle modifiche apportate non presentano profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della Commissione.

rilevato che le disposizioni oggetto del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), m) e n) (« sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « norme generali sull'istruzione »), mentre ulteriori aspetti della di-

sciplina appaiono ascrivibili alle materie « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale » e « governo del territorio », affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato che le disposizioni recate dal comma 44 dell'articolo 1 appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni;

richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;

rammentato che la Corte costituzionale ha chiarito che « le norme generali in materia di istruzione » sulle quali lo Stato dispone della competenza legislativa esclusiva « sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale » (sentenza n. 279 del 2005), volte a definire la struttura essenziale del sistema di istruzione, e incidenti, tra l'altro, sui seguenti ambiti: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione; previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la « quota nazionale »; previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei « percorsi » tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro; valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti; principi della valutazione complessiva del sistema; modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; principi di formazione degli insegnanti; autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche; assetto degli organi collegiali; parità scolastica e diritto allo studio e all'istruzione (sentenza n. 200 del 2009):

osservato altresì che, come chiarito dalla Corte costituzionale, « i principi fondamentali » la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell'« istruzione » « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente » dalle norme generali, « altre norme, più o meno numerose » (sentenza n. 279 del 2005), necessitando « per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale » e che « lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);

ricordato, infine, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che « la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi » (sentenza n. 50 del 2005),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si armonizzi la disciplina recata dal comma 44 dell'articolo 1 – laddove prevede che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia definita sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – con il riparto di competenza costituzionalmente definito, che assegna la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale alle regioni.

215215

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione dei Direttore della Direzione Centrale della Ilhanza locale dei Ministero dell'in-
terno, Giancarlo Verde, sull'attuazione delle procedure di dissesto e riequilibrio finanziari
degli enti locali (Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della
Commissione, e conclusione)
HEFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRIJPPI

AUDIZIONI

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del Direttore della Direzione Centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, Giancarlo Verde, sull'attuazione delle procedure di dissesto e riequilibrio finanziari degli enti locali.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giancarlo VERDE, Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIOR-GETTI, i senatori Federico FORNARO (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD), nonché il deputato Roger DE MENECH (PD).

Giancarlo VERDE, Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Verde per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	216
Comunicazioni del Presidente (Svolgimento e conclusione)	216

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, presidente, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi lo scorso martedì si è convenuto di svolgere in Commissione una discussione sul recepimento da parte del consiglio di amministrazione della Rai degli impegni contenuti nella risoluzione approvata lo scorso 12 febbraio sul progetto di riposizionamento dell'offerta informativa della Rai.

Fa altresì presente che, come previsto in tale risoluzione, lo scorso 4 marzo è stato audito il direttore generale della Rai, che ha illustrato il nuovo piano sull'informazione aggiornato tenendo conto dei diciassette punti contenuti nella risoluzione, e che in data 29 aprile è stato trasmesso il documento contenente una prima indicazione dei possibili ambiti in cui saranno realizzati i risparmi; dati questi ultimi che sono, tuttavia, parziali, dal momento che il piano non è ancora passato alla fase di attuazione, visto che il consiglio di amministrazione della Rai, così come il direttore generale, sono ormai giunti al termine del loro mandato.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL) precisa che il suo intervento non conterrà una proposta bensì un invito al relatore Pisicchio a individuare le possibili iniziative che la Commissione potrebbe assumere sul progetto di riposizionamento dell'offerta informativa, definitivamente approvato dal consiglio di amministrazione della Rai. A suo avviso, in tale progetto non sarebbe definito con chiarezza il ruolo delle testate giornalistiche, visto che il termine « marchi », utilizzato nella risoluzione, sarebbe stato interpretato come un mero logo nell'ambito di una scelta generale di accorpamento. Sottoli-

nea come il progetto non abbia ancora avuto attuazione sia per la complessità dell'unificazione in un'unica *newsroom* di testate così diverse tra loro, come Rainews, TGR e TG3, sia soprattutto perché essendo l'attuale consiglio di amministrazione in scadenza, spetterà alla successiva gestione decidere se attuarlo così come è o modificarlo.

Roberto FICO, *presidente*, precisa che nell'ultimo Ufficio di presidenza si è ritenuto di procedere all'unanimità a una verifica circa le normative e le prassi concernenti il ruolo della Commissione nelle procedure di nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Il deputato Pino PISICCHIO (Misto) ringrazia il senatore Gasparri per avere posto la questione circa gli esiti del lavoro svolto dalla Commissione sul progetto di riforma dell'informazione della Rai, la cui implementazione si presenta molto impegnativa e potrebbe richiedere diversi anni, come accaduto in altri Paesi europei quali il Regno Unito. Si chiede come si concili l'esigenza posta dal senatore Gasparri con la situazione che si creerà una volta che gli organi dirigenti dell'azienda verranno a scadenza.

Le tre questioni da porre riguardano il tipo di atto che la Commissione potrebbe assumere, i suoi contenuti, l'organo dell'azienda al quale indirizzarlo. L'istanza del senatore Gasparri afferma infatti la necessità che la Commissione mantenga e rafforzi il pluralismo informativo, ribadendo nel contempo le proprie prerogative.

Propone pertanto di predisporre una lettera in cui si sottolinei l'importanza del pluralismo informativo con riferimento all'articolato dibattito svolto in Commissione, da sottoporre all'attenzione dei futuri organi dirigenti dell'azienda.

Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) suggerisce la convocazione della presidente della Rai per conoscere i suoi intendimenti successivi alla cessazione dalla carica del direttore generale. Precisa di avere già

posto nell'8ª Commissione del Senato la questione sulla *prorogatio* degli organi dirigenti della Rai al sottosegretario Giacomelli, che non gli avrebbe fornito una risposta soddisfacente.

Relativamente al piano di riposizionamento dell'offerta informativa della Rai, ritiene che un'eventuale iniziativa possa essere adottata in proiezione futura, in attesa di conoscere l'esito del progetto di legge di riforma attualmente in esame al Senato.

Il senatore Francesco VERDUCCI (PD) fa presente che dal proprio punto di vista l'attività della Commissione in ordine al piano di riorganizzazione dell'informazione della Rai poteva dirsi conclusa con l'approvazione della risoluzione lo scorso 12 febbraio. Ha, tuttavia, ritenuto di accedere alle reiterate richieste dei colleghi Lainati e Gasparri perché si facesse il punto in Commissione sull'effettivo recepimento della risoluzione da parte della Rai.

Auspica che nella seduta odierna si prenda atto, come già precisato dal presidente Fico, che tutti gli impegni sono stati integralmente recepiti, incluso quello che prevedeva la trasmissione di un documento che desse conto dei possibili risparmi. Per il resto la riforma deve ancora essere attuata e ciò non consente alla Commissione di poter svolgere un'ulteriore attività di verifica. Concorda quindi con la proposta del collega Pisicchio.

Quanto alla nomina del consiglio di amministrazione della Rai, essendo gli attuali vertici in regime di *prorogatio*, auspica che i nuovi possano essere indicati secondo le modalità previste nel progetto di legge attualmente in discussione al Senato.

Ritiene che successivamente al 12 luglio la Commissione, per evitare strumentalizzazioni che potrebbero minarne la credibilità, debba attenersi a ciò che la legge prescrive, tenendo anche conto dei compiti spettanti all'azionista.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S), nel ricordare l'intensa attività svolta dalla

Commissione in relazione al parere sul contratto di servizio e alla risoluzione sul piano di riorganizzazione dell'informazione, sottolinea come le indicazioni in essi contenute non abbiano avuto alcun seguito una volta trasmesse al consiglio di amministrazione e al direttore generale della Rai, che pure vi avrebbero dovuto dare attuazione. Auspica che in futuro il prossimo consiglio di amministrazione possa instaurare una proficua collaborazione con la Commissione.

Roberto FICO, *presidente*, è dell'avviso che l'attività della Commissione sul piano di riorganizzazione dell'informazione si sia conclusa con l'approvazione della risoluzione e con la successiva trasmissione da parte del direttore generale della Rai del documento sui risparmi, ancorché i dati forniti siano parziali.

Quanto alle richieste del collega Gasparri di svolgere un dibattito sul seguito avuto dalla risoluzione, ha sempre ritenuto che si dovesse limitare a una discussione tra le forze politiche alla luce degli impegni assunti dalla Rai. È quindi del parere che la discussione odierna debba rimanere agli atti e possa essere eventualmente ripresa in un nuovo documento da sottoporre ai vertici della Rai che saranno eletti nei prossimi mesi.

Il deputato Pino PISICCHIO (Misto), nell'aderire all'impostazione proposta dal Presidente, ritiene che la discussione odierna possa rappresentare un punto di riferimento per i rapporti che si andranno ad instaurare tra la Commissione e il prossimo consiglio di amministrazione.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL), nel confermare la necessità che l'attività della Commissione sul progetto di

riposizionamento dell'offerta informativa dovesse concludersi con la discussione svoltasi nella seduta odierna, ricorda come nelle prime riunioni fosse stata manifestata da quasi tutti i gruppi una contrarietà all'accorpamento delle testate giornalistiche della Rai e che queste perplessità siano venute poi stemperandosi nel corso della discussione successiva che ha portato all'approvazione della risoluzione.

È dell'avviso comunque che il tema della riorganizzazione delle testate giornalistiche debba essere ripreso con il nuovo vertice della Rai che verrà eletto nei prossimi mesi.

È importante che in questa fase non sia assunta dalla dirigenza della Rai alcuna iniziativa volta a mutare l'attuale assetto organizzativo dell'informazione Rai.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PE-LUFFO (PD) ricorda che gli impegni contenuti nella risoluzione sono stati recepiti dal consiglio di amministrazione, incluso quello concernente il documento sui risparmi. Aderisce quindi alla proposta del presidente, dando per conclusa l'attività sul progetto con la seduta odierna.

Quanto alla questione posta da alcuni colleghi del rinnovo dei vertici della Rai, ritiene che non si ponga allo stato alcun problema, essendo l'attuale consiglio in regime di *prorogatio*.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), nel ringraziare il presidente e i colleghi per la discussione odierna, concorda con la proposta del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

Declassificazione e trasmissione di atti all'autorità giudiziaria	219
Audizione del comandante del ROS dei Carabinieri, Mario Parente (Svolgimento e conclu-	
sione)	219

Giovedì 2 luglio 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 13.55.

Declassificazione e trasmissione di atti all'autorità giudiziaria.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Audizione del comandante del ROS dei Carabinieri, Mario Parente.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione comandante del ROS dei Carabinieri, Mario Parente.

Mario PARENTE, comandante del ROS dei Carabinieri, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

(I lavori della Commissione procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Francesco D'UVA (M5S), Elisa BULGARELLI (M5S).

Mario PARENTE, comandante del ROS dei Carabinieri, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione di Cesare Puccioni, presidente della Federchimica, e di Claudio Benedetti, direttore	
generale della Federchimica (Svolgimento e conclusione)	220
Comunicazioni del Presidente	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione di Cesare Puccioni, presidente della Federchimica, e di Claudio Benedetti, direttore generale della Federchimica.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Cesare Puccioni, presidente della Federazione nazionale dell'industria chimica, e di Claudio Benedetti, direttore generale, accompagnati dall'ingegnere Gerardo Stillo, componente della giunta, e dalla dottoressa Alessandra Pellegrini, responsabile dell'area ambiente e sicurezza impianti.

Cesare PUCCIONI, presidente della Federazione nazionale dell'industria chimica, Alessandra PELLEGRINI, Federazione nazionale dell'industria chimica, e Gerardo STILLO, Federazione nazionale dell'industria chimica, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Piergiorgio CARRESCIA (PD), Miriam CO-MINELLI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), i senatori Laura PUPPATO (PD) e Paolo ARRIGONI (LN-Aut), nonché il deputato Alessandro BRATTI, presidente.

Gerardo STILLO, Federazione nazionale dell'industria chimica, Alessandra PELLE-GRINI, Federazione nazionale dell'industria chimica, e Claudio BENEDETTI, direttore generale della Federazione nazionale dell'industria chimica, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 14.55.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, comunica che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha deliberato la missione nella

provincia di Roma, già prevista per il prossimo 7 luglio, avrà luogo mercoledì 22 luglio.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	222
Audizione dell'Assessore Sviluppo economico, turismo, città metropolitana del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini (Svolgimento e conclusione)	222
Audizione del Presidente della Giunta Regionale della Toscana, Enrico Rossi (Svolgimento e conclusione)	222
Audizione del Segretario Generale della FILCTEM-CGIL del territorio di Firenze, Bernardo Marasco, del Funzionario della UILTEC-UIL, Gianfranco Salvi, e del Segretario Generale aggiunto della FEMCA-CISL, Sergio Spiller (Svolgimento e conclusione)	223
AVVERTENZA	223

Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'Assessore Sviluppo economico, turismo, città metropolitana del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giovanni BETTARINI, Assessore Sviluppo economico, turismo, città metropoli-

tana del Comune di Firenze, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e la deputata Susanna CENNI (PD).

Giovanni BETTARINI, Assessore Sviluppo economico, turismo, città metropolitana del Comune di Firenze, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare l'Assessore Bettarini, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.30.

Audizione del Presidente della Giunta Regionale della Toscana, Enrico Rossi.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Enrico ROSSI, presidente della Giunta Regionale della Toscana, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e la deputata Susanna CENNI (PD).

Enrico ROSSI, presidente della Giunta Regionale della Toscana, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Rossi, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Segretario Generale della FILCTEM-CGIL del territorio di Firenze, Bernardo Marasco, del Funzionario della UILTEC-UIL, Gianfranco Salvi, e del Segretario Generale aggiunto della FEMCA-CISL, Sergio Spiller.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Bernardo MARASCO, Segretario Generale della FILCTEM-CGIL del territorio di Firenze, Gianfranco SALVI, Funzionario della UILTEC-UIL, e Sergio SPILLER, Segretario Generale aggiunto della FEMCA-CISL, svolgono tre relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e la deputata Susanna CENNI (PD).

Sergio SPILLER, Segretario Generale aggiunto della FEMCA-CISL, Gianfranco SALVI, Funzionario della UILTEC-UIL, e Bernardo MARASCO, Segretario Generale della FILCTEM-CGIL del territorio di Firenze, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, presidente, nel ringraziare il Segretario Generale Marasco, il Funzionario Salvi ed il Segretario Generale aggiunto Spiller, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati svolti:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16- <i>BIS</i> , COMMA 6- <i>BIS</i> , DEL REGOLAMENTO:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo (Parere alla Commissione II) (Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)	3
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (Esame e conclusione – Parere con osservazioni	
e raccomandazione)	6
GIUNTA DELLE ELEZIONI	
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	9
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14ª Senato)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Ambasciatrice del Lussemburgo in Italia, S.E. Janine Finck, sulle priorità della presidenza lussemburghese dell'UE	10
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Organismo italiano di contabilità (OIC) e dell'Associazione italiana revisori contabili (ASSIREVI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171	11
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato	12

47

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Pacchetto « Unione dell'energia » — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015)80 final).	
Pacchetto « Unione dell'energia » — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Il protocollo di Parigi — Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015)81 final).	
Pacchetto « Unione dell'energia » — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica — Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015)82 final) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	13
ALLEGATO (Proposta di documento finale)	16
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (Atto n. 169).	
Rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)	15
Rappresentanti della società geologica italiana	15
Rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) .	15
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170 (Seguito dell'esame e rinvio)	21
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	21
ALLEGATO 1: (Emendamenti approvati)	36
ALLEGATO 2: (Nuovo emendamento del relatore)	44
AVVERTENZA	36
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – parere favorevole)	45
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni	43
Lezze annuaie dei il ilicicato e la concollenza. C. Julz Guyelliu (Lalele alle Collillissioill	
riunite VI e X) (Seguito dell'esame e rinvio)	46

organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (Seguito dell'esame e rinvio)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
w pull to the control of the control	
V Bilancio, tesoro e programmazione	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	51
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Atto n. 169 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	55
SEDE CONSULTIVA:	
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
ERRATA CORRIGE	59 59
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05948 Barbanti: Utilizzo delle graduatorie dei concorsi svolti presso l'Agenzia delle entrate per l'accesso alla qualifica di dirigente	60
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	66
5-05949 Currò: Salvaguardia dell'assetto dell'ufficio territoriale di Milazzo dell'Agenzia delle entrate	62
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	67
5-05950 Pisano: Dati relativi ai controlli in materia di ritenute operate nei confronti di imprese e professionisti	63
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	69
RISOLUZIONI:	
7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia (Seguito della discussione e rinvio)	63
7-00714 Causi: Interventi sul regime di tassazione delle pensioni pagate da San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani (Discussione e rinvio)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione – Mandato al relatore)	71
ALLEGATO (Emendamenti presentati)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE		

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. C. 3194 Governo (Esame e rinvio)
SEDE CONSULTIVA:
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle)
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-05936 Borghi: Sull'assegnazione dei fondi del programma « Nuovi progetti di interventi » ai comuni che hanno partecipato al <i>click day</i> del 13 maggio 2015
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-05937 Matarrese e Vargiu: Interventi urgenti in merito alla strada statale 554-bis in Sardegna
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-05938 Daga: Sulla proroga degli sfratti per finita locazione di cui al decreto-legge n. 192 del 2014
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
5-05939 Segoni: Sull'impiego di materiali innovativi sulla rete autostradale nazionale
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)
TTT TO 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni
INTERROGAZIONI:
5-05013 Crivellari: Efficienza delle tratte ferroviarie Rovigo-Verona e Rovigo-Chioggia e dei servizi ad esse collegati
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-05177 Mognato: Modalità di conseguimento del certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (cosiddetto « patentino ADR »)
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-05301 Frusone: Dubbi sulla legittimità della revoca alla Società HFD della concessione dell'Aeroclub della Ciociaria
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-05322 De Lorenzis: Modalità di affidamento, da parte di UIRNet, della gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN)
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-05365 Catalano: Modalità di avvio, funzionamento e gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN)
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
5-05835 Pilozzi: Chiusura del raccordo ferroviario di Anagni al transito di merci pericolose
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)
5-05889 Carloni: Introduzione da parte di Trenitalia dell'obbligo di prenotazione per i titolari di un abbonamento per treni ad alta velocità
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)
AVVERTENZA

X Attività produttive, commercio e turismo
INTERROGAZIONI:
5-04704 Tripiedi: Prospettive industriali di Wind Telecomunicazioni Spa
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-04725 Cimbro: Sostegno della Franco Tosi Meccanica Spa da parte di società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-05487 Fontanelli: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Smith Bits di Saline di Volterra
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-05732 Ginefra: Questioni inerenti il deposito nazionale delle scorie radioattive
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-05758 Giulietti: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Mercatone Uno
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
XI Lavoro pubblico e privato
INTERROGAZIONI:
5-04981 Ciprini: Condizioni dei lavoratori impiegati in attività di call center dalle società Key For Up Srl e Overing Srl
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-05896 Mariani: Trattamento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane .
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
SEDE CONSULTIVA:
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ALLEGATO 3 (Parere approvato)
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).
Audizione di rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia
Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane
Audizione di rappresentanti del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP) . UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
XII Affari sociali
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-05953 Mariano: Tutela dei lavoratori dal rischio amianto nella regione Puglia
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-05952 Borghese: Revisione degli <i>standard</i> fissati nell'accordo Stato-regioni del 2010 in relazione ai punti nascita nelle zone montane e disagiate

Giovedì 2 luglio 2015	- 229 -	Indice Generale
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)		
5-05954 Ciracì: Finanziamento della ri		
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)		
5-05955 Calabrò: Situazione di emerge Campania	enza nelle strutture di pronto	soccorso della regione
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)		
INTERROGAZIONI:		
5-03841 Lorefice: Disponibilità del vac	cino tetravalente	
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)		
SEDE REFERENTE:		
Disposizioni in materia di diagnosi, cura autistico e di assistenza alle famiglio Commissione permanente del Senato e C. 2819 Calabrò (Seguito dell'esan	e. C. 2985, approvata, in un tes o, C. 143 Biondelli, C. 1167 Fara	sto unificato, dalla 12ª aone, C. 2288 Argentin
Norme per la limitazione degli sprec ambientale. C. 3057 Gadda (<i>Esame</i>		
AVVERTENZA		
XIII Agricoltura		
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMM		4.0=
Sull'ordine dei lavori		
Sulla pubblicità dei lavori		
5-05941 Fedriga: Sulla tutela delle pro		
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 5-05940 Zaccagnini: Sulla possibile ri dell'Unione europea	duzione degli aiuti all'agricolt	tura italiana da parte
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)		
5-05942 Gallinella: Sulla tutela delle p		
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)		
5-05943 Fabrizio Di Stefano: Sulla tut		
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)		
5-05944 Oliverio: Sul possibile avvio di di uso del latte in polvere		
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)		197
RISOLUZIONI:		
7-00666 Benedetti e 7-00681 Venittelli della discussione congiunta e rinvio,	_	-
SEDE CONSULTIVA:		
Riforma del sistema nazionale di istr disposizioni legislative vigenti. C. 29 dal Senato (Parere alla VII Commis	94-B Governo, approvato dalla	Camera e modificato
ALLEGATO 6 (Proposta di parere del 1	elatore approvata dalla Commi	issione) 198
AVVERTENZA		
COMMISSIONE PARLAMENTAR	E PER LE QUESTIONI R	EGIONALI
SEDE CONSULTIVA:		
Disposizioni per l'adempimento degli ob europea – Legge europea 2014. S Commissione del Senato) (Esame e	S. 1962, approvato dalla Can conclusione – Parere favorevol	nera (Parere alla 14ª <i>le con osservazione</i>) 199
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	211

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo testo C. 2985, approvata in un testo unificato dalla 12ª Commissione del Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	204
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	212
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	205
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	213
DL 78/2015 Misure finanziarie enti territoriali. S. 1977 Governo (Parere alla 5ª Commissione del Senato) (Esame e rinvio)	206
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia	
Giulia, Franco Iacop (Svolgimento e conclusione)	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore della Direzione Centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, Giancarlo Verde, sull'attuazione delle procedure di dissesto e riequilibrio finanziari degli enti locali (Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
	216 216
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Declassificazione e trasmissione di atti all'autorità giudiziaria	219
Audizione del comandante del ROS dei Carabinieri, Mario Parente (Svolgimento e conclusione)	219
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
	220
Comunicazioni del Presidente	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	
Sulla pubblicità dei lavori	222
Audizione dell'Assessore Sviluppo economico, turismo, città metropolitana del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini (Svolgimento e conclusione)	222
Audizione del Presidente della Giunta Regionale della Toscana, Enrico Rossi (Svolgimento e conclusione)	222
Audizione del Segretario Generale della FILCTEM-CGIL del territorio di Firenze, Bernardo Marasco, del Funzionario della UILTEC-UIL, Gianfranco Salvi, e del Segretario Generale	
aggiunto della FEMCA-CISL, Sergio Spiller (Svolgimento e conclusione)	223
AVVERTENZA	223

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



17SMC0004830